

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) . . . . .	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	5
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	28
DIFESA (IV) . . . . .	»	47
FINANZE (VI) . . . . .	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	115
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	118
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE . . . . .	»	124

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Nuovo Centrodestra: (NCD); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	<i>Pag.</i>	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	137
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	138
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . .	»	139
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	140

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del primo ricercatore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dottoressa Adele Manzella, e dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00486 Braga, 7-00519 Abrignani, 7-00529 Pellegrino e 7-00530 Segoni sulla produzione di energia da impianti geotermici .....	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 dicembre 2014.*

**Audizione del primo ricercatore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dottoressa Adele Manzella, e dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00486 Braga, 7-00519 Abrignani, 7-00529 Pellegrino e 7-00530 Segoni sulla produzione di energia da impianti geotermici.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.05.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 dicembre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo (seguito esame nuovo testo C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa ..... 4

##### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo (seguito esame nuovo testo C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.35.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Picicchio, C. 178 cost. Picicchio, C. 179 cost. Picicchio, C. 180 cost. Picicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	26

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Luciano Pizzetti e Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C.

148 cost. Causi, C. 177 cost. Picicchio, C. 178 cost. Picicchio, C. 179 cost. Picicchio, C. 180 cost. Picicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423

cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, poi, che il deputato Centemero ha ritirato l'emendamento Brunetta 1.120, di cui è cofirmataria.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che le sedute della Commissione sul provvedimento in esame, interessando tutti i cittadini, vengano trasmesse sulla *web tv* della Camera dei deputati, facendo presente che tale richiesta è stata formulata in una lettera inviata al Presidente della Camera.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, senza volere anticipare la risposta del Presidente della Camera, fa presente che la richiesta formulata dal deputato Cozzolino non può essere accolta, in quanto la trasmissione diretta sul canale satellitare e sulla *web tv* dei lavori della Commissioni permanenti, disciplinata dal parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004, come integrato dal parere del 26 giugno 2013, è limitata alle sole sedi del *question time* e alle audizioni formali ed informali, in deroga alle ordinarie forme di pubblicità stabilite dal Regolamento. Avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7 e accantonate. Al riguardo, avverte di aver predisposto, insieme al relatore Fiano, la seguente proposta di riformulazione dell'emendamento Toninelli 7.9, atta a recepire le

principali istanze recate dalle predette proposte emendative: *Al comma 1, sopprimere la lettera a)*. Conseguentemente, sostituire la lettera *b)* con la seguente: *b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma: Il Senato della Repubblica prende atto delle cause ostantive alla prosecuzione del mandato di senatore per la cessazione della carica elettiva regionale o locale.

Invita, pertanto, al ritiro i presentatori delle restanti proposte emendative.

Sospende, quindi, brevemente la seduta, per dar modo al presentatore di valutare la proposta di riformulazione del suo emendamento.

**La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.15.**

Danilo TONINELLI (M5S) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.9, avanzata dai relatori.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Toninelli 7.9, proposta dai relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che si procederà, nell'ordine, all'esame e alla votazione delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 7.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo emendamento 7.5, rilevando come esso sia finalizzato al superamento della normativa, che ritiene ormai obsoleta, relativa alla Giunta per le elezioni, la quale verifica i titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera agendo come un tribunale tra pari, essendo composta da deputati e senatori. Nel sottolineare come il Movimento 5 Stelle, in considerazione dell'importanza di tale questione, abbia già presentato una proposta di legge sul punto, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.5 che, introducendo la possibilità di ricorrere, avverso le deliberazioni dell'organo interno a ciascuna Ca-

mera, alla Corte costituzionale, potrà condurre a un giudizio imparziale e prettamente giuridico sulle questioni relative all'eleggibilità di deputati e senatori.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 7.5.

Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara di non voler ritirare il suo emendamento 7.7, ritenendo utile che su di esso le diverse forze politiche si esprimano attraverso il voto, anche in considerazione del fatto che il suo contenuto non può considerarsi recepito dalla nuova formulazione dell'emendamento Toninelli 7.9.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 7.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Francesco Sanna 7.19 è stato ritirato e che i deputati Centemero, Ravetto e Rosato aggiungono la loro firma all'emendamento Toninelli 7.9, come riformulato dai relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNA) esprime le proprie perplessità sull'emendamento Toninelli 7.9, così come riformulato dai relatori, ritenendo che esso possa determinare un potenziale conflitto tra il Senato, chiamato a prendere atto delle cause ostative alla prosecuzione del mandato di senatore per la cessazione dalla carica elettiva regionale, e i consigli regionali e i TAR, chiamati a giudicare delle cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali a seguito dell'elezione presso le Assemblee regionali stesse.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) rileva come, così come riformulato dai relatori, l'emendamento Toninelli 7.9 presenti talune criticità. Ritiene, infatti, che esso risulti di dubbia interpretazione nella parte in cui prevede che il Senato prenda atto di generiche « cause ostative alla prosecuzione del mandato di senatore per la cessazione dalla carica elettiva regionale o locale », laddove sarebbe preferibile pre-

vedere che il Senato prenda atto « dell'impossibilità alla prosecuzione del mandato di senatore in conseguenza della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale ».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando alle osservazioni del collega Bragantini, osserva che il consigliere regionale resta in carica fino a quando il provvedimento che lo riguarda diventa esecutivo, creando così una sorta di effetto « a cascata ».

Su quanto evidenziato dal collega Mazziotti Di Celso, rileva che le cause ostative possono essere diverse e che, inoltre, la riformulazione proposta dell'emendamento Toninelli 7.9 è volutamente essenziale per restare in linea con una corretta scrittura di una disposizione costituzionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce che, a suo avviso, va chiarito se il presupposto della presa d'atto sono le cause ostative o la cessazione dal mandato.

Riccardo FRACCARO (M5S) concorda con il collega Mazziotti Di Celso e sottolinea che la presa d'atto deve riguardare la cessazione dal mandato, vale a dire l'effetto, e non invece le cause ostative.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel concordare con le osservazioni svolte dai colleghi, pone il problema pratico dei tempi necessari per definire la questione della cessazione dal mandato anche per i vari organi presso i quali un consigliere regionale divenuto senatore può ricorrere: il consiglio regionale stesso, il Tribunale amministrativo regionale o il Senato. Oltre al rischio di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, si crea, quindi, anche il rischio che un senatore dichiarato decaduto cessi dalla carica non prima della fine del suo mandato naturale.

Francesco SANNA (PD) osserva che, dalla riformulazione dell'emendamento in

discussione, risulterebbe una norma costruita su due binari. Sulla base del primo comma, il Senato giudica sui titoli di ammissione che riguardano propriamente parlamentari nazionali e non consiglieri regionali. Il secondo comma stabilisce, invece, che il Senato non possa intervenire sulle cause di incompatibilità che determinano la cessazione dalla carica di consigliere regionale o sindaco di un suo membro e, quindi, ne prenda semplicemente atto.

Sottolinea, poi, che la questione posta dal collega Mazziotti Di Celso è suggestiva e che può essere risolta o in via letterale o in via interpretativa.

Rileva, infine, che i conflitti di attribuzione potrebbero essere sollevati anche a seguito di una riscrittura della norma, in quanto il ruolo del Senato si definirà solo col tempo.

Riccardo FRACCARO (M5S) concorda con il collega Lauricella e si chiede se il problema possa essere risolto stabilendo un termine perentorio per la decadenza da senatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ribadisce che si tratta di una norma di principio e programmatica basata su un doppio binario, come evidenziato dal collega Sanna. Con la disposizione introdotta si chiarisce il principio per cui il Senato deve prendere atto delle cause ostative che riguardano un suo membro rispetto al fatto di continuare a ricoprire la carica di senatore. Saranno poi i regolamenti o altre norme di rango subcostituzionale a stabilire le disposizioni di dettaglio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) osserva che il dibattito svolto fino ad ora dimostra come non sia chiara l'interpretazione della riformulazione proposta e vada chiarito, quindi, se la presa d'atto sia riferita alla decadenza ovvero alle cause ostative.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rileva che la presa d'atto del

Senato sarà in forma scritta, con l'elencazione delle cause ostative, creando una sinergia tra le medesime cause e il loro effetto.

Il ministro Maria Elena BOSCHI interviene per fornire un contributo interpretativo, al fine di fare chiarezza sulla norma proposta. L'intenzione dei relatori, condivisa dal Governo, è quella di creare due livelli di intervento del Senato, uno di giudizio sui titoli di ammissione peculiari di un suo membro e uno di presa d'atto della decadenza da consigliere regionale o da sindaco e, quindi, da senatore. Questo per evitare sia sovrapposizioni tra i vari enti, sia che il Senato diventi una sede d'appello per il consigliere regionale decaduto dalla sua carica.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che l'articolo 122 della Costituzione affida alla legge regionale la definizione delle cause di incompatibilità dei consiglieri regionali, e da qui la necessità che la deliberazione del Senato sia solo una presa d'atto.

Enzo LATTUCA (PD) ringrazia il Ministro per aver chiarito in modo inequivocabile l'intenzione della riformulazione proposta, ma osserva che la scrittura non risulta chiara. Propone di riformulare nuovamente l'emendamento invertendo i termini: il Senato prende atto della cessazione di uno dei suoi membri dalla carica elettiva regionale o locale che costituisce causa ostativa alla prosecuzione del mandato di senatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) osserva che quanto affermato dal relatore Fiano giustifica una ulteriore riformulazione dell'emendamento che potrebbe essere predisposta nei termini proposti dal collega Lattuca.

Danilo TONINELLI (M5S) fa presente di aver accettato la riformulazione dell'emendamento di cui è primo firmatario principalmente per la soppressione della lettera a) del comma 1

dell'articolo 7 del testo in discussione e il conseguente ripristino del primo comma del testo vigente dell'articolo 66. Chiede, quindi, che l'emendamento sia riformulato in modo chiaro secondo le indicazioni del collega Lattuca.

Matteo BRAGANTINI (LNA) concorda con la riformulazione del secondo comma proposta dai colleghi. Si potrebbe, a suo avviso, e al fine di evitare equivoci, modificare il primo comma, sottraendo al Senato il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi membri, giudizio che è proprio del consiglio regionale o di altra autorità territoriale preposta.

Francesco SANNA (PD) non comprende perché il Senato non possa intervenire sulla valutazione dei titoli di ammissione nell'ipotesi in cui, ad esempio, il consiglio regionale abbia dichiarato la decadenza di un suo membro sulla base di una legge dello Stato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, osserva che la norma è chiara e che le varie interpretazioni sono frutto di una difformità di opinioni. Chiede, quindi, al collega Toninelli se insiste nel richiedere un'ulteriore formulazione dell'emendamento al fine della sua accettazione.

Danilo TONINELLI (M5S) ribadisce la sua richiesta.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) osserva che la proposta di riformulazione dell'emendamento Toninelli 7.9 avanzata dai relatori si presta ad essere oggetto di interpretazioni divergenti, come emerge dal dibattito in corso di svolgimento.

Gennaro MIGLIORE (PD) chiede ai relatori se la suddetta proposta di riformulazione comprenda anche il caso di sospensione di un consigliere regionale ovvero di un sindaco dalla rispettiva carica.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa notare che spetta alle norme di

rango costituzionale stabilire i principi, ma non prevedere anche la disciplina di tutta la casistica che può venire a crearsi e che sarà, evidentemente, regolamentata da fonti di grado inferiore.

Andrea GIORGIS (PD) rileva come dalla discussione emerga, a suo avviso, la condivisione del principio di fondo. Il problema, pertanto, atterrebbe piuttosto alla formulazione della disposizione costituzionale, affinché quest'ultima non sia oggetto di interpretazioni fuorvianti. Il principio che si intende affermare è quello per cui la valutazione delle cause che determinano la cessazione dalla carica spetta a livello elettivo regionale o locale e non, invece, al Senato. Precisa, quindi, che, se vi è consenso intorno a tale principio, la soluzione più lineare è quella di prevedere che il Senato prenda atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, alla luce delle osservazioni formulate dai vari colleghi intervenuti, propone, anche a nome del relatore Fiano, una nuova ipotesi di riformulazione dell'emendamento Toninelli 7.9, articolata nei termini seguenti: *Al comma 1, sopprimere la lettera a). Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente: b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e dichiara la decadenza da senatore.*

Danilo TONINELLI (M5S) accoglie la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento 7.9, di cui è primo firmatario.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), avendo sottoscritto la precedente proposta di riformulazione dell'emendamento Toninelli 7.9, accoglie la nuova proposta di riformulazione della medesima proposta emendativa, anche a nome della collega Ravetto.

Ettore ROSATO (PD), avendo sottoscritto la precedente proposta di riformu-

lazione dell'emendamento Toninelli 7.9, accoglie la nuova proposta di riformulazione della medesima proposta emendativa.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere favorevole sull'emendamento Toninelli 7.9, come riformulato, da ultimo, dai relatori.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL) esprime dubbi circa la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Toninelli 7.9, che non tiene conto dell'ipotesi di sospensione dalla carica regionale o locale, prospettata dal deputato Migliore.

Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide la perplessità espresse dal deputato Bianconi, osservando che, nel momento in cui non si prende in considerazione l'ipotesi della sospensione, si sta affermando, implicitamente, che la sospensione dalla carica di consigliere regionale ovvero di sindaco non implica decadenza dalla carica di senatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, precisa che la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Toninelli 7.9 è volta a specificare, a seguito dei dubbi interpretativi emersi nel corso del dibattito, che l'accertamento delle cause che determinano la cessazione dalla carica elettiva spetta al livello regionale o locale, per cui il Senato non fa che prendere atto di tale cessazione e, quindi, dichiara la decadenza da senatore.

Ribadisce, altresì, che la disciplina dei vari casi che possono venire a crearsi, tra cui quello di un consigliere regionale o di un sindaco che sia sospeso dalla carica, spetta a fonti di grado subcostituzionale. Alla luce delle spiegazioni fornite, replica alle osservazioni formulate dal deputato Lauricella facendo presente che in questa sede non si sta affatto affermando che la sospensione dalla carica regionale o locale del consigliere o del sindaco non determini anche cessazione dalla carica di senatore. Piuttosto, si sta affermando il principio per cui la competenza rispetto all'accer-

tamento delle cause ostative alla prosecuzione del mandato di senatore spetta al livello regionale o locale, mentre il Senato prende atto dell'eventuale decadenza di uno dei suoi componenti.

Laura RAVETTO (FI-PdL) non trova convincenti le spiegazioni fornite, facendo notare che, se a seguito della sospensione dalla carica di consigliere regionale o di sindaco subentra nella carica stessa un nuovo consigliere ovvero il vicesindaco, non si può non tenerne conto rispetto alla cessazione dal mandato di senatore del soggetto sospeso.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il dibattito scaturito dalla riformulazione del suo emendamento 7.9 non è altro che la conseguenza di una scelta politica erronea costituita dalla previsione della non elettività dei senatori.

Riccardo FRACCARO (M5S), con riferimento alle osservazioni formulate dal collega Toninelli, rileva che, una volta che la scelta di fondo, assolutamente non condivisibile, è stata compiuta, si rende opportuno disciplinare in modo chiaro tutte le conseguenze che ne possono derivare, evitando di rinviare alla fase dell'esame del provvedimento in Assemblea il momento in cui le questioni più problematiche saranno affrontate.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, a seguito delle riflessioni svolte dai vari deputati intervenuti da ultimi nel dibattito, propone, anche a nome del relatore Fiano, un'ulteriore ipotesi di riformulazione dell'emendamento Toninelli 7.9, articolata nei termini seguenti: *Al comma 1, sopprimere la lettera a). Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente: b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.*

Danilo TONINELLI (M5S) accoglie la nuova proposta di riformulazione del-

l'emendamento 7.9, di cui è primo firmatario, da ultimo avanzata dai relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) accoglie la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento 7.9, di cui è cofirmataria, da ultimo avanzata dai relatori, anche a nome della collega Ravetto.

Ettore ROSATO (PD) accoglie la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento 7.9, di cui è cofirmatario, da ultimo avanzata dai relatori.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere favorevole sull'emendamento Toninelli 7.9, come riformulato, da ultimo, dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Toninelli 7.9 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Toninelli 7.9 (*Nuova formulazione*), sono precluse le proposte emendative Dadone 7.10, 7.12, 7.11, 7.13, 7.14 e 7.15.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo emendamento 7.16, volto a prevedere che contro le deliberazioni sulla verifica dei titoli dei suoi componenti da parte di ciascuna Camera, è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 7.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il suo emendamento 7.17, dopo averne illustrato comunque la *ratio*, volta ad assicurare che contro le decisioni della Giunta delle elezioni ovvero dell'Assemblea è ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di chi ha un interesse diretto e immediato, al fine di superare il carattere di conflittualità che allo stato attuale è connesso ai ricorsi alla Corte costituzionale in questa materia.

Fabiana DADONE (M5S) fa proprio, insieme agli altri deputati del Movimento 5 Stelle facenti parte della I Commissione, l'emendamento 7.17, testé ritirato dal presentatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), dopo aver rilevato l'importanza del tema trattato dagli emendamenti in discussione, che prevedono la possibilità del ricorso alla Corte costituzionale, ritiene che questioni di tale rilevanza debbano essere affrontate in Commissione piuttosto che nel corso dell'esame in Assemblea, fase in cui interverrà il contingentamento dei tempi.

Stefano QUARANTA (SEL), pur condividendo il principio alla base dell'emendamento 7.17, esprime alcune perplessità sulla sua formulazione. Dichiarò, quindi, di sottoscrivere gli emendamenti Dadone 7.17 e Giorgis 7.20.

Andrea GIORGIS (PD) ritira il suo emendamento 7.20, sottolineando che il senso della sua proposta emendativa è quello di prevedere la possibilità di adire la Corte costituzionale relativamente alle controversie sui titoli di ammissione dei parlamentari, nonché sulle cause di illeggibilità e incandidabilità coerentemente con le aperture dimostrate da molte forze politiche su tale questione. Nel ricordare le osservazioni svolte dal collega Lattuca nella giornata di ieri in merito ad un emendamento che affrontava analoga questione, evidenzia che il ritiro dell'emendamento 7.20 è dettato da senso di responsabilità ed è finalizzato a consentire di affrontare in Assemblea le questioni sottese al suo emendamento nell'auspicio che ne sia ampiamente condivisa la *ratio* ispiratrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 7.17, già ritirato dal deputato Mazziotti Di Celso e fatto proprio dalla deputata Dadone e dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle componenti della Commissione, nonché l'emendamento Dadone 7.18.

Stefano QUARANTA (SEL), nel fare proprio l'emendamento Giorgis 7.20, evidenzia che le questioni affrontate da tale proposta emendativa dovrebbero essere approfondite dalla Commissione e non dall'Assemblea. Pur comprendendo il senso di responsabilità del collega Giorgis, preferirebbe che le forze politiche contrarie al predetto emendamento, che considera di buon senso, esprimano apertamente la loro opinione.

Fabiana DADONE (M5S) sottoscrive, anche a nome degli altri deputati del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione, l'emendamento 7.20, evidenziando che la sede appropriata per approfondirne il contenuto è la Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S), nel segnalare che l'emendamento in discussione introduce un principio condivisibile e nel rimarcare la sede giusta per discuterne è la Commissione e non l'Assemblea, chiede alle forze politiche di maggioranza e al Governo di chiarire la loro posizione.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea che l'Assemblea non avrà tempo sufficiente per esaminare tutte le tematiche sottese al provvedimento in esame posto che già a gennaio vi sarà il contingentamento dei tempi della discussione. Auspica, pertanto, che si rinvii a gennaio l'avvio della discussione generale sul provvedimento per garantire tempi adeguati per il relativo esame.

La Commissione respinge l'emendamento 7.20, già ritirato dal deputato Giorgis e fatto proprio dai deputati Quaranta e dalla deputata Dadone, anche a nome dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle componenti della Commissione.

**La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.10.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che saranno esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi all'articolo 2.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, conferma il parere contrario, anche a nome del relatore, presidente Sisto, su tutti gli emendamenti accantonati relativi all'articolo 2.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira il suo emendamento 2.53.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), ritira, in qualità di cofirmataria, l'emendamento Gelmini 2.54, auspicando che il tema sotteso allo stesso sia riproposto e discusso in Aula.

Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra il suo emendamento 2.46, ricordando che risulta incoerente la presenza di senatori nominati dal Presidente della Repubblica nel Senato delle autonomie, anche se per la durata di sette anni. Rileva inoltre che risulterebbe elevato il costo derivante dalla presenza di senatori a vita nella seconda Camera, e chiede di valutare l'opportunità di disporre, magari con la presentazione di appositi emendamenti in Assemblea, la soppressione della previsione che i senatori a vita in carica, alla data di entrata in vigore della presente riforma, permangono nella stessa carica ad ogni effetto quali membri del Senato della Repubblica.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra la *ratio* della sua proposta emendativa 2.47, identica all'emendamento Lauricella 2.46. Ritiene, in particolare, che la figura dei senatori di nomina presidenziale non sia compatibile con il nuovo Senato delle autonomie, mentre potrebbe avere un senso presso la Camera dei deputati, ove sussiste una rappresentanza a livello nazionale.

Danilo TONINELLI (M5S) auspica l'approvazione dell'emendamento Lauricella 2.46, di cui è cofirmatario, per i motivi già evidenziati, identico all'emendamento Quaranta 2.47.

Riccardo FRACCARO (M5S), intervenendo a favore dell'emendamento Lauricella 2.46, ricorda le audizioni sul prov-

vedimento in esame, durante le quali autorevoli giuristi hanno ritenuta estranea al Senato delle autonomie la figura dei senatori di nomina presidenziale.

Laura RAVETTO (FI-PdL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sugli identici emendamenti Lauricella 2.46 e Quaranta 2.47, ritenendo che il tema sotteso agli stessi potrà essere proficuamente affrontato in Assemblea.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL), intervenendo a titolo personale, annuncia il suo voto favorevole sugli identici emendamenti Lauricella 2.46 e Quaranta 2.47.

Alfredo D'ATTORRE (PD), intervenendo anch'egli sugli identici emendamenti Lauricella 2.46 e Quaranta 2.47, auspica che vi sia una valutazione positiva degli stessi da parte dei relatori e del Governo, avendo constatato una larghissima condivisione sul tema da essi inciso, il quale potrebbe essere positivamente affrontato in Commissione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lauricella 2.46 e Quaranta 2.47 (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che sono da considerarsi preclusi i restanti emendamenti, precedentemente accantonati, riferiti all'articolo 2, ad esclusione dell'emendamento Brunetta 2.64, che rimane accantonato.

**La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 15.20.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, esprime, anche a nome del collega Fiano, i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Bianconi 11.31 (*ex* 15.13), Sannicandro 11.32 (*ex* 15.28) e Toninelli 11.33 (*ex* 15.29), inizialmente riferiti al-

l'articolo 15 e che la Commissione ha convenuto di riferire più correttamente all'articolo 11.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra l'emendamento 11.1 di cui è primo firmatario, che riprende, come in altri emendamenti, parti della proposta di legge di iniziativa popolare abbinata al disegno di legge in esame. La volontà del suo gruppo è infatti quella che tale proposta di legge non venga dimenticata. L'emendamento in questione introduce l'obbligo di esame da parte delle Camere delle proposte di iniziativa popolare per restituire dignità all'iniziativa legislativa dei cittadini. Nel momento in cui si prevedono corsie preferenziali che favoriscono l'iniziativa legislativa del Governo, ritiene opportuno aprire alle istanze della popolazione. A suo avviso, è proprio la chiusura alle istanze dei cittadini che ha determinato la crisi della rappresentanza politica.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 11.1.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra l'emendamento 11.2 di cui è primo firmatario, volto a prevedere un limite temporale di cinque mesi per la deliberazione finale delle Camere sulle proposte di legge di iniziativa popolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fraccaro 11.2 e 11.3.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra l'emendamento Dadone 11.4, di cui è co-firmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 11.4.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il suo emendamento 11.5.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento Scotto 11.6, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 11.6.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento Scotto 11.7, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Fraccaro 11.8, volto a rafforzare il ruolo del Senato.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra il suo emendamento 11.8, sottolineando la necessità di una tempestiva risposta della Camera in relazione a quanto definito dal Senato in modo da mantenere in quest'ultimo un reale ed efficace ruolo di impulso al procedimento legislativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Scotto 11.7 e Fraccaro 11.8.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo emendamento 11.9, giudicando inaccettabile che venga triplicato il numero di firme per l'iniziativa legislativa popolare *ex* articolo 72 della Costituzione.

Stefano QUARANTA (SEL) giudica con favore l'emendamento Toninelli 11.9, non condividendo la logica contenuta nel testo in esame, che attribuisce maggiore potere al Governo senza però rafforzare l'iniziativa legislativa popolare.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea l'atteggiamento di timore dimostrato dal Governo e dalla maggioranza in relazione alle richieste che emergono dalla società civile, ritenendo che il Governo sia obbligato a dare risposte alle istanze dei cittadini.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel non comprendere la scelta assunta dalla maggioranza in relazione al tema in esame, invita ad una più ampia riflessione sui soggetti titolari dell'iniziativa legislativa,

considerato che essa è principalmente nelle mani del Governo, mentre le proposte di iniziativa parlamentare non vengono mai discusse.

Riccardo FRACCARO (M5S) invita i commissari ad una maggiore attenzione stigmatizzando la carenza di dialogo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, non comprende l'invito del deputato Fraccaro, facendo presente che i commissari presenti stanno svolgendo con rigore e attenzione il loro lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Toninelli 11.9, nonché gli identici emendamenti Scotto 11.10, Fraccaro 11.11 e Mazziotti Di Celso 11.12.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 11.13, raccomandandone l'approvazione.

Danilo TONINELLI (M5S), nel ricordare le disamine di autorevoli giuristi in tema di iniziativa legislativa popolare, ritiene che la modifica proposta dall'emendamento Fraccaro 11.13 funga da collante per obbligare il Parlamento a discutere le norme di iniziativa popolare.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 11.13.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra il suo emendamento 11.14, chiedendo altresì che, dalla prossima seduta, i commissari siano portati quanto prima a conoscenza dell'ordine di votazione degli emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fraccaro 11.14 e 11.15.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 11.17, di cui è cofirmataria.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento Invernizzi 11.16, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 11.16.

Celeste COSTANTINO (SEL) illustra il suo emendamento 11.19 e l'emendamento Quaranta 11.20, di cui è cofirmataria, i quali sono volti ad introdurre un termine, rispettivamente fissato a 9 o a 6 mesi, entro il quale le Camere devono discutere e deliberare sulle proposte di legge di iniziativa popolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costantino 11.19 e Quaranta 11.20.

Riccardo FRACCARO (M5S), nell'illustrare il suo emendamento 11.21, evidenzia come sia anch'esso finalizzato a limitare la discrezionalità dei regolamenti parlamentari, fissando un termine per la discussione e deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare da parte delle Camere. Rileva, infatti, come tale contemperamento si renda tanto più necessario in considerazione del carattere fortemente maggioritario previsto per l'elezione della Camera dalla legge elettorale all'esame del Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fraccaro 11.21, 11.22, 11.23 e 11.24.

Nicola MOLTENI (LNA) fa proprio l'emendamento Matteo Bragantini 11.25.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 11.25, fatto proprio dal deputato Molteni.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 11.31 (*ex* 15.13), di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro

11.32 (*ex* 15.28) e Toninelli 11.33 (*ex* 15.29).

Dorina BIANCHI (NCD) ritira il suo emendamento 11.26, preannunciandone la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea infatti la rilevanza della proposta contenuta nell'emendamento in esame, il quale è volto a porre dei limiti all'uso dell'istituto referendario, affinché esso non sia utilizzato a fini demagogici e populistici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fraccaro 11.28 e 11.29.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra il suo emendamento 11.30, il quale, in risposta ad una esigenza largamente sentita di ordine e semplificazione del sistema normativo, introduce, anche per le proposte di legge di iniziativa popolare, l'obbligo di conformarsi a criteri di omogeneità dei contenuti e di corrispondenza degli stessi al titolo delle leggi, in modo che siano garantiti la piena riconoscibilità e l'idonea collocazione degli atti.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 11.30.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra il suo emendamento 11.27, che si propone di valorizzare il ruolo della società civile nell'ambito dell'esercizio del potere di iniziativa legislativa, riconosciuto dalla Costituzione ma, a suo avviso, largamente calpestato nella prassi parlamentare. Nell'evidenziare la rilevanza del tema trattato dalla proposta emendativa in discussione, oggetto anche di una proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta dal Movimento 5 Stelle, chiede al Governo di effettuare una nuova valutazione sulla stessa.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 11.27.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa

all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17, che sono state precedentemente accantonate.

Paola BINETTI (PI-CD) fa proprio l'emendamento De Mita 17.5 e lo ritira.

Matteo BRAGANTINI (LNA), con riferimento al suo emendamento 17.2, ritiene che il Governo stia sottovalutando gli effetti fortemente negativi determinati dall'articolo 17 del provvedimento in esame, il quale, modificando l'articolo 78 della Costituzione, riconosce alla sola Camera dei deputati il potere di deliberare lo stato di guerra e di conferire al Governo i poteri necessari, estromettendo il Senato da tale deliberazione. Ritiene infatti che la deliberazione concernente lo stato di guerra, data la sua gravità, dovrebbe essere condivisa dal maggior numero possibile di rappresentanti dei cittadini.

Danilo TONINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Matteo Bragantini 17.2, reputando che il Governo, con la sua proposta di modificare l'articolo 78 della Costituzione, stia compiendo una scelta scellerata. Ritiene infatti che tale scelta di riconoscere il potere di deliberare sullo stato di guerra alla sola Camera, in connessione con il sistema maggioritario che sarà presumibilmente adottato per l'elezione della stessa, determinerà il sostanziale accentramento di tale potere in capo al partito di maggioranza.

Celeste COSTANTINO (SEL) interviene sull'emendamento Matteo Bragantini 17.2, illustrando anche i suoi emendamenti 17.3 e 17.4, di analogo contenuto. In particolare, fa presente che, a seguito dell'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 17, pensava che i relatori e il Governo avrebbero recepito le istanze delle proposte stesse, predisponendo magari un'ipotesi di riformulazione, ciò che invece non è avvenuto.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dopo aver rilevato che sarebbe opportuno evi-

tare di utilizzare espressioni poco convenienti nei confronti di altri partiti politici, evidenzia che il nuovo articolo 78 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 17 del provvedimento in esame, si colloca nell'ambito di un modello basato su una sola Camera legata al Governo dal rapporto fiduciario. Ritiene, pertanto, normale che sia proprio questa Camera ad assumere le decisioni più delicate ed importanti per la vita del Paese.

Replicando, poi, nel merito alle obiezioni sollevate, rileva la presenza di un vizio di fondo, non comprendendo perché mai proprio coloro che criticano la composizione del nuovo Senato, vogliono poi coinvolgerlo nell'adozione delle scelte fondamentali.

Precisa, inoltre, che il silenzio da parte dei relatori, a fronte dei rilievi formulati nel corso della discussione, non equivale mai a disattenzione, in quanto ci sono dei casi in cui i relatori ritengono opportuno intervenire, altri in cui legittimamente esprimono il proprio dissenso rispetto ai rilievi formulati attraverso il silenzio.

Riccardo FRACCARO (M5S) reputa non convincenti le motivazioni addotte dal relatore Fiano a proposito della deliberazione dello stato di guerra da parte della sola Camera dei deputati, posta in relazione al fatto che essa vota la fiducia al Governo, evidenziando come trattasi di una deliberazione assolutamente straordinaria ed eccezionale, certamente non auspicata da nessuno, rispetto alla quale il rapporto fiduciario non ha alcuna attinenza. Al riguardo, fa presente che sicuramente nessun Governo potrebbe avere quale punto del suo programma politico la deliberazione dello stato di guerra.

Rileva, inoltre, che se sarà approvata, come sembrerebbe, una legge elettorale fortemente maggioritaria, potrà accadere che un partito che rappresenta la maggioranza relativa dei votanti possa assumere, praticamente da solo, la decisione drammatica di mandare la gente a combattere.

Stefano QUARANTA (SEL) esprime la propria contrarietà nei confronti del

nuovo testo dell'articolo 78 della Costituzione, per ragioni diverse da quelle appena illustrate dal collega Fraccaro. Ritiene, in particolare, che vi sia un'incoerenza di fondo nel sistema costituzionale che il Governo e la maggioranza parlamentare intendono realizzare, in quanto vi è un Senato, che in teoria dovrebbe rappresentare le autonomie territoriali, del quale inspiegabilmente dovrebbero far parte anche gli ex Presidenti della Repubblica, senza che, tuttavia, questi ultimi abbiano la possibilità di esprimersi di fronte a decisioni gravi per il Paese quale, appunto, la deliberazione dello stato di guerra.

Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia un ulteriore pericolo connesso alla scelta di attribuire il potere di deliberare lo stato di guerra alla sola Camera dei deputati, costituito dal fatto che tale deliberazione sarebbe idonea a bloccare lo svolgimento di elezioni politiche, ma non anche di quelle regionali e locali. Pertanto, si potrebbe produrre la situazione in cui abbiano luogo le elezioni regionali e che queste ultime portino ad un mutamento della composizione del Senato.

Per le ragioni addotte dai colleghi intervenuti nel dibattito, nonché al fine di scongiurare il pericolo da lui stesso paventato, invita i relatori a modificare il parere espresso sul suo emendamento 17.2, che in ogni caso non stravolgerebbe l'impianto complessivo della riforma costituzionale, in quanto riguarda una situazione del tutto eccezionale, sicuramente non auspicata da nessuna parte.

Rosy BINDI (PD), riprendendo in parte le considerazioni svolte dal deputato Quaranta, rileva come la discussione in atto faccia emergere tutte le contraddizioni connesse alla composizione del nuovo Senato. Osserva, in particolare, che di fronte a decisioni importanti come quella in oggetto, il monocameralismo presenta evidenti limiti di fronte ai quali probabilmente tutti preferirebbero il modello del bicameralismo perfetto. Tuttavia, ritiene che, una volta operata una scelta, occorre procedere in modo coerente. Pertanto, a

suo avviso, non ha senso coinvolgere il nuovo Senato, datane la composizione, nella deliberazione dello stato di guerra.

Dichiara, quindi, che non voterà a favore dell'emendamento in discussione, pur ribadendo l'invito ai relatori e al Governo a prendere in considerazione la necessità, più volte evidenziata, di porre rimedio alle numerose contraddizioni che scaturiscono dal modello, del tutto incongruo, prescelto per il Senato.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa notare come nell'ordinamento tedesco, ai fini della deliberazione dello stato di guerra, occorra comunque il consenso del *Bundesrat*, ovvero della Camera rappresentativa dei *Länder*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) desidera riportare la discussione in un contesto di normalità. La questione, a suo avviso, risiede nel fatto che se una Camera non dà la fiducia al Governo non può intervenire su argomenti gravi come la dichiarazione dello stato di guerra. L'impostazione deve essere quella di affidare tali temi a chi è stato scelto dai cittadini a rappresentarli.

Francesco SANNA (PD) ricorda che la dichiarazione dello stato di guerra ha alla sua base i limiti prescritti dall'articolo 11 della Costituzione e può essere fatta solo in caso di aggressione da parte dello Stato. Ricorda altresì come la Costituzione abbia parlamentarizzato un potere che prima era affidato al Governo. Non si parla quindi di guerra civile. Osserva che è poi l'impostazione che la riforma dà al Parlamento con la fiducia concessa da una sola Camera ad escludere il Senato dalla decisione sulla dichiarazione dello stato di guerra.

Fabiana DADONE (M5S), annunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Matteo Bragantini 17.2, non comprende il parere contrario dei relatori e del Governo. Si tratta di un emendamento di buon senso che non mette in discussione l'impianto complessivo della riforma. Os-

serva che affidando la decisione sullo stato di guerra alla sola Camera, con una legge elettorale ipermaggioritaria, si ragiona in una situazione che ora è tranquilla ma che in futuro potrebbe modificarsi. Prevedere l'intervento del Senato rappresenta un contrappeso all'eccessivo potere dell'altra Camera eletta con un premio di maggioranza.

Riccardo FRACCARO (M5S), in merito alle osservazioni del collega Sanna, rileva che la dichiarazione dello stato di guerra non ha nulla a che vedere con il rapporto fiduciario. Invita la maggioranza a stabilire definitivamente se il Senato sia o meno un organo politico: se lo è deve poter essere coinvolto su temi così rilevanti.

Chiede che almeno per la dichiarazione dello stato di guerra sia prevista una doppia lettura o un *quorum* per impedire che in base alla legge elettorale che si vuole introdurre sia un solo partito politico a decidere di un evento così grave e si arrivi invece a una scelta condivisa.

Enzo LATTUCA (PD) rileva che il tema non è quello del rapporto fiduciario, ma dell'investitura popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione.

Sulla doppia lettura proposta dal collega Fraccaro, osserva che questa collide con il carattere di urgenza che avrebbe un provvedimento come quello in discussione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia che se il problema è quello dell'investitura popolare, si può prevedere l'elezione diretta anche per il Senato. Ricorda poi che in altri Paesi con un bicameralismo differenziato la decisione sulla dichiarazione dello stato di guerra è affidata a tutti e due i rami del Parlamento, mentre negli Stati federali un singolo Stato può anche non aderire a tale decisione. Sottolinea che, anche se si augura che sia una disposizione che non sarà mai messa in atto, la dichiarazione dello stato di guerra è qualcosa che sconvolge la vita dei cittadini e la stessa vita democratica. È

giusto, quindi, che vada stabilito un *quorum*.

Riguardo a quanto ricordato dal collega Sanna, si chiede cosa succederebbe se lo Stato aggressore fosse uno Stato non riconosciuto o un'organizzazione terrorista e ribadisce, infine, i rischi che al potere vada un partito non democratico che potrebbe da solo dichiarare lo stato di guerra.

Rosy BINDI (PD) concorda sul fatto che se la decisione resta affidata a una sola Camera si debba prevedere perlomeno una maggioranza qualificata.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, anche a nome del collega Fiano, nel confermare i pareri contrari su tutti gli emendamenti, si dichiara però disponibile a una riflessione da svolgere in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 17.2, Costantino 17.3 e 17.4.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime, anche a nome del presidente relatore Sisto, i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 19. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 19. Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, anche i presentatori dell'articolo aggiuntivo Capezzone 19.013 che costituisce la parte dichiarata ammissibile dell'articolo premissivo Capezzone 01.010.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco MELONI (PD) prende atto che l'articolo rimarrà nel testo approvato al Senato. Invita a una riflessione circa il fatto che tale testo sia coordinato con le modifiche apportate all'articolo 1 che hanno chiarito che le funzioni del Senato

non riguardano il raccordo tra lo Stato e l'Unione europea.

Fabiana DADONE (M5S) illustra il suo emendamento 19.1, volto a sopprimere integralmente l'articolo 19, nell'ottica di ripristino di compiti di bicameralismo paritario tra i due rami del Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 19.1.

Rocco PALESE (FI-PdL) accogliendo l'invito dei relatori, ritira l'emendamento Bianconi 19.3 di cui è cofirmatario.

Teresa PICCIONE (PD) accogliendo l'invito dei relatori, ritira il suo emendamento 19.4.

Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra il suo emendamento 19.7, teso a prevedere l'ipotesi dell'eventualità di un *referendum* sulla ratifica dei trattati dell'Unione europea. Annuncia il ritiro dell'emendamento al fine di una sua ripresentazione in Assemblea.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa suo l'emendamento 19.7 e annuncia che lo stesso emendamento è sottoscritto dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento 19.7 fatto proprio dal deputato Cozzolino.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, considerato che in Assemblea sta per iniziare la discussione generale di un provvedimento di competenza della Commissione, sospende la seduta che riprenderà al termine della discussione generale del suddetto provvedimento.

**La seduta sospesa, alle 17.40, riprende alle 19.40.**

Laura RAVETTO (FI-PdL) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il deputato Gelmini, ad eccezione degli articoli aggiuntivi 35.04 e 35.03.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento 19.6, di cui è primo firmatario, che si pone la finalità di prevedere che le proposte di ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea siano sottoposte a *referendum* consultivo quando lo richiedano ottocentomila elettori. Al riguardo, ritiene che sia fondamentale coinvolgere i cittadini nelle decisioni vertenti su tematiche di tale rilevanza, sottolineando che non si può temere l'esito della consultazione referendaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 19.6 e Cozzolino 19.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Merlo 19.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Riccardo FRACCARO (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 19.9, che intende modificare l'articolo 80 della Costituzione, nel senso di prevedere che le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali siano sottoposte a *referendum* popolare entro 180 giorni dall'approvazione. Riprendendo le considerazioni formulate dal deputato Bragantini, rileva l'importanza di dare ai cittadini la possibilità di esprimersi in merito alla ratifica di trattati internazionali, soprattutto se, come avviene nella maggior parte dei casi, essi producono implicazioni per le finanze pubbliche.

Fa, altresì, presente che nella formulazione della sua proposta emendativa ha tenuto conto, in particolare, della normativa vigente in materia di consultazioni referendarie negli ordinamenti di altri Stati europei, quali l'Irlanda, la Svizzera e la Danimarca.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 19.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presenta-

tori dell'articolo aggiuntivo Bianconi 19.010.

Riccardo FRACCARO (M5S) aggiunge la propria sottoscrizione all'articolo aggiuntivo Bianconi 19.010 e chiede che sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 19.010, fatto proprio dal deputato Fraccaro.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Antonio Martino 19.06: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ritirare il suo articolo aggiuntivo 19.07, sottolinea che lo stesso era ispirato dalla considerazione che il pareggio di bilancio, e la politica di austerità che ne è conseguita, è stata una delle cause che ha aggravato la crisi economica del nostro Paese.

Danilo TONINELLI (M5S), nel sottoscrivere, anche a nome dei componenti del gruppo Movimento 5 Stelle della Commissione, l'articolo aggiuntivo Lauricella 19.07, pur non condividendolo pienamente nel merito, ritiene che lo stesso costituisca comunque un miglioramento del testo attuale del provvedimento in discussione ed evidenzia che la scelta di costituzionalizzare il pareggio di bilancio è stata deleteria per l'Italia.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel ritenere opportuno modificare la norma che prevede in Costituzione il principio del pareggio di bilancio e nel sottolineare che sarebbe utile avviare un ragionamento approfondito in Commissione su tale tema, non condivide l'atteggiamento assunto dalla maggioranza volto a rinviare, al momento dell'esame del provvedimento che si svolgerà in Assemblea, la questione sottesa all'articolo aggiuntivo 19.07.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando al collega Bragantini, osserva che la Commissione sta svolgendo un esame ampio e approfondito del progetto di riforma in discussione.

Marco MELONI (PD), nel dichiarare il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo 19.07, ritiene pericoloso rimettere in discussione una conquista del Parlamento italiano, quale quella dell'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio, che, peraltro, a suo avviso, costituisce una condizione per mantenere il nostro Paese all'interno dell'Unione europea.

Alfredo D'ATTORRE (PD), nel ritirare i suoi articoli aggiuntivi 19.03 e 19.04, sottolinea che molte forze politiche, compreso il suo partito, stanno maturando una sensibilità nuova sul tema del pareggio di bilancio in Costituzione. Nel ricordare che il debito pubblico è comunque cresciuto da quando tale principio è stato inserito nella nostra Carta costituzionale, ritiene essenziale tornare alla formulazione precedente dell'articolo 81, anche al fine di permettere all'Italia di assumersi pienamente, di fronte all'Europa, la responsabilità della propria sovranità. Sarebbe, a suo avviso, saggio utilizzare la discussione in Commissione per dare un segnale unitario proveniente, attraverso un atteggiamento patriottico, dalla maggioranza e dall'opposizione che permetta al Governo di assumere nuove iniziative in materia di politica economica in Europa.

Riccardo FRACCARO (M5S), nel condividere il ragionamento svolto dal collega D'Attorre, non comprende le sue conclusioni, poiché non è sufficiente, a suo parere, assumere un atteggiamento blando di fronte a quello che considera un vero e proprio rischio democratico, nonché di crollo economico del nostro Paese. Nell'auspicare che almeno in Assemblea si assumano posizioni nette sul punto, sottolinea che nei momenti di crisi economica non si dovrebbe modificare la Costituzione.

Celeste COSTANTINO (SEL), nel ritenere il dibattito estremamente interessante, ritira per ragioni meramente politiche gli articoli aggiuntivi Marcon 19.011 e 19.012, sui quali ritiene che sarà opportuno svolgere un'ulteriore riflessione nel corso dell'esame in Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che la discussione stia andando verso una direzione non corretta, facendo presente che l'inserimento della clausola del pareggio di bilancio in Costituzione è stato effettuato al fine di rimettere in ordine i disastrosi conti pubblici a causa di un aumento sconsiderato della spesa pubblica.

Emanuele COZZOLINO (M5S) invita ad una riflessione sull'opportunità di proseguire l'*iter* della riforma costituzionale in esame essendovi altre riforme che ritiene siano più utili per la cittadinanza e per il Paese, quali la legge sul conflitto di interessi o sull'antiriciclaggio.

Danilo TONINELLI (M5S) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Lauricella 19.07, fatto proprio dal suo gruppo, sia espressione della volontà di mantenere il nostro Paese all'interno dei principi economici dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 19.07, ritirato dal deputato Lauricella e fatto proprio dai membri della Commissione del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel richiamare le ragioni politiche ed economiche che hanno portato alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione all'obbligo del pareggio di bilancio, ritiene che sia necessario effettuare una valutazione in merito alla possibilità di rendere meno rigido tale vincolo nel corso di particolari crisi economiche.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 19.01.

Riccardo FRACCARO (M5S), in qualità di cofirmatario, interviene a favore dell'articolo aggiuntivo Dadone 19.02. Ricollegandosi a quanto testé affermato dal collega Mazziotti Di Celso, non condivide la sua ricostruzione degli eventi che hanno portato alla modifica dell'articolo 81 della Carta costituzionale, con l'introduzione del vincolo del pareggio di bilancio. Rileva quindi che un Paese sovrano, come l'Italia, non può dipendere da soggetti privati, come le banche, dovendo invece stampare moneta. Sottolinea, tuttavia, che la Banca centrale europea, la quale non è espressione dei cittadini, ha invece prestato soldi a banche private, a basso tasso di interesse, le quali, poi, non le hanno riversate nell'economia. Ritiene quindi che l'Europa non sia un normale Stato, in quanto risente di un evidente deficit democratico, che la porta a rispondere non agli interessi pubblici bensì a quelli privati.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) concorda sulla presenza di un deficit democratico nelle istituzioni europee, e sul fatto che quando è stato istituito l'euro sono stati compiuti alcuni errori. Dopo aver avvertito che bisogna confrontarsi sui fatti e non su astratti concetti teorici, ricorda però come non falliscano solo i soggetti privati, bensì possano fallire anche gli Stati sovrani. Partendo da questa considerazione, rileva che l'Italia, nel recente passato, è andata vicina a tale fallimento, per cui diversi governi, a partire da quelli di Silvio Berlusconi e di Mario Monti, hanno dovuto prendere drastiche decisioni necessitate dalla gravissima crisi che aveva colpito il nostro Paese. Ricorda, altresì, che ciò è avvenuto a causa di una precedente gestione dissennata dell'Italia e che la Banca centrale europea ha prestato, nel recente passato, soldi alle banche affinché queste non fallissero, nel qual caso o i cittadini avrebbero perso i loro risparmi depositati, o si sarebbero dovute nazionalizzare le stesse banche, utilizzando però i soldi dei cittadini europei per evitare il loro *default*.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dadone 19.02.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Naccarato 19.05.

Constata, poi, l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Capezzone 19.013, (*ex* 01.010 *parte ammissibile*): si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte quindi che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro, anche a nome del relatore, presidente Sisto, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20, esprimendo altrimenti parere contrario sugli stessi.

Il ministro Maria Elena BOSCHI, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che gli identici emendamenti Bianconi 20.1 e Lauricella 20.2 e l'emendamento D'Attorre 20.5 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 20.3.

Riccardo FRACCARO (M5S), in qualità di cofirmatario, interviene sull'emendamento Cozzolino 20.4, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 20.4.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra la *ratio* del suo emendamento 20.6, osservando che gli sembra limitativo che il Senato possa disporre inchieste solo su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, impedendo loro di istituire apposite Commissioni d'inchiesta su materie ove vi è la competenza legislativa delle singole regioni, come quelle concernenti il *referendum* e afferenti l'articolo 32 della Carta costituzionale.

Il ministro Maria Elena BOSCHI ricorda che la possibilità anche per il Senato della Repubblica di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non era presente nel testo originario del disegno di legge costituzionale in esame, ed è stata introdotta nel corso dell'esame dello stesso presso l'altro ramo del Parlamento. Aggiunge quindi che è risultato coerente attribuire tale possibilità solo con riferimento a materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, in linea con la funzione di raccordo con le stesse che andrà ad assumere il nuovo Senato. Ricorda infine che è stata sottratta al Senato la competenza legislativa nelle materie afferenti gli articoli 29 e 32 della Carta Costituzionale.

Riccardo FRACCARO (M5S) dopo avere ricordato che rimane comunque l'istituto del *referendum* quale possibile oggetto di inchiesta da parte del Senato, contesta la coerenza complessiva del nuovo articolo 82 della Costituzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, osserva come il nuovo testo dell'articolo 82 della Costituzione abbia privilegiato lo stretto rapporto tra il Senato e le autonomie territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 20.6.

Stefano QUARANTA (SEL) ritira il proprio emendamento 20.11.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Bianconi 20.7.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 20.8.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra la sua proposta emendativa 20.12, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Quaranta 20.12.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra la propria proposta emendativa 20.10, chiedendone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 20.10.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra la *ratio* del suo emendamento 20.9.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 20.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di avere contezza di quali saranno gli emendamenti esaminati nella giornata odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che saranno esaminati nella giornata odierna gli emendamenti riferiti agli articoli 25 e 26.

Riccardo FRACCARO (M5S), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, paventa che non si possano esaminare tutti gli emendamenti prima che il provvedimento approdi all'Aula. Reputa, quindi, prioritario esaminare preliminarmente gli emendamenti maggiormente rilevanti da un punto di vista politico, per esaminare eventualmente di seguito quelli residuali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che, a tal fine, è stato appositamente convocato l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le ore 15 della giornata di domani.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Sisto invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25 del provvedimento.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 025.01, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento D'Ambrosio 25.1.

Stefano QUARANTA (SEL), illustra gli emendamenti Zaccagnini 25.2 e 25.3, di cui è cofirmatario, i quali propongono l'introduzione nell'ordinamento dello strumento della fiducia costruttiva e li ritira.

Andrea GIORGIS (PD), illustra il suo emendamento 25.4, il quale è volto ad introdurre nella Costituzione lo strumento della sfiducia costruttiva. Sottolinea, in primo luogo, come esso sia coerente con il complessivo impianto della riforma costituzionale in discussione e con il sistema maggioritario previsto dalla legge elettorale attualmente all'esame del Parlamento.

Nel rilevare quindi come suddetto emendamento possa contribuire a migliorare il rapporto tra Parlamento e Governo, in termini di maggiore stabilità del Governo stesso, senza passare attraverso la contrazione della rappresentatività del Parlamento, lo ritira in vista di una sua ripresentazione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Ritira, quindi, il proprio emendamento 25.4.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel sostenere le finalità sottese all'emendamento Giorgis 25.4, condivide le ragioni testé espresse dal deputato Giorgis con riferimento all'utilità dell'introduzione dell'istituto della sfiducia costruttiva nell'ordinamento costituzionale italiano.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 25.5, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 25.7.

Enzo LATTUCA (PD), nel ritirare il suo emendamento 25.8, preannuncia l'intenzione di non ripresentarlo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, pur evidenziando come esso fosse coerente con l'assetto complessivo della riforma costituzionale in discussione, essendo volto a contribuire al rafforzamento del ruolo dell'Esecutivo e all'incentivazione della cosiddetta « parlamentarizzazione » delle crisi di Governo.

Michele NICOLETTI (PD), nel ritirare il suo emendamento 25.9, esprime, peraltro, la propria condivisione delle argomentazioni svolte dal deputato Giorgis circa la funzione dell'istituto della sfiducia costruttiva in termini di una maggiore stabilizzazione del rapporto tra Parlamento e Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 25.10.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 25.01, rilevando come esso introduca una misura di trasparenza, in linea con lo spirito di tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, prevedendo che il Parlamento, acquisiti gli elementi necessari, esprima parere sulle nomine dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed elegga i componenti delle Autorità indipendenti. A tale proposito, rileva, come la proposta emendativa in esame potrebbe avere rilevanti effetti benefici per il Paese in termini di attuazione di un metodo realmente meritocratico nell'ambito delle predette nomine.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel preannunciare il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo Toninelli 25.01, sottolinea come lo stesso, pur essendo finalizzato all'introduzione di una misura volta ad una maggiore trasparenza nell'ambito dei procedimenti di nomina dei dirigenti delle amministrazioni statali e delle Autorità indipendenti, comporterebbe il rischio di una maggior confusione e di

un'eccessiva ingerenza del Parlamento nei suddetti procedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Matteo Bragantini, preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo Toninelli 25.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Toninelli 25.01.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 26.

Anche a nome del relatore Fiano, invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 26, tranne che degli articoli aggiuntivi Vargiu 26.02 e sugli identici Bindi 26.01 e Mazziotti Di Celso 26.03, di cui propone l'accantonamento.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dai relatori.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Bianconi 26.2, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Lombardi 26.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Lombardi 26.1.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra il suo emendamento 26.5, il quale propone la giurisdizione del giudice ordinario per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio e dai Ministri e reca la disciplina del conflitto di interessi, prevedendo che la Corte costituzionale possa dichiarare l'incompatibilità di una carica governativa con la titolarità o il controllo di imprese di rilevante consistenza economica, pronunciando al-

trèsì la decadenza dell'interessato dalla carica stessa. Nel ricordare come gli ultimi Governi in carica non siano stati in grado di intervenire sulla disciplina del conflitto di interessi, auspica l'approvazione del suo emendamento 26.5.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Fraccaro 26.5, si domanda per quale ragione la maggioranza non intenda stabilire direttamente nel testo costituzionale i principi fondamentali in materia di incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 26.5.

Riccardo FRACCARO (M5S) invita i relatori a modificare il parere espresso sul suo emendamento 26.4, che si limita a rinviare alla legge per quanto concerne la previsione di disposizioni idonee ad evitare possibili conflitti di interessi tra cariche di governo e l'esercizio di determinate attività.

Stefano QUARANTA (SEL), intervenendo sull'emendamento Fraccaro 26.4, evidenzia che la maggioranza, in maniera contraddittoria, da un lato ritiene che la norma sull'istituto del voto a data certa debba essere prevista direttamente dal testo della Costituzione, dall'altro reputa incongruo che sia la stessa Costituzione a fissare disposizioni fondamentali idonee a

prevenire l'insorgere di conflitti di interessi.

La Commissione respinge l'emendamento Fraccaro 26.4.

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede ai relatori di accantonare il suo emendamento 26.3, per analogia con il contenuto del suo emendamento 13.27, già accantonato, al fine di poterli esaminare congiuntamente. Ritira, altresì, il suo articolo aggiuntivo 26.04.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rileva che, ove non sussistano obiezioni, la richiesta formulata dal deputato Lauricella possa essere accolta, in quanto sussiste un'evidente connessione tra le due proposte emendative richiamate. Ritiene, inoltre, che si potrebbe procedere all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Schullian 26.05, per analogia di materia con gli articoli aggiuntivi Vargiu 26.02, Bindi 26.01 e Mazziotti Di Celso 26.03, già accantonati.

La Commissione acconsente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 26, ad eccezione di quelle accantonate, in ordine alle quali è necessario procedere ad un ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 22.10.**

## ALLEGATO

Revisione della parte seconda della Costituzione (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna).

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 2.

*Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente: Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.*

\* **2. 46.** Lauricella, Lattuca, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Matteo Bragantini.

*Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il primo comma con il seguente: Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.*

\* **2. 47.** Quaranta, Costantino, Scotto.

## ART. 7.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.*

**7. 9.** *(Nuova formulazione)* Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi,

Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi,

Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolizzi, Centemero, Ravetto, Rosato.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 28

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 28

ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 35

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli, concernenti disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane ..... 34

AVVERTENZA ..... 34

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

##### **La seduta comincia alle 13.20.**

**Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.**

**C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri si è conclusa l'indagine conoscitiva sul provvedimento in oggetto. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 12 gennaio 2015. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*) e che le sedute di questa settimana sono dedicate agli interventi sul complesso degli emendamenti.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, osserva come sia stato presentato un numero cospicuo di emendamenti basati su impostazioni anche molto diverse tra loro, ciò che dimostra come, nonostante la sintesi operata con la redazione del testo base, permangano ancora diversità di vedute, talvolta molto marcate. Gli interventi volti ad illustrare gli emendamenti, pertanto, saranno importanti per identificare gli elementi sui quali tentare una mediazione, tenendo conto che da parte sua vi è la massima disponibilità a contemperare il diritto della madre a mantenere l'anonimato con il diritto del figlio, altrettanto meritevole di tutela e supportato dalle pronunce della CEDU e della Corte Costituzionale, a conoscere le proprie origini. Ovviamente trovando delle modalità che assicurino ad entrambi i diritti una tutela avanzata, moderna e attenta alle numerose e delicate questioni coinvolte.

Michela MARZANO (PD) ritiene che con il testo base presentato dal relatore sia stato fatto un ottimo lavoro e precisa come i suoi emendamenti siano volti sono ad apportarvi delle minime correzioni. Ricorda come sia la Corte EDU che la Corte Costituzionale abbiano rilevato un'asimmetria tra il diritto della donna a conservare l'anonimato e quello dei figli non riconosciuti ad accedere alle proprie origini.

Chiarisce che i suoi emendamenti sono volti a precisare che possano accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici l'adottato e il figlio nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, raggiunta la maggiore età, e che la domanda possa essere sempre presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza o del luogo di nascita del figlio. Si estende, quindi, la legittimazione

dell'accesso alle origini, attribuendola al figlio maggiorenne di una donna che abbia fatto ricorso al parto anonimo, anche se questa non abbia revocato l'anonimato, e si estende la possibilità di presentare la relativa domanda prevedendo una competenza territoriale alternativa. Si prevede un meccanismo che consente, entro un anno dal parto anonimo, di effettuare il riconoscimento del figlio da parte di colui che assuma di essere il padre biologico. Si propone, infine, di prevedere che i sanitari che assistono al parto e raccolgono la dichiarazione di anonimato materno informino la donna delle conseguenze che tale decisione produce nei riguardi suoi e del nato, e raccolgano i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, di cui il figlio ha accesso ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Osserva come tutti sembrino d'accordo sul fatto che occorra riequilibrare il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le sue origini, ma sottolinea come il problema sia quello di stabilire da quale soggetto debba provenire l'istanza, precisando come a suo giudizio sia logico che la domanda debba provenire dal figlio.

Antimo CESARO (SCpI) illustra il suo emendamento 1.5 e rileva come il testo base, alla lettera a), introduca una disparità di trattamento ingiustificabile tra situazioni soggettive identiche: il diritto fondamentale della persona a conoscere le proprie origini, ivi compresa l'identità materna, in caso di ripensamento della madre sulla decisione di anonimato. Per il figlio non riconosciuto alla nascita (ossia il nato da parto anonimo) si accorda tutela a questo diritto solo in caso di revoca del segreto per iniziativa materna, escludendo l'interpello su istanza del figlio. Ciò perpetua proprio quella lesione che la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 ha ritenuto incostituzionale. La limitazione riguardante l'età espone a censure di incostituzionalità e violazione delle

convenzioni internazionali, come sottolineato dal giudice Monica Velletti e dai professori Cesare Massimo Bianca e Arnaldo Morace Pinelli. La Commissione ha evidenziato la necessità di superare quel paternalismo giuridico che impedisce alla persona adulta di esercitare un proprio diritto fondamentale, scaricando sulla legge la protezione di interessi né certi né dimostrabili alla stabilità affettiva della famiglia adottiva. Infine, la discrasia tra Tribunale dei minorenni del luogo di residenza o luogo di nascita rappresenta una irragionevole duplicazione di competenze territoriali, che introduce difficoltà di coordinamento tra strutture e rischio di contemporanea litispendenza giudiziale. È preferibile radicare la competenza presso un unico ufficio, il Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, scelta che sembrerebbe più ragionevole, trattandosi dell'ufficio che dispone del fascicolo completo dell'adozione. In tal senso è orientato anche il suo emendamento 1.54.

Quanto al suo emendamento 1.28, precisa come questo sia volto ad evitare che si vanifichi la previsione di ripensamento su interpello del figlio, ove questo sia impedito dalla concreta impossibilità di rintracciare la donna, condizione equiparabile al decesso, o di raccogliere un suo ripensamento consapevole, che non può essere delegato al tutore o all'amministratore di sostegno, in quanto diritto personalissimo che involge situazioni soggettive di particolare delicatezza, nelle quali comunque la comunicazione dell'identità al figlio non potrebbe danneggiare la madre, appunto perché versa in condizioni di incapacità di discernimento.

Daniele FARINA (SEL) precisa come il suo gruppo abbia presentato pochi emendamenti, tutti soppressivi di parti cospicue del testo. Manifesta, infatti, forti perplessità sul testo e sulla necessità di intervenire sulla normativa vigente con una modifica così incisiva.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ribadisce come l'intervento normativo sia reso necessario dalle pronunce in materia

della Corte EDU e della Corte Costituzionale. Quest'ultima, in particolare, ha stabilito che l'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 è parzialmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'interpello. Attualmente, pertanto, i tribunali per i minorenni procedono all'interpello in modo autonomo e discrezionale. È dunque evidente la necessità di un intervento normativo, che prenderà forma con una soluzione di compromesso volta a bilanciare ed equilibrare i diritti in questione.

Vanna IORI (PD) ritiene che non sarà semplice raggiungere una soluzione di compromesso. Illustra quindi il suo emendamento 1.41, volto a riformulare il comma 7-*bis* nel senso di sopprimere la generica espressione « senza formalità » ed a prevedere con esattezza chi debba contattare la madre ed in che modo debba farlo. Il tribunale per i minorenni, segnatamente, avvalendosi di personale professionalmente qualificato dei servizi socio-educativi, contatta l'istante al fine di informarlo, mediante uno o più colloqui facoltativi, sulle conseguenze giuridiche della procedura e sulle difficoltà connesse a una eventuale nuova situazione familiare della madre. Il medesimo tribunale, trascorsi 60 giorni dal deposito, prende informazioni sulla situazione della madre e la contatta, con modalità che assicurano la massima riservatezza, individuando i modi, i luoghi e i tempi più idonei, tramite i servizi sociali, ove possibile coadiuvati da mediatori familiari o servizi consultoriali, attraverso più colloqui, anche telefonici, per verificare se intenda mantenere l'anonimato. L'istanza, che deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio, è sempre revocabile.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda come la legislazione italiana in materia di famiglia e di minori sia tra le più avanzate in Europa e come la Corte Costituzionale non abbia dichiarato l'inutilità delle norme in esame ribadendo, anzi, alcuni imprescindibili concetti, quale in partico-

lare la tutela del parto anonimo. D'altra parte sottolinea come sia difficile definire il contenuto del diritto all'identità, che per qualcuno è la ricerca delle proprie origini e della propria storia, mentre si va sempre più affermando l'idea di una persona connotata dal luogo in cui si costruisce la propria vita e i propri affetti. Riservandosi di intervenire puntualmente in seguito per illustrare le sue proposte emendative, precisa di ritenere che nel riequilibrare il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le sue origini, l'istanza debba provenire dalla donna.

Michela MARZANO (PD) ribadisce come, a suo giudizio, debba provenire dal figlio l'iniziativa che porterà all'accesso alle origini e chiarisce di non ritenere che le origini possano essere ridotte al mero aspetto genetico, trattandosi di ricostruire una parte della storia delle persone. Osserva che, di fatto, con il parto anonimo il bambino venga abbandonato e non ritiene che introdurre una normativa che consenta di revocare l'anonimato possa essere in alcun modo interpretato come un atto che sottragga o diminuisca un diritto della donna.

Daniele FARINA (SEL) ritiene al contrario che la normativa in esame possa avere effetti estremamente deleteri sulle scelte che le donne potranno compiere al momento del parto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene necessari alcuni chiarimenti sulle ragioni dell'intervento normativo.

In primo luogo la Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 25 settembre 2012 (Godelli vs Italia) esprime un giudizio negativo circa l'irretrattabilità dell'anonimato, prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione EDU. Secondo la Corte, il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di «vita privata» che comprende aspetti importanti dell'identità personale di cui fa parte l'identità dei genitori. L'articolo 8 della Convenzione tutela un diritto all'identità ed allo svi-

luppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili ed il mondo esterno. A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, ad ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori. La nascita, e in particolare le circostanze di quest'ultima, rientra nella vita privata del bambino, e poi dell'adulto, sancita dall'articolo 8 della Convenzione che trova così applicazione nel caso di specie. L'articolo 8 della Convenzione non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da ingerenze che possano pregiudicare il diritto alla vita familiare, ma impone obblighi positivi di adozione di misure che assicurino tale rispetto anche nei rapporti tra individui. La discrezionalità degli Stati su tale aspetto trova il proprio limite nella equa ponderazione dell'interesse di tutelare la salute della madre e del minore durante la gravidanza ed il parto e di evitare aborti clandestini o abbandoni selvaggi, da un lato, e dell'interesse del figlio a conoscere le proprie origini biologiche, dall'altro. Tale limite è stato violato dallo Stato italiano, in cui è stata data prevalenza assoluta al diritto all'anonimato, senza consentire né la reversibilità dello stesso per volontà della madre appositamente interrogata né di accedere alle informazioni non identificative sulle origini in stretta correlazione con la scelta dell'anonimato al momento della nascita. La Corte ritiene quindi che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa ed abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato.

Sulla disciplina dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge 184 del 1983, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza

– la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato.

Con tale sentenza, che viene posta a disposizione di tutti i commissari, la Corte ha invece ritenuto che «una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla «genitorialità giuridica» può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla «genitorialità naturale»: ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'articolo 2 Cost. In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una «genitorialità giuridica», con effetti inevitabilmente stabilizzati *pro futuro*, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla «genitorialità naturale»: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta».

La Corte costituzionale – in tal modo accedendo alle conclusioni della citata sentenza *Godelli vs Italia* della CEDU – ritiene che il *vulnus* ai principi costituzionali sia rappresentato dalla irreversibilità del segreto. Sarà compito del legislatore, conclude la Corte, «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo».

Evidenzia, dunque, come il testo base non sia altro che una forma minimale di recepimento dei principi enunciati in queste sentenze e come il dibattito in Commissione non possa assolutamente prescindere dalle citate pronunce giurisprudenziali. In particolare, occorre considerare che la sentenza della Corte Costituzionale ha già determinato un cambiamento della normativa vigente e che, allo stato, i giudici possono procedere in modo autonomo e discrezionale, come correttamente rilevato dal relatore, all'interpello della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Illustra quindi il proprio emendamento 1.16, del quale è cofirmataria la collega Giuliani, che costituisce una possibile evoluzione del testo base, una mera ipotesi di lavoro con la quale si intende contribuire al dibattito in Commissione e che dovrà essere valutata con attenzione.

In particolare, la riformulazione del comma 1, lettera c) ribadisce il principio il principio dell'anonimato, facendo salve, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale, le modalità attraverso cui il giudice verifica il perdurare di tale anonimato. Peraltro è importante sottolineare che il dato relativo all'anonimato della madre o la sua revoca andrebbe qualificato come «dato sensibile» ai sensi del Codice privacy, questo al fine di innalzarlo ad un livello di tutela di gran lunga superiore a quello dei dati comuni, soprattutto poiché questo dato è trattato da soggetti pubblici.

Nel riformulare il comma 1, lettera d) si prevede che la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata può revocare tale dichiarazione in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale registra tale volontà. A tal fine è istituito presso il Garante un apposito registro denominato «Registro delle identità materne», consultabile dal solo Garante. La comunicazione da parte della madre, sempre revocabile dalla stessa, deve contenere il nome e cognome della dichiarante, l'indirizzo di residenza della dichiarante, il luogo,

l'anno, il mese e il giorno del parto, il sesso del figlio, nonché le modalità preferenziali di contatto da parte del Garante.

L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita può, nel rispetto dei limiti di età previsti dal comma 5, richiedere al tribunale per i minorenni del luogo di residenza di conoscere l'identità della donna che lo ha partorito. A tal fine il tribunale trasmette l'istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, sulla base delle informazioni ivi contenute, procede ad identificare la donna, contattando la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati che abbiano prestato assistenza alla donna in occasione del parto ovvero, laddove non sia conosciuto il luogo dove è avvenuta la nascita, gli uffici anagrafici presso cui è stata resa la dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Una volta identificata la donna ai sensi del comma precedente, il Garante verifica se questa sia iscritta o meno all'interno del Registro di cui al comma 7-bis. Nel caso in cui il nominativo della donna sia presente all'interno del Registro, il Garante comunica l'identità della donna e la sua iscrizione nel Registro al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui il nominativo della donna non sia presente nel Registro, il Garante, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, procede a contattare la donna e la interpella, attraverso procedure che assicurino la massima riservatezza, per verificare se questa intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Nel caso in cui la donna non intenda mantenere l'anonimato, il Garante comunica l'identità della donna e la sua volontà al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui la donna intenda mantenere l'anonimato ovvero sia deceduta, il Garante comunica tale volontà o l'avvenuto decesso al Tribunale per i minorenni, il quale adotta i provvedimenti di competenza.

Fabrizia GIULIANI (PD) rileva come il testo base adottato dalla Commissione abbia suscitato già molte discussioni, ritenendo però possibile compiere un passo in avanti. Sottolinea come, soprattutto in una materia così delicata, la politica abbia la responsabilità di operare sintesi e fornire soluzioni. Ritiene che la questione in esame non debba essere valutata come uno scontro tra diritti, ma come l'occasione di approntare un'adeguata tutela in una dimensione di relazione. Si tratta infatti di tutelare decisioni che avvengono in situazioni di criticità e di offrire la possibilità di ritrovare una relazione importante per la persona.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, chiarisce come non vi sia alcuna intenzione di disconoscere il parto anonimo né la tutela dell'anonimato della madre. Vi è, tuttavia, l'esigenza di dare una risposta equilibrata alla questione posta dalla Corte costituzionale e di superare una situazione di incertezza normativa.

Illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.02 volto a prevedere che al momento del parto anonimo la donna venga informata della facoltà di revocare senza limiti di tempo la dichiarazione di non voler essere nominata.

Rileva come l'emendamento Morani 1.9, che legittima all'accesso anche il figlio nato in seguito all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ponga una questione che esula dal tema dell'identità biologica.

Conclude evidenziando la necessità di esplicitare meglio quali siano i dati sanitari e come debbano essere raccolti.

Michela MARZANO (PD) considera interessante l'emendamento Ferranti 1.16, anche se esprime perplessità sull'attribuzione di ulteriori compiti al Garante per la protezione dei dati personali, che non sarebbe un organismo specificamente deputato ai compiti in questione, analogo a quello presente in Francia. Con riferimento ai dati anamnestici, ricorda come

su quelli non identificativi sia già consentito l'accesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 dicembre 2014.*

**Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli, concernenti disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40. alle 15.30.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.*

*C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Revisione della parte seconda della Costituzione.*

*C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.*

*Atto n. 117.*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**

## EMENDAMENTI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

## ART. 1.

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 183 sono apportate [e seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata»;

b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio»;

c) il comma 7 è sostituito con il seguente:

«7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma i del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta, La revoca può essere sempre resa dalla madre biologica ad un notaio o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del figlio proprio nato.

All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30

comma i del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle, notizie sulle origini da parte del nato;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*7-bis.* Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino a massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali degli enti locali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio, il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito della presente procedura.

**1. 1. Santerini.**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*la lettera a) è sostituita come segue:* al comma 5 le parole «l'adottato» sono sostituite dalle seguenti «l'adottato, o il fi-

glio, anche nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, raggiunta la maggiore età »;

*la lettera h) è sostituita come segue:* al comma 5, il periodo « può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica » è sostituito con il seguente « ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica del minore nato da donna che ha manifestato la volontà di non essere nominata si applica il disposto del quarto comma;

*alla lettera c) dopo le parole:* sia deceduta *inserire:* o risulti irreperibile ovvero incapace di intendere o di volere.

#### 1. 2. Sarro.

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

a) l'adottato o il figlio nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza può essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza o del luogo di nascita del figlio. L'accesso alla informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.

#### 1. 3. Marzano.

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della di-

chiarazione della madre di non volere essere nominata, raggiunta la maggiore età, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

#### 1. 4. Binetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'adottato, o il figlio anche nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano a sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Ove sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, si applica il disposto del quarto comma. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita, L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.

*Conseguentemente, sopprimere la lettera b).*

#### 1. 5. Antimo Cesaro.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 5 le parole: « l'adottato » sono sostituite dalle seguenti: « L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della donna che si è avvalsa del diritto a non voler essere nominata, ».

#### 1. 6. Rossomando.

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 5 le parole: « L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel

caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata » sono sostituite dalle seguenti: « Il nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**1. 7. Marzano.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 5 le parole: « L'adottato » sono sostituite dalle seguenti: « L'adottato, o il nato da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**1. 8. Bossa.**

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: alla nascita inserire le seguenti: nonché il figlio nato in seguito all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.*

**1. 9. Morani.**

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: della dichiarazione della madre aggiungere la seguente: biologica.*

**1. 10. Santerini.**

*Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) al comma 5 le parole « può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica » sono sostituite dalle seguenti: « può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici ».

**1. 11. Marzano.**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) al comma 5, le parole: « l'età di venticinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età ».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 12. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Turco, Sarti.**

*Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) al comma 5 le parole: « raggiunta l'età di venticinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « raggiunta la maggiore età ».

**1. 13. Marzano.**

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).*

**1. 14. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 15. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.**

*Al comma 1, sostituire le lettere da b) a d) con le seguenti:*

b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il soggetto che si avvale dell'accesso alle informazioni con le modalità previste dal presente articolo noti è legittimato alle azioni di stato né ha diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio derivanti dal fatto della procreazione. »;

h-bis) al comma 6, premettere le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi da 7 a 7-quater »;

c) il comma 7 è sostituito con il seguente:

« 7. L'accesso alle informazioni di cui ai commi 5 e 6 non è consentito nei con-

fronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, fatto salvo quanto previsto dai commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* del presente articolo. La dichiarazione della madre di non voler essere nominata e la revoca di tale dichiarazione, costituiscono dati sensibili in quanto idonei a rivelare convinzioni di altro genere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. »;

*d*) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. La madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 può revocare tale dichiarazione in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale registra tale volontà. A tal fine è istituito presso il Garante un apposito registro denominato « Registro delle identità materna », consultabile dal solo Garante per le finalità di cui al presente comma e ai commi 7-*ter* e 7-*quater* del presente articolo. La comunicazione da parte della madre, sempre revocabile dalla stessa, deve contenere il nome e cognome della dichiarante, l'indirizzo di residenza della dichiarante, il luogo, l'anno, il mese e il giorno del parto, il sesso del figlio, nonché le modalità preferenziali di contatto da parte del Garante.

7-*ter*. L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita può, nel rispetto dei limiti di età previsti dal comma 5, richiedere al tribunale per i minorenni del luogo di residenza di conoscere l'identità della donna che lo ha partorito. A tal fine il tribunale trasmette l'istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, sulla base delle informazioni ivi contenute, procede ad identificare la donna, contattando la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati che abbiano prestato assistenza alla donna in

occasione del parto ovvero, laddove non sia conosciuto il luogo dove avvenuta la nascita, gli uffici anagrafici presso cui è stata resa la dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

7-*quater*. Una volta identificata la donna ai sensi del comma precedente, il Garante verifica se questa sia iscritta o meno all'interno del Registro di cui al comma 7-*bis*. Nel caso in cui il nominativo della donna sia presente all'interno del Registro, il Garante comunica l'identità della donna e la sua iscrizione nel Registro al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui, il nominativo dalla donna non sia presente nel Registro, il Garante, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, procede a contattare la donna e la interpella, attraverso procedure che assicurino la massima riservatezza, per verificare se quella intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Nel caso in cui la donna non intenda mantenere l'anonimato, il Garante comunica l'identità della donna e la sua volontà al tribunale per i minorenni, il quale procede secondo le modalità di cui al comma 6. Nel caso in cui la donna intenda mantenere l'anonimato ovvero sia deceduta, il Garante comunica tale volontà o l'avvenuta deceduto al Tribunale per i minorenni, il quale adotta i provvedimenti di competenza ».

#### 1. 16. Ferranti, Giuliani.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) l'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita. Può essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non voler essere nominata, » con le seguenti:*  
« L'istanza può essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di resi-

denza o del luogo di nascita del figlio o al tribunale per i minorenni del luogo ».

**1. 17.** Marzano.

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) al comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: « Può essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non voler essere nominata. L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà dritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio. In mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, la richiesta è improcedibile. La rivelazione, anche parziale, dei dati conseguente all'istruttoria promossa da tribunale integra il reato di cui all'articolo 326 del codice penale. ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1. 18.** Centemero.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 5 le parole « l'istanza deve essere presentata al tribunale, per i minorenni del luogo di residenza » sono sostituite con le seguenti: l'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, anche nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non valere essere nominata ». Aggiungere, infine, il seguente periodo: « L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà dritta a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio ».

**1. 19.** Bossa.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: « L'accesso alle informa-

zioni non legittima azioni di stato né da dritti a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio. ».

**1. 20.** Rossomando.

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

alla lettera b), dopo le parole: « del luogo di nascita del figlio » aggiungere le seguenti: « ovvero di residenza della madre »;

alla lettera c), sostituire le parole: « ovvero sia deceduta » con le seguenti: « L'accesso non è consentito nel caso in cui la madre sia deceduta »;

alla lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente: « Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi del comma 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita nel caso in cui la madre abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 306, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza della madre ovvero di nascita del figlio ».

**1. 21.** Zan, Piazzoni.

*Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: di nascita del figlio inserire le seguenti: ovvero di residenza della madre.*

**1. 22.** Campana, Rossomando.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui la madre revochi la dichiarazione di non voler essere nominata, il tribunale, valutate le ragioni poste a fondamento della richiesta e le situazioni di fatto ad essa*

connesse, anche con riferimento alla personalità del richiedente, decide sulla richiesta. In caso di rigetto della stessa, la decisione non è impugnabile e i relativi atti vengono sottoposti a segretezza.

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Ai procedimenti avviati su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, hanno facoltà di partecipare, mediante il deposito di scritti difensivi, i genitori adottivi del richiedente. A tal fine il tribunale provvede alla comunicazione dell'istanza nei loro confronti. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio».

**1. 23.** Centemero.

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi:* Nel caso in cui la madre revochi la dichiarazione di non voler essere nominata, il tribunale, valutate le ragioni poste a fondamento della richiesta e le situazioni di fatto ad essa connesse, anche con riferimento alla personalità del richiedente, decide sulla richiesta. In caso di rigetto della stessa, la decisione non è impugnabile e i relativi atti vengono sottoposti a segretezza.

**1. 24.** Centemero.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale e successorio.

**1. 25.** Santerini.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:*

*b-bis)* al comma 4 si aggiunga alla fine: «le stesse informazioni possono es-

sere richieste anche quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace di agire da chi ne abbia la legale rappresentanza.

**1. 26.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1. 27.** Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il comma 7 è sostituito con il seguente:

«7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta o risulti irreperibile o incapace di intendere e di volere. E in ogni caso, al raggiungimento del quarantesimo anno di età del figlio, il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelli di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e psicologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie e a trasmetterle all'interessato. La revoca può essere sempre resa dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio».

**1. 28.** Antimo Cesaro.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire, ove ricorra, la parola: madre con la seguente: donna.*

**1. 29.** Rossomando.

*All'articolo 1, comma 1, la lettera c), le parole: ovvero sia deceduta sono soppresse.*

**1. 30.** Centemero.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole:* ovvero sia deceduta con le seguenti: L'accesso non è consentito nei caso in cui la madre sia deceduta.

**1. 31.** Campana, Rossomando.

*Alla lettera c) dell'articolo 1 della Proposta di testo base dopo:* deceduta aggiungere: o risulti irreperibile o incapace di intendere e di volere.

**1. 32.** Bossa.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La revoca può essere sempre resa dalla donna ad un Ufficiale di Stato Civile che provvederà a trasmetterla all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita del suo nato.

**1. 33.** Rossomando.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole:* La revoca può essere sempre resa inserire le seguenti: , senza formalità.

**1. 34.** Marzano.

*Al comma 1 lettera c) sostituire le parole:* all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio con le seguenti: biologica ad un notaio o ad un Ufficiale di stato civile che provvederà a trasmetterla all'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del proprio nato. All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle notizie sulle origini da parte del nato.

**1. 35.** Santerini.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* e in ogni caso al raggiungimento del quarantesimo anno di età. Il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelle di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie trasmissibili e le cause dell'eventuale decesso e a trasmetterle all'interessato.

Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 possono essere esercitate dai suoi discendenti dopo la sua morte.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sanitari che assistono al parto e raccolgono la dichiarazione di anonimato materno informano la donna delle conseguenze che tale decisione produce nei riguardi suoi e del nato, e raccolgono i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, cui il figlio ha accesso ai sensi dell'articolo 93, 3° comma, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**1. 36.** Bossa.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine:* Le facoltà attribuite al figlio possono essere esercitate dai suoi discendenti, dopo la sua morte.

**1. 37.** Marzano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1. 38.** Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

*Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

«7-bis. Su istanza della persona non riconosciuta alla nascita, nel caso in cui la

donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza del parto abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, la contatta. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del richiedente ».

**1. 39.** Rossomando.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis è sostituito con il seguente: Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, a il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso in cui la madre abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi dell'Autorità nazionale della *privacy*, contatta la madre senza notifica alcuna. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza della madre ovvero di nascita del figlio. L'istanza può essere presentata una sola volta ».

**1. 40.** Campana, Rossomando.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale

per i minorenni, avvalendosi di personale professionalmente qualificato dei servizi socio-educativi, contatta l'istante al fine di informarlo, mediante uno o più colloqui facoltativi, sulle conseguenze giuridiche della procedura e sulle difficoltà connesse a una eventuale nuova situazione familiare della madre. Il medesimo tribunale per i minorenni, decorsi 60 giorni dal deposito, prende informazione sulla situazione attuale della madre e la contatta, con modalità che assicurino la massima riservatezza, individuando i modi, i luoghi e i tempi più idonei, tramite i servizi sociali, ove possibile coadiuvati da mediatori familiari o servizi consultoriali, attraverso più colloqui, anche telefonici, per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio ed è sempre revocabile ».

**1. 41.** Iori.

*Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 7-bis, sostituire le parole: in mancanza con le seguenti: in caso e sostituire le parole: mantenere l'anonimato con le seguenti: confermare la revoca dell'anonimato.*

**1. 42.** Giorgis, Roberta Agostini.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se

intenda confermare la revoca dell'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio ».

**1. 43.** Centemero.

*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre biologica di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali degli enti locali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito della presente procedura.

**1. 44.** Santerini.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole:* Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata *con le seguenti:* Su istanza dei soggetti legittimati a chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano le proprie origini.

**1. 45.** Marzano.

*Al comma 1, lettera d), comma 7-bis, dopo le parole:* con modalità che assicurino la massima riservatezza *aggiungere le seguenti:* definite con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il decreto di cui al comma 1, lettera d), comma 7-bis, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

**1. 46.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

*Al comma 1, lettera d), comma 7-bis, dopo le parole:* con modalità che assicurino la massima riservatezza *aggiungere le seguenti:* sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

**1. 47.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

*Al comma 1, lettera d), comma 7-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Nel caso di diniego da parte della madre, il Tribunale autorizza l'accesso alle sole informazioni riguardanti il carattere sanitario, le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

**1. 48.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

*Al comma 1 lettera d), comma 7-bis dopo il primo periodo inserire il seguente:* Nei casi in cui non si riesca ad ottenere la revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale autorizza, comunque, l'accesso alle informazioni riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili, senza che siano resi noti dati sensibili che con-

sentano di risalire alla identità personale della madre.

- 1. 49.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole:* L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio *con le seguenti:* L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza ovvero al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio.

- 1. 50.** Marzano.

*Al comma 1, lettera d), le parole:* luogo di residenza del figlio *sono sostituite dalle seguenti:* luogo di nascita del figlio.

- 1. 51.** Antimo Cesaro.

*All'articolo 1, comma 1, alla lettera d), capoverso comma 7-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi:* Ai procedimenti avviati su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, hanno facoltà di partecipare, mediante il deposito di scritti difensivi, i genitori adottivi del richiedente, A tal fine il tribunale provvede alla comunicazione dell'istanza nei loro confronti. L'istanza deve essere presentata al tribunale dei minorenni del luogo di residenza dei figlio.

- 1. 52.** Centemero.

*Al comma 1 lettera d), comma 7-bis infine inserire i seguenti periodi:* Ai fini del presente articolo, con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituito un Registro nazionale per la raccolta dei dati attinenti alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, nonché eventuali malattie di carattere ereditario.

Laddove possibile, in detto registro dovranno essere inseriti anche i dati, di cui

al precedente comma, relativi alle madri che vengano contattate dai servizi sociali, con la procedura di cui sopra, per verificare che continui a sussistere la volontà di mantenere l'anonimato.

- 1. 53.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Turco, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

*d-bis)* sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 7-bis possono essere esercitate dai suoi diretti discendenti dopo la sua morte »;

*d-ter)* dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

« 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le strutture sanitarie sono tenute a provvedere alla raccolta dei dati anamnestici e sanitari delle donne che si avvalgono della facoltà di non riconoscere il proprio figlio ».

« 10. Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente sul luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al richiedente. Il nato assume lo stato di figlio riconosciuto dal solo richiedente ».

- 1. 54.** Antimo Cesaro.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* il comma 8 è sostituito dai seguente: « Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro un anno dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da

donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei Minorenni del luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio. L'istanza costituisce riconoscimento del figlio anche in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2 ».

**1. 55.** Marzano.

*Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis)* dopo il comma 8 è inserito il seguente: « I sanitari che assistono al parto e raccolgono la dichiarazione di anonimato materno informano la donna delle conseguenze che tale decisione produce nei riguardi suoi e del nato, e raccolgono i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, cui il figlio ha accesso ai sensi dell'articolo 93, 3° comma, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ».

**1. 56.** Marzano.

*Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis)* dopo il comma 8 è inserito il seguente: « In difetto di revoca, il figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata, se sussistono gravi e comprovati motivi a tutela della propria salute psico-fisica, ha accesso alle informazioni sull'identità materna ».

**1. 57.** Marzano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* al comma 5 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire:

« raggiunta l'età di venticinque anni » con « raggiunta la maggiore età ».

**1. 58.** Bossa.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* al comma 5 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire: « se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica » con « Ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica si applica il disposto del quarto comma ».

**1. 59.** Bossa.

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* al comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, cancellare il « non » dopo informazioni.

**1. 60.** Bossa.

*Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* aggiungere il seguente comma 9 all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184:

« 9. Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro un anno dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente sul luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al richiedente. L'istanza costituisce riconoscimento del figlio, anche eventualmente in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 7 e il nato

assume lo dello stato di figlio non matrimoniale riconosciuto del solo richiedente ».

**1. 61.** Bossa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 2. In via transitoria, il figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata prima dell'entrata in vigore della presente legge, ha accesso alle informazioni sull'identità materna al compimento del quarantesimo anno di età, ovvero anche anteriormente in ragione di comprovate ragioni attinenti la sua salute psico-fisica, in conseguenza della indisponibilità di dati anamnestici e sanitari della donna ».

**1. 62.** Sarro.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

b) all'articolo 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Il Garante cura la tenuta del « Registro delle identità materne », ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

c) all'articolo 156, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: « e-bis) l'organizzazione e il funzionamento del « Registro delle identità materne » di cui all'articolo 154, comma 2-bis nonché le modalità con cui assicurare la massima riservatezza nelle procedure di cui all'articolo 28, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

**1. 01.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2.

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La donna viene edotta, anche in forma scritta, della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

**1. 02.** Il Relatore.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo del III Reparto dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. B. A. Gianni Candotti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni nn. 7-00223 Artini, 7-00376 Sammarco e 7-00380 Scanu sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica Predator ..... 47

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 47

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. Testo base C. 2674 Governo e abbinata (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 48

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 50

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 dicembre 2014.*

**Audizione informale del Capo del III Reparto dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. B. A. Gianni Candotti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni nn. 7-00223 Artini, 7-00376 Sammarco e 7-00380 Scanu sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica Predator.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.**

**C. 2428 Carlo Galli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 ottobre scorso la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati alla proposta di legge in titolo, approvandone alcuni, e che il nuovo testo

della stessa proposta di legge è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione del rispettivo parere.

Avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione e che le Commissioni Giustizia, Attività produttive e Lavoro hanno espresso parere favorevole.

Nel rilevare che non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, esprime rammarico per tale circostanza e formula l'auspicio che, essendosi ormai chiusa la sessione di bilancio, la V Commissione si pronunci quanto prima sul provvedimento, in modo che l'*iter* in sede referente possa concludersi rapidamente, secondo le esigenze manifestate a suo tempo da questa Commissione.

Preannuncia, quindi, che, se l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà d'accordo, scriverà al presidente della Commissione Bilancio per sollecitare l'espressione del parere.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, concorda pienamente con le considerazioni svolte dal presidente, sottolineando come siano trascorsi due mesi dalla richiesta del parere e come l'interesse per una rapida conclusione del provvedimento, possibilmente anche attraverso il ricorso alla sede legislativa, sia condiviso da tutti i gruppi della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

**La seduta comincia alle 15.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.**

**Testo base C. 2674 Governo e abbinata.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 – sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri – ricorda che all'inizio della legislatura è stata presentata una proposta di legge, di analogo contenuto, a prima firma dell'onorevole Marietta Tidei e che la stessa deputata ha anche presentato un'interrogazione a risposta immediata, svolta nella seduta del 13 novembre 2013, per chiedere al Governo chiarimenti sulle ragioni dei ritardi nella presentazione di un disegno di legge di ratifica della Convenzione.

Segnala, quindi, che la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate – attualmente firmata da 94 Stati e ratificata da 43 Paesi, di cui 8 appartenenti all'Unione europea – è stata predisposta da un gruppo di lavoro istituito dall'allora Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, con lo scopo di elaborare sul piano internazionale uno strumento normativo vincolante per la protezione delle persone dal fenomeno delle sparizioni forzate. Rileva, quindi, che l'assenza di un meccanismo specifico a livello internazionale, volto a proteggere le vittime e a punire i colpevoli di sparizioni ha rappresentato per lungo tempo una lacuna nel diritto internazionale, le cui norme non prendevano in considerazione il fenomeno in modo diretto e completo (ad esempio, le

Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli – ratificati anche dall'Italia, che ne ha recepito i contenuti nel codice penale militare di guerra – disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra).

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate si caratterizza, invece, per l'approccio globale a tale fenomeno, proponendosi di combatterlo in ogni sua forma e non solo al ricorrere di determinati presupposti, quali l'esistenza di un conflitto armato o la configurabilità di un attacco generalizzato e sistemico nei confronti della popolazione civile.

Passando al contenuto della Convenzione, segnala che questa si compone di un Preambolo e di 45 articoli suddivisi in 3 capitoli.

Le sparizioni forzate, che l'articolo 2 della Convenzione individua in pratiche quali l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato – e, quindi, anche dal personale appartenente alle Forze armate – e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani.

Per arginare tale pratica, la Convenzione introduce, all'articolo 4, l'obbligo per gli Stati parte di prevedere all'interno della legislazione nazionale una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate. Inoltre, l'articolo 5 del nuovo strumento internazionale definisce il ricorso generalizzato e sistematico alle sparizioni forzate come « crimine contro l'umanità ».

Al fine di combattere questa prassi criminale, è altresì stabilito all'articolo 6 che ogni Stato parte debba prendere tutte le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata.

Fa presente, inoltre, che altre disposizioni della Convenzione impongono agli Stati parte di assicurare che il proprio

sistema legale preveda pene severe in caso di condanna ed il diritto alla riparazione per le vittime di sparizione forzata; di vietare in modo assoluto qualsiasi tipo di detenzione segreta; di evitare qualsiasi atto che comporti il trasferimento di una persona in uno Stato dove potrebbe essere sottoposta a sparizione forzata; di prevedere una protezione speciale a tutela dei minori che siano stati sottoposti a sparizione forzata e dei minori figli di persone vittime di sparizione forzata, allo scopo di preservarne l'identità e di evitare adozioni illegali; di assicurare ogni sforzo per rintracciare e liberare le persone scomparse; di garantire alle vittime il diritto di conoscere la verità sulle circostanze della sparizione forzata, sullo svolgimento e sui risultati dell'inchiesta, nonché sulla sorte della persona scomparsa e, infine, di attuare l'obbligo di continuare le ricerche fino a che divenga nota la sorte della persona scomparsa.

Evidenzia, quindi, che il capitolo II della Convenzione è dedicato all'istituzione di un Comitato di esperti incaricato di controllare l'applicazione della Convenzione ed eventualmente di esaminare casi individuali, composto da dieci esperti nel settore dei diritti umani eletti dagli Stati parte. Lo Stato parte dovrà redigere e presentare al Comitato un primo rapporto sulle misure adottate per fare fronte agli obblighi previsti dalla Convenzione entro due anni dalla sua ratifica.

Inoltre il Comitato, qualora riceva informazioni attendibili che indichino che uno Stato sta seriamente violando la Convenzione, può, d'intesa con lo Stato interessato, effettuare una missione nel Paese. Nell'ipotesi di sospetti casi di sparizioni forzate diffuse e sistematiche, l'organo di controllo della Convenzione è autorizzato, dopo aver comunque cercato di ottenere da parte dello Stato in causa tutte le informazioni rilevanti sulla situazione in corso, a portare il caso all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale dell'ONU.

Ritiene doveroso, infine, precisare che benché il reato di sparizione forzata non sia codificato con tale *nomen iuris* nella

legislazione italiana, il nostro ordinamento giuridico contiene già una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della suddetta fattispecie criminosa – si pensi agli articoli 605 (sequestro di persona) 606 (arresto illegale) 607 (indebita limitazione della libertà personale) e 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) del codice penale e che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge segnala che la ratifica della Convenzione andrà a integrare tale quadro normativo, rafforzando l'architettura garantistica del nostro ordinamento.

In conclusione, ritiene che la Commissione Difesa possa esprimere – per i profili di sua competenza – un parere favorevole che illustra (*vedi allegato*).

Paolo BERNINI (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.  
(Testo base C. 2674 Governo e abbinata).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2674 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 »;

rilevato che la citata Convenzione internazionale è stata predisposta con lo scopo di elaborare sul piano internazionale uno strumento normativo vincolante per la protezione delle persone dal fenomeno delle sparizioni forzate;

considerato che le sparizioni forzate – che l'articolo 2 della Convenzione individua in pratiche quali l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato – rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani;

valutato, in particolare, positivamente l'articolo 4, che obbliga gli Stati parte della Convenzione a prevedere all'interno della legislazione nazionale una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate e l'articolo 6, che prevede che ogni Stato parte debba prendere tutte le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata;

ricordato che le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli, ratificati anche dall'Italia, disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra e che, comunque, il nostro ordinamento giuridico contiene già una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della suddetta fattispecie criminosa;

richiamato, infine, il capitolo II della Convenzione che istituisce un Comitato di esperti, incaricato tra l'altro di controllare l'applicazione della Convenzione stessa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 52

#### RISOLUZIONI:

7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00091*) ..... 71

*ALLEGATO (Testo approvato della risoluzione)* ..... 76

7-00422 Pesco: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

7-00525 Pagano: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015 (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 72

7-00542 Fragomeli: Modifiche al regime IMU dei terreni agricoli montani (*Discussione e rinvio*) ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 75

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione).**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, adottato come testo base dalla I Commissione.

Avverte quindi che la Commissione Affari costituzionale concluderà l'esame in sede referente del provvedimento entro

venerdì 12 dicembre prossimo, e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso entro questa settimana.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, evidenzia innanzitutto come il provvedimento in esame costituisca uno degli interventi legislativi più importanti che il Parlamento sta discutendo, in quanto esso incide su numerosi aspetti di notevole rilevanza per gli assetti costituzionali del Paese, in particolare per quel che riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione radicale della composizione e del ruolo del Senato, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge – legge, che si compone di 40 articoli, rileva come attengano agli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo gli articoli 10, 15, 30 e 32.

L'articolo 10, sostituendo l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto nella materia legislativa, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.

Ai sensi del primo comma del nuovo articolo 70, il procedimento legislativo rimane bicamerale – con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere – nei seguenti casi:

per le leggi di revisione costituzionale;

per le altre leggi costituzionali;

per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di *referendum* popolare;

per le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;

per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali;

per le leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti.

Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche «gli altri casi previsti dalla Costituzione». Si tratta, in particolare, delle leggi relative a:

famiglia e matrimonio, nonché sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (di cui all'articolo 55 della Costituzione);

definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (di cui all'articolo 57 della Costituzione);

*referendum* propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (di cui all'articolo 71 della Costituzione);

autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (di cui all'articolo 80 della Costituzione);

attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (di cui all'articolo 116 della Costituzione).

In base al secondo comma del nuovo articolo 70 tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo quindi monocamerale.

Il terzo comma del nuovo articolo 70 stabilisce che il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia in via definitiva.

Il quarto comma del nuovo articolo 70 prevede poi un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del

Senato, secondo il quale, in deroga al procedimento ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi « nella votazione finale » a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel novero di tali leggi sono comprese, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze:

la legge statale con cui, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119, è istituito il fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale *pro capite*;

la legge statale con cui, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 119, sono definiti i principi generali per l'attribuzione ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni di un proprio patrimonio.

Inoltre il procedimento legislativo indicato dal quarto comma del nuovo articolo 70 si applica anche nelle seguenti materie:

ordinamento di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma);

disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (articolo 117, secondo comma, lettera *u*);

leggi dello Stato che intervengono in materie non rientranti nella legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale, in applicazione della cosiddetta « clausola di supremazia » (articolo 117, quarto comma);

legge dello Stato che disciplina la partecipazione delle regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, definendo il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza (articolo 117, quinto comma);

legge che disciplina i casi e le forme per gli accordi che le regioni possono concludere con Stati e con enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, nono comma);

legge che disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie riguardanti l'immigrazione, l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché forme di intesa e coordinamento per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (articolo 118, quarto comma);

individuazione degli indicatori di costo e fabbisogno *standard* (articolo 119, quarto comma);

destinazione di risorse aggiuntive e interventi speciali in favore di determinati comuni, città metropolitane e regioni (articolo 119, quinto comma);

potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni (articolo 120, secondo comma);

distacco dei comuni da una regione e aggregazione ad un'altra (articolo 132, secondo comma);

legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare il pareggio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico (articolo 81, sesto comma).

Il quinto comma del nuovo articolo 70 prevede che le leggi di bilancio approvate dalla Camera sono esaminate di diritto dal Senato, senza la necessità che tale esame sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Il Senato può deliberare proposte di modifica entro 15 giorni dalla trasmissione. Tuttavia, in tal caso, l'obbligo di pronunciarsi a maggioranza assoluta da parte della Camera, in caso di divergenza con il Senato, è richiesto limitatamente alle materie indicate dal quarto comma, e

solamente se, a sua volta, il Senato ha approvato le modifiche a maggioranza assoluta. In caso contrario, anche la Camera può non conformarsi alle modifiche del Senato a maggioranza semplice.

Il sesto comma del nuovo articolo 70 attribuisce al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione sul *referendum* abrogativo, introducendo, al quarto comma, un diverso *quorum* per la validità del referendum stesso, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 a elettori.

Resta fermo il *quorum* di validità attualmente previsto dal primo comma dell'articolo, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 o da cinque Consigli regionali.

In tale ambito, per gli ambiti di interesse della VI Commissione segnala come non vengono altresì modificate le materie escluse dal *referendum* ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

In tale contesto ricorda che, in base al nuovo quarto comma dell'articolo 71 della Costituzione, introdotto dall'articolo 11 del disegno di legge, sono introdotti nell'ordinamento i *referendum* propositivi e di indirizzo.

L'articolo 30 riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto della competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi in cui la com-

petenza esclusiva del legislatore statale è circoscritta ad ambiti determinati (quali le « disposizioni generali e comuni » o le « disposizioni di principio »).

In tale contesto, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come, al secondo comma, lettera e), dell'articolo 117, siano elencate, tra le materie di competenza statale esclusiva, oltre a quelle della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché del sistema tributario dello Stato, già contemplate dal testo attuale, anche quella dei mercati assicurativi, attualmente non esplicitamente contemplata, e quella del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attualmente inserita tra le materie di legislazione concorrente.

Segnala altresì, alla lettera u) del secondo comma, la materia delle dogane, già prevista tra le materie di legislazione statale esclusiva ai sensi della lettera q) del testo vigente.

Non sono invece più contemplate le materie, attualmente inserite tra quelle di legislazione concorrente, relative alle casse di risparmio, alle casse rurali, alle aziende di credito a carattere regionale a agli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che nel testo vigente è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione, al quarto comma dell'articolo 117, di una « clausola di supremazia », che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo, al sesto comma, un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta

infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

Ancora per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 32, il quale modifica l'articolo 119 della Costituzione, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali e che è già stato recentemente modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 (« Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo al 2014.

In primo luogo le modifiche riguardano l'eliminazione del riferimento alle Province contenuto nei commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 119, in linea con l'espunzione del termine da tutto il testo costituzionale.

Inoltre, attraverso la riscrittura del secondo comma del predetto articolo 119 – dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali – si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali debba essere esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo « quanto disposto dalla legge dello Stato » a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Nel nuovo testo del secondo comma anche la disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta – a differenza della norma vigente – alla necessaria armonia con la Costituzione, oltre che a quanto disposto, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato, come prevista dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione, dalla legge statale.

Tale previsione appare connessa con la modifica apportata al predetto articolo 117, laddove viene ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato la materia del

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (attualmente materia di legislazione concorrente).

Non risulta invece modificata nell'impianto, la disciplina, al primo comma dell'articolo 119, dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci. Peraltro, tale disciplina potrà ovviamente risentire, come effetto del nuovo assetto delle competenze legislative stabilito dal novellato articolo 117, della maggiore incidenza che la competenza esclusiva statale sul coordinamento di finanza pubblica potrà produrre sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali, rispetto al diritto costituzionale che, anche a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale, è attualmente vivente in materia.

Per quanto riguarda i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie, non sono stati sostanzialmente modificati, al di là dell'eliminazione del riferimento alle province, i commi terzo e quinto, i quali prevedono, rispettivamente, il fondo perequativo statale per i territori con minore capacità fiscale, e la destinazione di risorse statali aggiuntive in favore di determinati comuni, città metropolitane e regioni per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Per quanto concerne il quarto comma dell'articolo 119, dedicato al cosiddetto principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti, esso è stato riscritto, stabilendo che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali « assicurano » il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza – laddove il testo costituzionale vigente prevede invece che le risorse degli enti territoriali « consentono » di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.

Il riferimento a tali indicatori appare correlato alla più recente evoluzione del cosiddetto federalismo fiscale. A tale ultimo proposito ricorda che il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali è delineato dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che segna il superamento del sistema di finanza derivata attraverso l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.

Nel rammentare che manca ancora la definizione con legge dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità, segnala come la disciplina generale sui criteri per la determinazione dei fabbisogni sia stata da tempo dettata, in attuazione della suddetta legge n. 42 del 2009, dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Tuttavia, benché il metodo delle attribuzioni di fabbisogno definitive per tutte le funzioni fondamentali degli enti locali sia pressoché completato da parte dei soggetti incaricati (principalmente la SOSE), la definizione del nuovo assetto, che in base al decreto legislativo sopradetto avrebbe dovuto essere a regime dal 2014, è ancora da completare.

In merito alla formulazione del nuovo quarto comma dell'articolo 119 segnala l'opportunità di approfondire la collocazione, nel predetto quarto comma, del richiamo agli « indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza » quale « base » di riferimento su cui commisurare l'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche di comuni, delle città metropolitane e delle regioni.

Infatti, la somma di tutte le risorse indicate nei commi dal primo al terzo dell'articolo 119 (tributi e entrate propri, compartecipazioni e fondo perequativo), in tal caso, sembra destinata a osservare il limite dei fabbisogni standard (tale limite non riguarda infatti solo la perequazione, come previsto invece dalla legge n. 42 del 2009 con riguardo a taluni tipi di spesa).

Di conseguenza, la regione o l'ente locale che non dovesse rispettare gli indicatori di riferimento, anche per fornire eventuali servizi ulteriori, non parrebbe avere strumenti per reperire le risorse mancanti.

Rimane sostanzialmente immutato il sesto comma, il quale prevede che i comuni, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo principi stabiliti con legge statale e che essi possono ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio a livello regionale e senza garanzia statale sui prestiti contratti.

Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del disegno di legge non attinenti direttamente ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1 modifica l'articolo 55 della Costituzione, in materia di funzioni delle Camere, inserendo taluni nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Viene così disposto il superamento del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il primo comma del nuovo articolo 55 della Costituzione, il quale prevede che « Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » – non è modificato rispetto al testo vigente e mantiene dunque la dizione « Senato della Repubblica ».

Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 55 prevede che « Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ».

I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'arti-

colo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di « ogni membro del Parlamento » il rappresentante della Nazione.

Il nuovo quarto comma dell'articolo 55, attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la « funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo ».

La Camera dei deputati, dunque, « esercita la funzione legislativa » mentre, come prevede il nuovo quinto comma dell'articolo 55, il Senato « concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ». Il Senato concorre altresì, paritariamente, alla funzione legislativa nelle materie relative alla famiglia e al matrimonio (di cui all'articolo 29 della Costituzione), nonché alla sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione). Il successivo articolo 70, comma primo, della Costituzione definisce gli altri provvedimenti per i quali è prevista l'approvazione « paritaria » da parte dei due rami del Parlamento.

Alla Camera dei deputati spetta poi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 55, la funzione di « controllo dell'operato del Governo », mentre il Senato della Repubblica « rappresenta le Istituzioni territoriali » e concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa.

Al Senato è altresì espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica.

Il nuovo quinto comma dell'articolo 55 attribuisce inoltre al Senato le seguenti funzioni:

la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto;

la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni;

la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato;

il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche;

il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Infine, in base al sesto comma dell'articolo 55, non modificato, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla legge.

L'articolo 2 del disegno di legge definisce, modificando l'articolo 57 della Costituzione, una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica.

In particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal vigente secondo comma dell'articolo 57, il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali. A questi si aggiungono 5 senatori che « possono essere nominati dal Presidente della Repubblica ».

Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado.

Per quanto riguarda le modalità di elezione dei 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, il nuovo secondo comma dell'articolo 57 stabilisce che i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei 95 seggi, il terzo comma dell'articolo 57 prevede che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2.

In merito ricorda che, in base al testo vigente dell'articolo 57, nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore

a 7; al Molise ne spettano 2, alla Valle d'Aosta 1 (la previsione vigente si applica ad un totale di 309 senatori, dovendosi escludere i 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero).

Al contempo, il quarto comma dell'articolo 57, senza mutare l'impostazione del testo attuale (ma eliminando solo il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile al nuovo Senato) prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui, previa applicazione del suddetto terzo comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il riferimento all'ultimo censimento generale viene ripreso al comma 2 dell'articolo 38 del disegno di legge, il quale specifica che, quando in base all'ultimo censimento generale della popolazione il numero di senatori spettanti ad una regione (come definito in base alle predette disposizioni) è diverso da quello risultante dal censimento precedente il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento « anche in deroga al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione ».

Secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 57, la durata del mandato dei senatori coincide con quella dell'organo dell'istituzione territoriale in cui sono stati eletti.

Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, rammenta che l'articolo 37, comma 2, del disegno di legge sopprime l'articolo 58 della Costituzione, con la conseguenza che non è più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per eleggerli.

In base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 57 le « modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci », nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i

criteri da seguire nella ripartizione dei seggi: i voti espressi e la composizione di ciascun Consiglio. La suddetta legge è approvata, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del disegno di legge, entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Ricorda che per tale legge è applicabile il controllo preventivo di costituzionalità introdotto dall'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, su richiesta di un terzo dei componenti della Camera o del Senato.

Rammenta altresì come il nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione preveda che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Al contempo, l'articolo 30 del disegno di legge (che modifica l'articolo 117 della Costituzione), attribuisce alle regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche.

Fa altresì presente che, fino all'entrata in vigore della predetta legge bicamerale attuativa delle modalità di elezione indiretta del riformato Senato (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione) il disegno di legge detta, all'articolo 38, commi da 1 a 6, specifiche disposizioni elettorali riguardanti la prima applicazione.

L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, specificando che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

Tale previsione deve essere letta in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 38, comma 7, e 39, comma 5, del disegno di legge costituzionale, le quali prevedono, rispettivamente, che i senatori a vita attuali rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica), i senatori di nomina

presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato, « non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque », tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Il già citato articolo 39, comma 5, del disegno di legge stabilisce altresì che « lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ».

L'articolo 4 modifica l'articolo 60 della Costituzione, che disciplina la durata delle Camere.

La modifica, che riferisce alla sola Camera dei deputati l'elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambe le Camere, è conseguente alla previsione, di cui all'articolo 57 della Costituzione come novellato dal disegno di legge, in base alla quale il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale « continuo », a seconda della scadenza delle diverse componenti.

L'articolo 5 inserisce nell'articolo 63 della Costituzione un nuovo secondo comma, che rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.

L'intento della previsione è quello di evitare che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione.

Restano ferme le previsioni vigenti dell'articolo 63 della Costituzione, in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza e quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Al riguardo ricorda che i nuovi articoli 85 e 86 della Costituzione, come novellati

dagli articoli 22 e 23 del disegno di legge costituzionale, modificano le disposizioni relative alla presidenza ed alla convocazione del Parlamento in seduta comune, con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica.

L'articolo 6 introduce due nuovi commi (secondo e sesto) nell'articolo 64 della Costituzione e reca una modifica di carattere formale al quinto comma del medesimo articolo.

In particolare, al secondo comma del predetto articolo 64 viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari.

Il nuovo sesto comma dell'articolo 64, a sua volta, inserisce nel testo costituzionale quanto attualmente stabilito da specifiche disposizioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, sancendo il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

L'articolo 7 modifica l'articolo 66 della Costituzione, che riguarda i titoli di ammissione dei componenti del Parlamento.

Nella formulazione vigente tale disposizione stabilisce, al primo comma, che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi.

L'articolo modifica la predetta formulazione, prevedendo che il citato primo comma si riferisca soltanto alla Camera dei deputati, per la quale quindi nulla risulterà innovato in tema di verifica dei poteri.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 66 dispone per il Senato, stabilendo che lo stesso giudichi i titoli di ammissione dei suoi componenti. Si prevede invece che, delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori, sia data « comunicazione » al Senato medesimo da parte del suo Presidente.

L'articolo 8 modifica l'articolo 67 della Costituzione, al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte all'arti-

colo 55 della Costituzione, il quale, al terzo comma, prevede che « Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ».

Al contempo, la riscrittura dell'articolo 67 della Costituzione, operata dal disegno di legge, mantiene anche per i membri del Senato il divieto di vincolo di mandato, già previsto nel testo costituzionale vigente.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 69 della Costituzione, il quale, nella nuova formulazione, prevede che i membri della Camera dei deputati – e quindi non più i membri del Parlamento – ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Conseguentemente, la modifica apportata all'articolo 69 determina l'effetto di limitare la corresponsione della indennità parlamentare ai soli membri della Camera dei deputati.

Da tali modifiche deriva dunque che il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado sia quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono.

Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come novellato dall'articolo 34 del disegno di legge costituzionale, la legge statale ivi prevista, ad approvazione « paritaria » tra Camera e Senato, reca l'individuazione della durata degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione, che disciplina l'iniziativa legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma, il quale attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, come novellato dall'articolo 12 del disegno di legge, mentre i progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferentemente ad una delle due Camere, gli altri sono presentati alla Camera dei deputati. Viene però attribuito al Senato il potere di richiedere

alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, ai sensi di un nuovo secondo comma che viene inserito nell'articolo 71, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.

Viene quindi modificato anche il secondo comma (che, all'esito della novella operata dall'articolo 11 diventerebbe il terzo comma) dell'articolo 71, attinente all'iniziativa legislativa popolare: al riguardo è elevato da 50.000 a 150.000 il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo, introducendo al contempo il principio secondo cui ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.

Inoltre, al quarto comma dell'articolo 71 sono introdotti nell'ordinamento i *referendum* propositivi e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali, da disciplinarsi con legge bicamerale.

L'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge.

Viene modificato innanzitutto il primo comma dell'articolo 72, prevedendo che i disegni di legge di cui all'articolo 70, comma primo, e cioè i disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo paritario delle due Camere, sono presentati a una delle due Camere. Si confermano le previsioni attuali secondo cui i disegni di legge sono esaminati da una Commissione e sono approvati articolo per articolo e con votazione finale.

Viene poi introdotto un nuovo secondo comma, il quale prevede che tutti gli altri progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati e da questa approvati articolo per articolo e con votazione finale. Non viene in tal caso specificato, come nel primo comma, che i disegni di legge sono esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea.

Il terzo comma (corrispondente al vigente secondo comma) dell'articolo 72 affida al regolamento interno delle Camere la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, al fine di specificare che tale disposizione riguarda i regolamenti di entrambe le Camere.

Analogamente, al nuovo quarto comma dell'articolo 72, si attribuisce ai regolamenti parlamentari di entrambe le Camere la possibilità di stabilire casi e forme in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge è deferito a Commissioni, anche permanenti.

Un'altra modifica al quarto comma riguarda la composizione delle Commissioni in sede legislativa ed è volta a riferire solo a quelle della Camera dei deputati la previsione costituzionale di una composizione effettuata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (la stessa impostazione viene seguita per la composizione delle Commissioni di inchiesta dall'articolo 82 della Costituzione, come modificato). Sono confermate le norme attuali in materia di rimessione in Assemblea dei provvedimenti in sede legislativa e di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il quinto comma (corrispondente al vigente quarto comma) dell'articolo 72 esclude dalla possibilità di approvazione in sede legislativa anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, oltre a quelli in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il nuovo sesto comma dell'articolo 72 riguarda il procedimento legislativo presso il Senato e demanda al regolamento del Senato la disciplina delle modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, specificando, tuttavia, che si tratta di quelli previsti dall'articolo 70, terzo comma, della Costituzione e cioè dei disegni di legge che, approvati dalla Camera dei deputati, sono trasmessi immediatamente al Senato.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 72 prevede la possibilità per il Governo di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, qualora questo sia indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta governativa di iscrizione. Decorso il termine, il testo, proposto o accolto, dal Governo, viene votato, su richiesta del Governo stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. Si stabilisce inoltre che in tali casi i tempi di esame ordinari per il Senato, di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.

Sono esclusi da tale modalità procedurale i disegni di legge sulle materia indicate dal comma primo dell'articolo 70, nonché quelli in materia elettorale, di ratifica e quelli per cui è prevista una maggioranza speciale.

L'articolo 13, comma 1, introduce un nuovo secondo comma nell'articolo 73 della Costituzione, al fine di prevedere che le leggi disciplinanti l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti di una Camera presenti un ricorso motivato recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

In tal caso, la nuova previsione costituzionale stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Il comma 2 dell'articolo 13 interviene inoltre sull'articolo 134 della Costituzione, che definisce gli ambiti di giudizio della Corte costituzionale, aggiungendovi un nuovo secondo comma. In base a tale modifica – disposta per esigenze di coordinamento con la suddetta modifica all'ar-

articolo 73 della Costituzione — si prevede che la Corte costituzionale giudichi altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del secondo comma del citato articolo 73.

L'articolo 14 modifica l'articolo 74 della Costituzione, in materia di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica.

In particolare è prevista, al primo comma la possibilità di rinvio parziale, limitatamente a specifiche disposizioni della legge e, nel caso di disegni di legge di conversione di decreto-legge, al secondo comma è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni, fissato dall'articolo 77 della Costituzione.

Viene inoltre previsto, al terzo comma, — con una formulazione in parte differente rispetto al testo vigente — che, se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata.

L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, prevedendo, in primo luogo, che alla « legge » competa il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all'articolo 76 e quello di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

Inserendo quattro commi aggiuntivi in fine al predetto articolo 77 si stabilisce inoltre che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati alla Camera dei deputati e si « costituzionalizzano » una serie di elementi — già previsti dalla legge n. 400 del 1988 — relativi alla decretazione di urgenza, quali il divieto di disciplinare con tale atto le materie di cui all'articolo 72 della Costituzione, quarto comma (per le quali è prevista la cosiddetta « riserva di Assemblea »), nonché di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Viene inoltre espressamente previsto che i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto

specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e che nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Sono altresì individuati i termini per l'esame da parte del Senato dei decreti-legge, a norma dell'articolo 70 della Costituzione. In particolare, l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo.

L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari.

L'articolo 18 interviene sul primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, modificandolo nel senso di prevedere che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati — e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto — in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'articolo 19 modifica l'articolo 80 della Costituzione, che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali inerenti alle cinque categorie di materie indicate dal medesimo articolo:

trattati di natura politica;

che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano variazioni del territorio;

che comportano oneri alle finanze;

che comportano modificazioni di leggi.

Il nuovo testo dell'articolo 80 riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.

Viene altresì espressamente previsto, con un ulteriore periodo del primo comma dell'articolo 80, che nel caso di ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE è attribuita al Senato – con previsione riconducibile allo schema di cui al nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione – una competenza paritaria con la Camera per l'esame dei relativi disegni di legge.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di commissioni di inchiesta.

Il nuovo testo dell'articolo 82 stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse « concernenti le autonomie territoriali ».

Il novellato secondo comma dell'articolo 82 prevede quindi che, a tale scopo, ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Soltanto per la Camera si stabilisce che la Commissione d'inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi (la stessa impostazione è seguita all'articolo 72 della Costituzione, come modificato, riguardo alla composizione delle commissioni in sede legislativa).

Analogamente a quanto già oggi previsto, le commissioni d'inchiesta procederanno alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 21 interviene sull'elezione del Presidente della Repubblica regolata dall'articolo 83 della Costituzione, sopprimendo la previsione della partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato di cui fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali (ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato).

Inoltre, viene modificato il sistema dei *quorum* per l'elezione del Capo dello Stato, aumentando il numero degli scrutini per i quali è richiesta una maggioranza qualificata dell'assemblea: in particolare, è necessaria la maggioranza dei tre quinti

dopo il quarto scrutinio (per i primi quattro scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi) e fino all'ottavo scrutinio. A partire dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

In merito ricorda che attualmente è richiesta la maggioranza assoluta a partire dal quarto scrutinio mentre per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi.

L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione, sopprimendo, in primo luogo, il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sulla base delle modifiche previste dal nuovo articolo 83 della Costituzione.

Inoltre, viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle.

Si interviene inoltre sulla disciplina della convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei deputati (in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova composizione delineata dall'articolo 57 della Costituzione, non è previsto scioglimento).

L'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, qualora egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

In particolare, viene novellato il primo comma dell'articolo 86, prevedendo che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, sia non più il Presidente del Senato, bensì il Presidente della Camera dei deputati.

È modificato, di conseguenza, il secondo comma dell'articolo 86, attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. Viene inoltre riferita alla sola Camera dei deputati la circostanza del suo scioglimento (non più previsto per il Senato, in base alle previsioni dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dal disegno di legge costituzionale).

L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento attribuito al Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

L'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo.

In considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 55 della Costituzione — che attribuiscono alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo — vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell'articolo 94 della Costituzione che attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere.

Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei deputati.

L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

L'articolo 27 abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

A tale riguardo l'articolo 40 del disegno di legge dispone l'immediata applicazione dell'abrogazione dell'articolo 99, mentre le

disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 39, comma 1, definiscono i profili amministrativi della soppressione del CNEL, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti.

L'articolo 28 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.

Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

L'articolo 39, comma 4, del disegno di legge, peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli «enti di area vasta», attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa norma finale viene dunque previsto dalla legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l'«ente di area vasta».

L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto «regionalismo differenziato» o anche «federalismo differenziato»).

A seguito delle modifiche apportate in materia:

viene modificato l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie (escludendo le materie di legislazione concorrente, non più contemplate dall'articolo 117);

si introduce una nuova condizione per l'attribuzione di tali forme di autonomia, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale;

l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge « approvata da entrambe le Camere », senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'articolo 31 modifica l'articolo 118 della Costituzione, introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Inoltre si precisa che le forme di intesa e coordinamento tra Stato e regioni riguardano non solo la tutela dei beni culturali, ma anche quella dei beni paesaggistici e si elimina in tale articolo il riferimento alle province.

L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che disciplina il cosiddetto « potere sostitutivo » del Governo nei confronti delle autonomie territoriali (in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari o di pericolo grave per l'incolumità o sicurezza pubblica, ovvero per esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica del Paese), introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica (in sede quindi assembleare), parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta.

Il secondo comma dell'articolo 120 attribuisce inoltre alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni « quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».

L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, al fine di porre un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali.

Per effetto della modifica apportata si stabilisce che con la legge statale bicamerale ivi prevista (la medesima fonte che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali), ad approvazione paritaria, in base all'articolo 70 della Costituzione, sia individuato un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, sì che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.

L'articolo 35, attraverso una modifica al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato « sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica ». Viene così meno la « base costituzionale » dell'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 135 della Costituzione, in materia di elezione dei giudici della Corte Costituzionale, modificando il primo e il settimo comma di tale disposizione.

In particolare, il primo comma dell'articolo 135 viene riformulato nel senso di prevedere che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato. La previsione differisce pertanto da quella vigente, in quanto i cinque giudici costituzionali, nominati attualmente dal Parlamento in seduta comune, si stabilisce

siano nominati separatamente, appunto in numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di due dal Senato.

Il settimo comma dell'articolo 135 viene invece modificato – là dove lo stesso prevede che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengano, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari – stabilendo che i cittadini in questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non più a senatore.

L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale.

Il comma 1 modifica l'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

La proposta di modifica riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Come conseguenza della previsione, la circoscrizione Estero concorre all'elezione solo della Camera dei deputati.

Il comma 2 abroga l'articolo 58 della Costituzione, relativo ai requisiti anagrafici di eleggibilità attiva e passiva per il Senato (requisito anagrafico di 40 anni di età per l'eleggibilità a senatore, requisito anagrafico di 25 anni per partecipare alle elezioni del Senato).

Il comma 3 sostituisce l'articolo 61 della Costituzione, che disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere e la *prorogatio* delle Camere uscenti.

La proposta riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in quanto solo la Camera dei deputati è prevista come direttamente elettiva e suscettibile di scioglimento.

Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma, della Costituzione, relativo alla

convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.

Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.

Come conseguenza della modifica, solo la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara l'urgenza di una legge e indica un termine per la promulgazione della legge stessa.

Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio.

Le modifiche riferiscono alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Di conseguenza, ai sensi del novellato secondo comma dell'articolo 81 il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali, mentre in base al novellato quarto comma spetta alla Camera dei deputati approvare ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Ai sensi del novellato sesto comma dell'articolo 81 il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Il comma 7 modifica l'articolo 87 della Costituzione, nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.

In particolare, ai sensi del nuovo terzo comma dell'articolo 87 il Presidente della Repubblica indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione (viene soppresso il riferimento al Senato, che a seguito delle modifiche di-

sposte dal disegno di legge costituzionale, diviene organo a rinnovo continuo, senza scioglimento).

In base al nuovo ottavo comma dell'articolo 87 il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della « Camera dei deputati » (è eliminato il riferimento al Senato); in coerenza con quanto disposto dagli articoli 70 e 80 della Costituzione, come novellati dal disegno di legge, per i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la ratifica del Presidente della Repubblica avviene previa autorizzazione di « entrambe le Camere ».

Secondo il nuovo nono comma dell'articolo 87 lo stato di guerra è dichiarato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione della Camera dei deputati.

Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sopprimendo le parole: « le Province » e introducendo le parole: « le Città metropolitane ».

I commi 9 e 12 modificano, rispettivamente, gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, della Costituzione, espungendovi i riferimenti alle Province, nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una Regione ad un'altra.

Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, relativo alle potestà attribuite al Consiglio regionale.

La modifica proposta incide sul secondo periodo del comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla sola Camera dei deputati, e non più (come nel testo vigente) « alle Camere ».

Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, al fine di modificare l'incompatibilità di membro di consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei de-

putati tale incompatibilità, stante la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge costituzionale.

Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione, in conseguenza della soppressione in tutto il testo costituzionale del riferimento alle Province.

L'articolo 38, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato la cui composizione è definita dall'articolo 57 della Costituzione, come novellato dal disegno di legge. Queste norme operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali. La legge, come stabilito dall'articolo 57 della Costituzione, deve essere approvata da entrambe le Camere.

Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 dispone che in ciascuna regione (e provincia autonoma), ogni consigliere possa votare per una unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci siano ancora seggi da attribuire – dei più alti resti. Nell'ambito della lista, sono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame dispone che possa essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.

La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è pro-

clamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato primo tra i non eletti della stessa lista.

Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione. La norma stabilisce che, qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di senatori spettanti ad una regione sia diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla suddetta novella dell'articolo 57 della Costituzione.

Il comma 3 prevede che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge «paritaria» sulla relativa elezione di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal disegno di legge.

Al riguardo si prevede che la prima costituzione del Senato avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.

Al riguardo ricorda che ai sensi dell'articolo 40 del disegno di legge le disposizioni della legge costituzionale su tale materia si applicano dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.

Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

Il comma 5 affida al Presidente della Giunta regionale (e della Giunta delle

provincia autonoma di Trento e di Bolzano), la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).

Il comma 6 prevede che la legge la quale definisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione), sia approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a vita, che permangono — «ad ogni effetto» — in carica nel nuovo Senato.

Il comma 8 precisa che i regolamenti parlamentari vigenti continuano ad applicarsi, «in quanto compatibili», fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalle Camere nella loro autonomia regolamentare.

Il comma 9 riguarda l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. In tale ambito, «In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione», si prevede che i giudici costituzionali di nomina parlamentare che man mano cessino dalla carica, siano sostituiti da nuovi giudici nominati alternativamente dalla Camera dei deputati (che inizia per prima) e dal Senato. Tale disposizione va letta in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 36 del disegno di legge che, modificando l'articolo 135 della Costituzione, attribuiscono alla Camera (3 componenti) ed al Senato (2 componenti) la nomina di un terzo dei giudici costituzionali, superando il testo vigente che affida al Parlamento in seduta comune tale nomina.

Il comma 10 prevede che le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.

In base al comma 11, la riforma costituzionale — per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione

(in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) – non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alla Province autonome, finché non si sia proceduto all'adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com'è noto, la legge costituzionale). La norma esplicita altresì che l'adeguamento statutario avviene sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciali e con le Province autonome.

Il comma 12 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale.

L'articolo 39 al comma 1 reca alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (stabilita dall'articolo 27 del disegno di legge).

In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Il comma 2 riguarda i gruppi politici presenti nei consigli regionali, stabilendo il divieto di corrispondere ai suddetti gruppi consiliari « rimborsi o analoghi trasferimenti monetari » con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.

Il comma 3 affida alle Camere – alla luce della profonda riforma del Parlamento operata – l'obiettivo di un'integrazione funzionale delle Amministrazioni

parlamentari, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, attraverso: servizi comuni; impiego coordinato di risorse umane e strumentali; ogni altra forma di collaborazione.

Il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che viene a tal fine istituito, è formato dal personale di ruolo delle due Camere, mentre nello statuto unico del personale dipendente, di cui si prevede l'adozione, sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite altresì le procedure per le successive modificazioni, da approvare conformemente ai principi di autonomia, imparzialità ed accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.

La norma affida altresì alle Camere la definizione – di comune accordo – della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.

Viene altresì inserita una clausola di continuità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche nei confronti dei terzi.

Il comma 4 disciplina il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti « di area vasta ».

In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le « ulteriori disposizioni » vengono affidate alla competenza regionale.

Si prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

Rammenta che le disposizioni di cui ai sopra richiamati commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 39, in base al successivo articolo 40, entrano in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma del medesimo articolo 59, come

modificato, « non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque », tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Il medesimo comma 5 precisa che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Il comma 6 specifica che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano/*Autonome Provinz Bozen* sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

L'articolo 40 prevede che la legge costituzionale entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma « a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere », fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.

Solo alcune disposizioni sono suscettibili di immediata applicazione in base alle previsioni dell'articolo 40:

l'articolo 27, che modifica l'articolo 99 della Costituzione, relativo alla soppressione del CNEL;

l'articolo 34, che modifica l'articolo 122 della Costituzione sui limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali;

l'articolo 38, comma 7, relativo alla permanenza in carica degli attuali senatori a vita;

l'articolo 39, che reca le disposizioni finali concernenti il regime transitorio del CNEL; il divieto di corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli regionali; la

riorganizzazione delle amministrazioni parlamentari; i profili di competenza sulle « aree vaste ».

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00091)*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 3 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione il presentatore aveva illustrato l'atto di indirizzo e che su di esso era intervenuto anche il rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI suggerisce di riformulare la risoluzione, nel senso di prevedere, per tutti e tre gli impegni, e non solo per gli ultimi due, che il Governo assuma l'impegno a valutare l'opportunità di adottare le misure ivi rispettivamente indicate.

Emanuele LODOLINI (PD) accoglie il suggerimento del Sottosegretario, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00091.

**7-00422 Pesco: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

**7-00525 Pagano: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 3 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione i presentatori avevano illustrato le risoluzioni e che su di esse si erano svolti taluni interventi.

Passando quindi al merito delle risoluzioni in discussione, ricorda come la tematica dell'imposizione tributaria sulla birra sia oggetto di una proposta emendativa a sua firma, volta a scongiurare l'incremento di accisa previsto a partire dal 1° gennaio 2015, presentata nell'ambito dell'esame alla Camera del disegno di legge di stabilità, che purtroppo non è stata approvata, ma che è stata ripresentata in analogo testo anche al Senato.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare ad altra seduta la votazione delle risoluzioni, al fine di verificare se il Governo possa assumere gli impegni indicati negli atti di indirizzo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come il predetto emendamento a sua firma, presentato al disegno di legge di stabilità, sia alla Camera sia al Senato, volto a scongiurare l'incremento dell'accisa

sulla birra previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015, preveda un'adeguata copertura dal minor gettito derivante. Ritiene, pertanto, che sussistano tutte le condizioni per approvare tale proposta emendativa, la quale consentirebbe di evitare gravissime ripercussioni su un comparto produttivo che impiega complessivamente, al momento, circa 150.000 addetti.

Marco CAUSI (PD) ritiene utile che il Governo fornisca alla Commissione e al Parlamento valutazioni di carattere quantitativo sui settori oggetto delle due risoluzioni in discussione, in particolare per quanto riguarda i relativi andamenti dei consumi, l'impatto di ulteriori incrementi di accisa su tali prodotti, nonché in merito ai conseguenti effetti di gettito.

Considera infatti importante evitare che le misure tributarie pregiudichino le prospettive di crescita dei predetti settori produttivi, anche alla luce dell'evoluzione della domanda che, per quanto riguarda la birra, risulta crescente, mentre appare in diminuzione per quanto concerne il consumo dei prodotti alcolici, anche in ragione di motivi strutturali.

Sottolinea quindi come la disponibilità di elementi di valutazione oggettivi possano aiutare la Commissione ad inquadrare meglio il dibattito sugli atti di indirizzo.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel ritenere complesso effettuare una valutazione compiuta circa il gettito dell'accisa e la sua evoluzione, relativamente ai due settori interessati dalle risoluzioni in discussione, sottolinea come i piccoli birrifici sorti in Italia nel corso degli ultimi anni abbiano creato numerosi posti di lavoro, evidenziando quindi come un ulteriore incremento del carico fiscale su tale settore ne pregiudicherebbe lo sviluppo, oltre ad incidere negativamente sull'andamento dei consumi interni e sulla stessa bilancia commerciale del Paese.

Ritiene, peraltro, che analoghi riflessi negativi sarebbero determinati da ulteriori incrementi dell'accisa nel settore dei prodotti alcolici.

In tale contesto auspica il massimo impegno del Governo a trovare, nell'ambito del disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Senato, una soluzione che consenta di scongiurare tali aumenti, individuando una copertura per il minor gettito derivante.

Per quanto riguarda specificamente il settore dei prodotti alcolici, sottolinea come le associazioni rappresentative di tale comparto, ascoltate dalla Commissione Agricoltura, abbiano evidenziato come i mutamenti, intervenuti più volte in corso d'anno sulla relativa aliquota di accisa, abbiano reso difficile, per i produttori, determinare i loro listini prezzi e chiudere gli ordinativi. Anche in tal caso occorre quindi escludere ulteriori penalizzazioni in danno della produzione nazionale, che avrebbero effetti negativi sull'occupazione, inducendo la grande distribuzione ad acquistare tali prodotti da operatori esteri.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda come la Commissione Finanze, in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1920, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013, fosse già intervenuta, attraverso un emendamento a sua firma, su tale tematica, scongiurando l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1° marzo 2014. Rileva, tuttavia, come tale delicatissimo tema non sia stato completamente risolto, in quanto occorre ancora sopprimere il prossimo incremento di accisa previsto dal 1° gennaio prossimo, al fine di evitare disastrose ricadute su un settore particolarmente importante.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo ad altra seduta.

**7-00542 Fragomeli: Modifiche al regime IMU dei terreni agricoli montani.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dal deputato Terrosi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale solleva una problematica che era già stata evidenziata dalla Commissione nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100). Infatti, in quell'occasione, l'osservazione di cui alla lettera *d*) del parere segnalava l'opportunità di estendere la competenza della III sezione della Commissione censuaria centrale, in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, al fine di tenere conto degli interventi legislativi che hanno reintrodotta l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli e che hanno interessato anche i terreni ubicati in aree montane.

Passando quindi al contenuto dell'atto di indirizzo, evidenzia come esso affronti alcune problematiche fondamentali della tassazione sui terreni agricoli, partendo peraltro dalla consapevolezza di come le previsioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, che hanno rivisto l'esenzione IMU per i terreni agricoli montani, prevedano un maggior gettito di 350 milioni annui nel 2014.

In tale contesto la risoluzione chiede di:

posticipare di 60 giorni il termine di pagamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli montani, attualmente previsto per il 16 dicembre prossimo, in considerazione del fatto che il relativo decreto interministeriale attuativo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 6 dicembre scorso, e che pertanto i migliaia di comuni interessati non saranno certamente in grado di organizzare il pagamento di tale tributo in concomitanza con il saldo dell'IMU relativo al 2014;

definire con chiarezza quale sia la base imponibile per il calcolo dell'IMU relativa ai predetti terreni agricoli montani

e quale sia l'aliquota applicabile, atteso che i comuni non hanno avuto il tempo di deliberare in materia;

consentire ai comuni l'accertamento convenzionale del maggior gettito IMU relativo ai predetti terreni agricoli, ai fini del bilancio 2014;

rivedere i criteri per l'applicazione dell'IMU ai medesimi terreni montani, in quanto al momento l'unico criterio per l'identificazione dei comuni montani è costituito dalla collocazione altimetrica della casa comunale, determinando evidenti distorsioni in tutti quei comuni in cui la medesima casa comunale è collocata ad una quota più bassa della maggior parte del territorio comunale;

mitigare gli effetti dell'imponibilità dell'aliquota IMU dei terreni collinari o montani, salvaguardando le zone svantaggiate e quelle a rischio idrogeologico.

In tale contesto sottolinea la rilevanza di tali tematiche, che coinvolgono migliaia di comuni e di cittadini e che devono dunque essere affrontate con la massima attenzione.

Filippo GALLINELLA (M5S) rileva come la problematica affrontata dalla risoluzione risulti particolarmente sentita da tutte le imprese agricole. A tale proposito non comprende come mai l'ultimo impegno della risoluzione, nel richiedere la mitigazione degli effetti derivanti dalla revisione del regime IMU dei terreni agricoli, faccia riferimento solo alle piccole imprese agricole.

Sotto un diverso profilo condivide l'esigenza di rivedere i criteri di identificazione dei comuni montani, considerando improprio far riferimento esclusivamente alla quota altimetrica della casa comunale.

Auspica quindi che sia possibile individuare una soluzione alla problematica in discussione, sottolineando come sia profondamente errato aggravare il carico tributario sul settore primario, in particolare per quanto riguarda i terreni improduttivi posseduti da agricoltori professionali. Una

valutazione in parte diversa potrebbe farsi per quanto riguarda i terreni improduttivi in possesso di soggetti diversi, in quanto lo strumento tributario potrebbe in tal caso essere utilizzato per incentivarne l'utilizzo agricolo, contribuendo in tal modo a colmare la carenza di terreni coltivabili e l'insufficienza della produzione agricola nazionale.

Per quanto riguarda il maggior gettito di 350 milioni di euro atteso dalla revisione del regime di esenzione IMU sui terreni agricoli montani, ritiene che sia certamente possibile individuare le risorse per compensare la cancellazione di tale maggior gettito, ricordando che al Senato sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge di stabilità volti sostanzialmente a ripristinare una struttura burocratica inutile e costosa, la Federconsorzi, con oneri pari a 400 milioni. Sarebbe pertanto del tutto paradossale se si trovassero le risorse per finanziare tale iniziativa, che reputa dannosa, e non si reperissero invece i fondi per venire incontro alle legittime esigenze degli agricoltori operanti nelle zone montane.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), con riferimento ai rilievi del deputato Gallinella concernenti l'ultimo impegno contenuto nella sua risoluzione, evidenzia come tale parte dell'atto di indirizzo faccia riferimento alle sole piccole imprese agricole in un quadro di complessiva rivisitazione della tassazione dei terreni montani, che attualmente non prevede alcuna esenzione per i terreni al disotto della quota di 280 metri, nella prospettiva di estendere il criterio soggettivo previsto per accedere all'esenzione IMU, rappresentato dalla conduzione dei terreni da parte di agricoltori professionali, nonché nella prospettiva di evitare ogni confusione tra il predetto criterio e quello, oggettivo, costituito dall'altimetria dei comuni.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI preannuncia che in una prossima riunione del Consiglio dei ministri, la quale dovrebbe aver luogo nella serata di oggi o nella mattinata di domani, sarà adottato

un decreto-legge che prevederà il differimento al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU sui terreni agricoli montani, attualmente previsto per il 16 dicembre prossimo, e che conterrà altresì una previsione in base alla quale i comuni interessati potranno effettuare l'accertamento convenzionale del maggior gettito IMU relativo ai predetti terreni agricoli, ai fini del bilancio 2014.

Rileva quindi come, grazie alla finestra temporale che sarà aperta da tale decreto-legge, sarà possibile procedere ad una revisione dell'attuale sistema di tassazione in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta degli atti di indirizzo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

**7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia.****TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

il settore dell'autotrasporto è di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese, in considerazione della netta prevalenza di tale modalità di trasporto della merce rispetto alle altre;

il settore sta attraversando, a partire dal 2008, un periodo di durissima crisi, dovuto essenzialmente allo sfavorevole andamento dell'economia globale;

le imprese di autotrasporto italiane devono sostenere maggior costi per il carburante e per il lavoro rispetto a tante imprese estere, soprattutto quelle dell'est Europa;

l'incidenza degli altri costi generali è maggiore in Italia rispetto agli altri Paesi europei (nella classifica Eurostat 2013 l'Italia è al 4° posto dopo Svezia, Francia e Lituania);

il divario competitivo favorisce l'ingresso di vettori esteri che sottraggono opportunità di lavoro e risorse al nostro Paese: l'uso dei vettori e dipendenti esteri, con conseguente *dumping* sociale nei confronti delle imprese di autotrasporto italiane, è passato dal 7 per cento di t/km del 2007 al 37,2 per cento del 2012;

i commi 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recano norme in materia di *transfer pricing* per le società operanti nella raccolta di pubblicità *on line*; al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate,

tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività e si prevede inoltre l'obbligo di utilizzare, per l'acquisto delle predette tipologie di servizi, strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario: sarebbe auspicabile l'estensione anche alle aziende estere di autotrasporto e cabotaggio di norme analoghe, per ottenere la tracciabilità dell'attività, la trasparenza delle operazioni e indicatori di profitto connessi ai ricavi realizzati;

la legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 23 del 2014), all'articolo 9, comma 1, lettera *i*), prevede l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale;

risultano in aumento, a detta delle categorie e dei sindacati di riferimento del settore, pratiche sempre più diffuse di palese superamento dell'orario settimanale di lavoro, di turni irregolari di cabotaggio internazionale, di uso illegale del cabotaggio e del distacco transnazionale di autisti;

in considerazione delle gravi ed evidenti distorsioni di mercato, provocate dalle pratiche menzionate, appare evidente

l'esigenza di promuovere le condizioni affinché la competitività e la sicurezza nel settore dell'autotrasporto e del cabotaggio siano garantite dal rispetto delle regole, così come previsto dal Regolamento 1072/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

estendere le norme in tema di determinazione del reddito d'impresa e di tracciabilità dei pagamenti contenute nell'ar-

ticolo 1, commi 177 e 178, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche alle aziende di autotrasporto e cabotaggio;

individuare, in via presuntiva, gli elementi che indichino la nascita di una stabile organizzazione in Italia in relazione all'attività di trasporto merci esercitata da parte di imprese estere che operano continuativamente in Italia entro un determinato periodo di tempo;

prevedere l'indeducibilità, da parte del committente, delle fatture emesse dai vettori, qualora questi ultimi non rispettino le condizioni normative di cui al Regolamento 1072/2009.

(8-00091)

« Lodolini ».

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abbinata (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	78
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 Beni (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	86

##### RISOLUZIONI:

7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092</i> ) .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione</i> ) .....	89
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	92
ERRATA CORRIGE .....	88

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abbinata.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attra-

verso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, approvato in prima lettura al Senato nella seduta dell'8 agosto 2014 e attualmente all'esame della I Commissione della Camera dei deputati, rappresenta un importante tentativo di riforma organica dell'architettura istituzionale del nostro Paese. Il provvedimento contiene, tra l'altro, disposizioni volte al superamento del bicameralismo paritario, alla riduzione del numero dei parlamentari, al contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, alla revisione del titolo V della parte II della Costituzione, nonché alla soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Osserva, in particolare, che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, come modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la fine del bicameralismo paritario e perfetto, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Segnala, quindi, che la Camera dei deputati « esercita la funzione legislativa », mentre il Senato « concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ». Dunque, la funzione legislativa che finora era esercitata collettivamente dalle due Camere sarà prerogativa della sola Camera dei deputati, salvo alcune materie su cui dovrà intervenire anche il Senato. Rileva quindi che alla Camera dei deputati spetta poi la funzione di « controllo dell'operato del Governo » e che il Senato della Repubblica « rappresenta le istituzioni territoriali » e concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa. Aggiunge che al Senato è espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica e che, sulla legge di bilancio, la Camera potrà decidere, a maggioranza semplice, di non conformarsi ai rilievi posti dal Senato, al quale, tra l'altro, è precluso il potere di concedere amnistia e indulto.

Rileva poi che l'articolo 2 interviene in materia di composizione del Senato della Repubblica, sancendo la fine del Senato cosiddetto elettivo. Precisa che la riforma, oltre a ridurne in maniera rilevante il numero dei componenti – disegnando un Senato composto da 95 membri rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 di nomina presidenziale –, sostituisce l'elezione popolare diretta con un'elezione di secondo grado: i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano dovranno scegliere i senatori, con metodo proporzionale, fra i propri componenti. Inoltre, ciascuna re-

gione eleggerà un senatore tra i sindaci dei rispettivi territori. La ripartizione dei seggi tra le varie regioni avverrà « in proporzione alla loro popolazione », ma nessuna regione potrà avere meno di due senatori. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dell'organo dell'istituzione territoriale in cui sono stati eletti.

Evidenzia quindi che l'articolo 10 del testo costituzionale prevede il superamento del bicameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi. Aggiunge che il procedimento legislativo rimane bicamerale – con un ruolo, quindi, perfettamente paritario delle due Camere – per le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare, le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti. Segnala quindi che una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche « gli altri casi previsti dalla Costituzione ». Si tratta, in particolare, delle leggi relative a: famiglia e matrimonio nonché sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (articolo 55 della Costituzione); definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (articolo 57 della Costituzione); referendum propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (articolo 71 Della Costituzione); autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (articolo 80 Della Costituzione); attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (articolo 116 della Costituzione). Precisa che tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Ca-

mera dei deputati, con un procedimento legislativo, quindi, monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva.

Segnala quindi che viene previsto un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga rispetto al procedimento ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi, la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi « nella votazione finale » a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Rileva poi che l'articolo 12 detta nuove norme in tema di procedimento di approvazione dei progetti di legge, prevedendo, tra l'altro, una corsia preferenziale per i disegni di legge del Governo (che può chiedere che la Camera esamini il testo da esso presentato entro 60 giorni), al fine di scoraggiare il ricorso dell'Esecutivo alla decretazione d'urgenza. Sono in ogni caso esclusi da tale possibilità i disegni di legge per i quali sia previsto il procedimento bicamerale, quelli in materia elettorale, quelli di ratifica dei trattati internazionali e quelli per i quali è prevista una maggioranza speciale.

Evidenzia quindi che, a fronte della razionalizzazione del procedimento legislativo e del riconoscimento al Governo di alcune facoltà dirette a garantire tempi certi di approvazione dei suoi disegni di legge, l'articolo 6 prevede che i regolamenti parlamentari introducano meccanismi diretti a garantire i diritti e le prerogative delle minoranze parlamentari.

Rileva poi che l'articolo 15 del testo modifica l'articolo 75 della Costituzione sul referendum abrogativo, introducendo un diverso quorum per la validità dello stesso, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso

in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000. Sono, altresì, introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo e viene disposto l'aumento del numero delle firme necessarie per proporre le leggi di iniziativa popolare, da 50.000 a 150.000.

Fa presente che l'articolo 16 introduce nuove norme in materia di decretazione d'urgenza, prevedendo, in primo luogo, la « costituzionalizzazione » di una serie di elementi – già previsti dalla legge n. 400 del 1988 – relativi alla decretazione di urgenza, quali il divieto di disciplinare con tale atto le materie di cui all'articolo 72 della Costituzione, quarto comma, per le quali è prevista la cosiddetta riserva di Assemblea, nonché di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Viene inoltre espressamente previsto che i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e che nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Segnala che l'articolo 21 prevede nuovi *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica. Dal primo al quarto scrutinio sono sempre necessari i voti di due terzi dei componenti dell'Assemblea, composta da deputati e senatori ma non più dai delegati delle regioni. Dal quinto scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti, mentre dal nono scrutinio basterà la maggioranza assoluta.

Osserva quindi che l'articolo 26 interviene poi in materia di reati ministeriali, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

Evidenzia poi che l'articolo 27 del disegno di legge abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione, abolendo il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL): è prevista la nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti.

Prima di entrare nel merito delle materie relative alle specifiche competenze della VII Commissione, ritiene utile ricordare che la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha profondamente rivisto il complessivo sistema dei rapporti fra Stato, regioni ed enti locali. In particolare, ricorda che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione vigente ha affidato alla legislazione esclusiva dello Stato alcune materie, mentre altre, in base al terzo comma, sono state affidate alla legislazione concorrente: si tratta degli ambiti nei quali lo Stato determina i principi fondamentali e, sulla base di questi, le regioni legiferano. Ricorda altresì che, in base al quarto comma del medesimo articolo, la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato spetta alle regioni. Si tratta della competenza generale « residuale ». Rammenta inoltre che, per quanto concerne la potestà regolamentare, il sesto comma dello stesso articolo prevede che allo Stato spetta emanare i regolamenti nelle materie di competenza esclusiva, salva la possibilità di delega alle regioni, mentre alle regioni è attribuita la potestà regolamentare in ogni altra materia. I comuni, le province, le città metropolitane hanno potestà regolamentare per la disciplina riguardante l'organizzazione e il funzionamento delle competenze loro attribuite.

Ricorda quindi che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nella formulazione vigente, ferme restando le particolari forme di autonomia delle regioni a statuto speciale, ha altresì previsto la possibilità di attribuire alle regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni di autonomia

relative a tutte le materie attribuite alla competenza concorrente, nonché ad alcune materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato. Si tratta del così detto « regionalismo differenziato ». Segnala che, peraltro, tale previsione non ha avuto alcuna attuazione.

Rileva che il problema principale posto dalla ripartizione di competenze è stato quello della mancanza di una chiara individuazione del contenuto delle materie, che determinasse una netta linea di demarcazione fra competenza statale e competenza regionale. Precisa che un primo elemento di difficoltà è derivato dal fatto che alcune delle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato fanno riferimento non ad oggetti precisi, ma a finalità che devono essere perseguite e che, pertanto, si intrecciano con una pluralità di altri interessi, incidendo in tal modo su ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni. Un esempio di ciò è costituito dalle materie « tutela della concorrenza » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ». Anche alcune materie attribuite alla competenza concorrente presentano un carattere « trasversale » e, fra queste, la ricerca scientifica. Inoltre, la complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende molto spesso difficile la riconduzione ad un'unica materia. Si determina, in tali casi, la così detta « concorrenza di competenze », per la cui composizione la Corte costituzionale ha enucleato i principi di prevalenza e di leale collaborazione, in particolare attraverso il sistema delle Conferenze Stato-regioni e autonomie locali. Evidenzia altresì che sono insorti problemi interpretativi relativi alla distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, che costituisce il discrimine fra competenze statali e competenze regionali nelle materie di legislazione concorrente.

Osserva, quindi, che, nel quadro della revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, l'articolo 30 del testo ora al nostro esame elimina la competenza con-

corrente, attribuendo alcune materie alla legislazione esclusiva dello Stato e altre alla potestà legislativa regionale. Aggiunge che costituisce norma di chiusura la previsione in base alla quale la legge dello Stato può intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla competenza statale, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale. Precisa che, al contempo, l'articolo 29 prevede che forme e condizioni particolari di autonomia concernenti alcune delle materie affidate alla competenza esclusiva dello Stato possono essere attribuite dallo Stato alle regioni anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 Costituzione e purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. A tal fine, la legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata. Rileva, infine, che il medesimo articolo 30 prevede che, fermo restando che la potestà regolamentare spetta allo Stato o alle regioni secondo le rispettive competenze legislative, è fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e nelle funzioni di competenza legislativa esclusiva.

Osserva poi che, in base all'articolo 38, comma 10, le leggi delle regioni adottate sulla base dell'attuale Titolo V, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi del nuovo Titolo V. Al riguardo segnala che, nel parere reso il 4 dicembre 2014, il Comitato per la legislazione ha richiamato l'attenzione della Commissione di merito su tale formulazione, evidenziando che essa si presta ad ingenerare dubbi applicativi nelle circostanze in cui le « nuove » leggi non provvedano ad abrogazioni espresse, ad esempio perché l'oggetto della « nuova » legge non coincide perfettamente con quello della « attuale » legge regionale (si pensi a leggi *omnibus* o a disposizioni inserite in contesti normativi peculiari quali leggi regionali finanziarie o di bilancio). Conseguentemente, ha suggerito alla

Commissione di merito di valutare se sia opportuno sostituire il termine « leggi » (riferito a un intero atto normativo) con il termine « disposizioni » o individuare diversi metodi per ridurre l'incertezza nell'individuazione della vigenza e dell'applicabilità della « attuale » legge regionale.

Segnala, inoltre, che l'articolo 38, comma 11, prevede che le disposizioni sul nuovo riparto di competenze non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome. Su tale previsione, il Comitato per la legislazione ha sottolineato, fra l'altro, che la riforma costituzionale non prevede un termine per l'adeguamento, né le conseguenze in caso di mancato, parziale o tardivo adeguamento degli statuti, talché il regime transitorio è suscettibile di protrarsi per tempi indefiniti.

Tenuto conto di questo quadro generale, si sofferma quindi sugli ambiti di competenza della Commissione, ricordando l'assetto delle competenze vigente, le principali questioni evidenziate dalla Corte costituzionale e il nuovo assetto proposto dal testo in esame.

Ricorda quindi che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione vigente annovera le norme generali sull'istruzione tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, include l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale – che rientra, dunque, nella competenza residuale delle regioni – tra le materie di legislazione concorrente. Quanto al diritto allo studio, segnala che esso non è espressamente citato nel vigente articolo 117 della Costituzione, ma trova fondamento nell'articolo 34, i cui commi terzo e quarto dispongono che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono

essere attribuite per concorso. Ricorda che nella sentenza n. 279 del 2005 la Corte costituzionale ha dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione, chiarendo che « le norme generali sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività ma informano, diversamente dalle prime, altre norme ». Aggiunge quindi che, con la successiva sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano « per la loro attuazione (e non già per la semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale ». In particolare, « lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico ». Osserva che in questa cornice si inquadrano, in particolare, le pronunce della Corte in materia di programmazione della rete scolastica, che pertiene alla competenza del legislatore regionale (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012).

Rileva quindi che l'articolo 30 del testo in esame attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nelle materie « disposizioni generali e comuni sull'istruzione » e « ordinamento scolastico ». In particolare, modifica l'attuale riferimento alle « norme generali » con quello alle « disposizioni generali e comuni » e attribuisce esplicitamente allo Stato anche

l'ambito afferente all'« ordinamento scolastico » (peraltro, già riconducibile, in base alla legislazione vigente e all'interpretazione giurisprudenziale, alle « norme generali sull'istruzione »). Al contempo, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuisce alle regioni la competenza legislativa in materia di « servizi scolastici, » di « istruzione e formazione professionale » e di « promozione del diritto allo studio ».

Ricorda altresì che la materia « università » non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, nella formulazione vigente. Soccorre, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Segnala che già prima del 2001, la Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 383 del 1998, che al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione è conferita una funzione di cerniera, attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria. Evidenzia quindi che l'articolo 30 del testo in esame attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia « istruzione universitaria », e alle regioni la competenza legislativa in materia di « promozione del diritto allo studio, anche universitario ». Su questo punto ritiene utile un'attenta riflessione sull'opportunità di prevedere che lo Stato possa, comunque, intervenire definendo una cornice legislativa unitaria per tutto il territorio nazionale. Segnala che occorre coordinare la previsione, recata dall'articolo 29 del testo in esame, in base al quale forme e condizioni particolari di autonomia potranno essere attribuite alle regioni anche nella materia relativa all'istruzione universitaria, con l'articolo 33 della Costituzione che, come abbiamo visto, prevede che limiti all'autonomia universitaria possono essere stabiliti solo da leggi dello Stato. Ciò posto,

ritiene opportuno svolgere una attenta riflessione sull'opportunità che sia inclusa tra le materie che possono essere incluse nel cosiddetto « regionalismo differenziato », anche la lettera n), dell'articolo 117 della Costituzione, primo comma relativo all'istruzione, all'università e alla ricerca.

Ricorda quindi che, attualmente, è altresì inclusa nell'ambito della legislazione concorrente la ricerca scientifica e tecnologica. Ricorda, peraltro, che l'articolo 9 della Costituzione affida alla Repubblica e, dunque, a tutti i soggetti che la costituiscono, il compito di promozione della ricerca scientifica e tecnica. Rammenta che, al riguardo, la Corte, con le sentenze n. 423 del 2004 e n. 31 del 2005, ha evidenziato che « la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una "materia", ma anche un "valore" costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati ». Successivamente, con la sentenza n. 133 del 2006, la Corte ha evidenziato che, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva statale, a queste occorre riferirsi per stabilire la competenza legislativa. In buona sostanza, la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui si verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione.

Rileva che l'articolo 30 del testo in esame attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva relativa alla « programmazione strategica » della ricerca scientifica e tecnologica e che si intuirebbe, dunque, che le regioni potranno legiferare per ciò che riguarda aspetti diversi dalla programmazione strategica.

Ricorda quindi che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione vigente annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre, in base al terzo comma, la valorizzazione dei beni culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente. Segnala che, in tale quadro, la Corte, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha evidenziato che la tutela dei beni culturali e, in generale, lo

sviluppo della cultura, corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ». In particolare, nelle sentenze n. 401 del 2007 e n. 194 del 2013, la Corte ha evidenziato la possibilità per le regioni di integrare la normativa in materia di tutela, con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale.

Osserva che l'articolo 30 del testo in esame attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia relativa alla « tutela e valorizzazione » dei beni culturali e alle regioni la competenza legislativa per la « disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni culturali ». Precisa che si introduce così, accanto alle materie « tutela » e « valorizzazione » dei beni culturali, la materia « promozione » degli stessi beni culturali che, tuttavia, sembrerebbe già compresa nel concetto di valorizzazione (in particolare, in base all'articolo 6 del Codice dei beni culturali, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dello stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura). Ipotizza quindi che tale differenziazione abbia lo scopo di favorire un coinvolgimento delle regioni nell'attività di promozione dei beni culturali.

Osserva poi che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione vigente include la « promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente e che, pertanto, nell'assetto attuale lo Stato può emanare i « principi fondamentali » concernenti i due contenuti indicati (promozione e organizzazione), spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio sugli stessi aspetti. Ricorda che la Corte ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli

(sentenza n. 255 del 2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005).

Rileva che l'articolo 30 del testo in esame attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva per la definizione delle « disposizioni generali e comuni » sulle attività culturali e alle regioni la competenza legislativa per la « disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali ».

Osserva quindi che anche l'ordinamento sportivo è attualmente incluso tra gli ambiti di legislazione concorrente e che nella sentenza n. 424 del 2004 la Corte ha chiarito che in tale ambito rientra senza dubbio la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive. In virtù della competenza concorrente, lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario. In particolare, la Corte ha qualificato principi fondamentali della materia la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi da parte di tutti i cittadini, la garanzia che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i Comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l'attribuzione a determinati organismi sportivi, la possibilità di utilizzo, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, degli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività della scuola. Ricorda che, sulla base della competenza concorrente, inoltre, la Corte, con sentenza n. 254 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di istituzione di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti.

Rileva che l'articolo 30 del testo in esame attribuisce la materia ordinamento sportivo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Evidenzia, infine, che è attualmente incluso nell'ambito della legislazione con-

corrente l'ordinamento della comunicazione e che lo stesso è stato ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista « l'attrazione in sussidiarietà »: si è registrata, infatti, la tendenza a tutelare, sia pure in una materia di legislazione concorrente, l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento orizzontale con le regioni (le intese; si veda ad esempio la sentenza n. 163 del 2012). Inoltre, nella sentenza n. 336 del 2005 la Corte ha rilevato come la materia « ordinamento della comunicazione » possa « intersecarsi » con le materie di competenza esclusiva statale della « tutela della concorrenza » e del « coordinamento informativo statistico e informatico ». Ciò in un contesto in cui, già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, era stato sottolineato il legame tra ordinamento della comunicazione e tutela della libertà d'informazione, e quindi, del valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione; sentenza n. 348 del 1990). Ricorda che l'articolo 30 del testo in esame attribuisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per ulteriori approfondimenti, rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'onorevole Coscia per l'accurata e approfondita relazione, sottolinea l'opportunità che la Commissione effettui un attento e analitico esame delle criticità connesse al testo in esame, sollevate dalla relatrice.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, chiede ai colleghi di valutare l'opportunità di continuare l'esame del provvedimento nel corso del pomeriggio.

Simone VALENTE (M5S) ritiene invece opportuno continuare l'esame del provvedimento nella già programmata seduta di domani, anche alla luce della necessità di

approfondire le tematiche oggetto del presente provvedimento.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, propone, se si ritiene di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame, di svolgere la discussione sulle linee generali nella già prevista seduta antimeridiana di domani, rinviando la conclusione dell'esame alla seduta pomeridiana, anche al fine di poter predisporre una proposta di parere sulla base delle risultanze della discussione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica quindi che la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento nella seduta antimeridiana e nella seduta pomeridiana di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.**

**Nuovo testo C. 1803 Beni.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatore*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge C. 1803 è stato predisposto dalla I Commissione affari costituzionali, in sede referente. Segnala, quindi, che esso è composto da tre articoli e prevede l'istituzione della « Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione », individuandola nella giornata del 3 ottobre (articolo 1). Precisa, quindi, che con la ricorrenza indicata s'intende – come ricorda anche il testo del progetto di legge

– conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria, scegliendo la data in ricordo del naufragio del 3 ottobre 2013, a Lampedusa, in cui morirono 366 migranti. Aggiunge che lo stesso articolo 1 precisa, poi, che tale giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

A questo proposito, ricorda che l'articolo 3 della predetta legge n. 260 del 1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze come solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e che, successivamente, la legge n. 54 del 1977 ha disposto (agli articoli 2 e 3) che le solennità civili previste per legge – comprese quelle di cui alla citata legge n. 260 del 1949 – non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Sottolinea quindi che, in tale giornata di ricorrenza del 3 ottobre, l'articolo 2 del nuovo testo in esame prevede lo svolgimento di cerimonie, iniziative, incontri, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà, al rispetto della dignità umana, all'integrazione e all'accoglienza. In particolare, è prevista l'organizzazione di specifiche iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, promosse dalle istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 3 precisa che dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Auspica, infine, che la contiguità con la celebrazione, il 4 ottobre, del « giorno del dono », di recente istituzione, eviti l'eccessiva frammentazione delle celebrazioni e delle iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche, senza causare interruzioni della relativa attività didattica.

Per ulteriori approfondimenti rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA (M5S) esprime rammarico per l'atteggiamento di « forte ipocrisia » che il Parlamento dimostra nell'affrontare la grave problematica oggetto del provvedimento in esame. Dopo aver espresso la sua indignazione per quanto di recente avvenuto nella Capitale, con riferimento all'assegnazione degli appalti per la gestione dei CIE, ritiene che l'istituzione di una giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione rappresenti uno strumento poco incisivo, nonché inidoneo e insufficiente a risolvere in modo strutturale il problema, che invece dovrebbe essere affrontato seriamente e con il coinvolgimento attivo dell'Unione europea. Preannuncia, quindi voto contrario sulla proposta di parere favorevole della relatrice, anticipando che il suo gruppo assumerà il medesimo atteggiamento critico sul disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, di cui la Commissione ha oggi iniziato l'esame.

Maria COSCIA (PD), dopo aver manifestato la più ampia disponibilità del suo gruppo ad approfondire la rilevante e annosa problematica sottesa al provvedimento in esame, si dichiara addolorata per le vicende ricordate dal collega Brescia che hanno colpito la città di Roma. Rammentando la sua recente esperienza come amministratrice locale di questa città, si augura che la magistratura accerti al più presto le responsabilità su una vicenda che la addolora e la indigna.

Con riferimento, in particolare, alla questione oggetto del provvedimento in esame, ribadisce che è compito delle istituzioni italiane farsi carico di una tematica che, avendo valenza « epocale », deve essere gestita necessariamente in collaborazione con le istituzioni europee. Pur consapevole, quindi, della necessità che il Governo appronti, nel più breve tempo possibile, soluzioni strutturali a tale pro-

blematica, sottolinea la valenza simbolica dell'istituzione di una giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione.

Milena SANTERINI (PI-CD) ricorda che è compito precipuo della VII Commissione rinsaldare la memoria su drammatiche vicende che hanno colpito intere popolazioni, la quale soltanto può favorire lo sviluppo e la cementificazione di una cultura dell'accoglienza, oggi purtroppo assente. Ricorda, poi, al fine di fugare ogni dubbio su una presunta ipocrisia delle istituzioni italiane, le iniziative già adottate e messe in campo per fronteggiare tale situazione e impedire il ripetersi di immani tragedie, come l'operazione *Mare nostrum*, la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sui centri per gli immigrati, la proposta di procedere ad una revisione della Convenzione di Dublino e l'abolizione del reato di immigrazione clandestina.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pur condividendo molte delle osservazioni che sono state formulate dai colleghi, ritiene altresì innegabile il valore positivo della sensibilizzazione sul tema e la valenza simbolica dell'istituzione di una giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2014.

Irene MANZI (PD) illustra una nuova formulazione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 1*), che tiene conto di alcune segnalazioni formulate dai colleghi nel corso della discussione, con particolare riferimento alla promozione e all'attuazione di iniziative di censimento e catalogazione di immagini di particolare interesse storico, alla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale, nonché all'attuazione di un coordinamento tra le attività promosse dai diversi soggetti istituzionali competenti.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA concorda con la

riformulazione testé illustrata dall'onorevole Manzi, che dà conto della necessità di coordinare le iniziative promosse dai diversi soggetti istituzionali coinvolti, al fine di garantirne l'omogeneità.

Milena SANTERINI (PI-CD) suggerisce di inserire, nel dispositivo, il riferimento alle iniziative di ricerca relative alla memoria della prima guerra mondiale, in aggiunta alle iniziative didattiche, già previste.

Irene MANZI (PD) accetta la riformulazione della sua risoluzione 7-00448, testé proposta dalla collega Santerini.

La Commissione approva quindi la risoluzione conclusiva n. 8-00092 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.25.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 350 del 4 dicembre 2014, a pagina 75, prima colonna, ventiseiesima riga, sostituire le parole « Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA » con le seguenti « Angela D'ONGHIA ».

## ALLEGATO 1

**7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La VII Commissione,

premesso che:

in occasione del centenario della prima guerra mondiale, nel 2014, i Paesi allora coinvolti nelle ostilità, tra cui l'Italia, tenuto conto della valenza sovranazionale e della dimensione europea dell'evento, hanno deciso di dare avvio ad un percorso di commemorazioni che ha avuto inizio questa estate e terminerà nel 2018;

per coordinare la pianificazione e l'organizzazione degli eventi connessi alla realizzazione di tale percorso di memoria comune, il 6 giugno 2013 è stato istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per il centenario della prima guerra mondiale; successivamente con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, meglio nota come legge di stabilità 2014, è stata autorizzata la spesa di « 8 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, al fine di realizzare interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei « Luoghi della memoria » e di 1,5 milioni euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per promuovere la conoscenza degli eventi dalla prima guerra mondiale e preservarne la memoria in favore delle future generazioni, attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, itinerari, anche con il coinvolgimento attivo delle scuole;

se l'obiettivo è quello di dare vita ad un percorso storico, culturale e didat-

tico che possa portare a conoscenza, soprattutto delle nuove generazioni, avvenimenti e momenti drammaticamente significativi per la storia del nostro Paese, è auspicabile l'avvio di un programma complessivo di iniziative che favorisca la conoscenza e la memoria degli eventi della prima guerra mondiale;

tra tali iniziative potrebbe annoverarsi l'allestimento diffuso, su tutto il territorio nazionale, della mostra dedicata alla prima guerra mondiale, allestita presso il complesso del Vittoriano, a cura dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

si tratta di un progetto interessante e non oneroso che, con una felice combinazione di supporti multimediali, fotografici e documentali, offre una panoramica sulle cause e le conseguenze del conflitto, affrontando molteplici tematiche: il fronte interno, la devozione popolare, i gesti di autolesionismo dei soldati, la questione femminile e proprio per la sua natura multimediale e di facile riproduzione, sarebbe interessante e utile favorire una sua ripresa nei comuni italiani, grazie al supporto dell'Istituto per la storia del risorgimento con le sue sezioni provinciali;

gran parte dei documenti esposti come: le foto, gli articoli di giornale, i dispacci quotidiani dal fronte sono in formato digitale e sarebbe possibile autorizzare gli enti interessati alla riproduzione, così da creare una base comune per l'allestimento di una mostra dedicata al conflitto a cui potrebbero aggiungersi le

foto, i documenti e i materiali presenti presso gli archivi e le biblioteche di ciascun comune, spesso oggetto di studio e digitalizzazione in questi anni; l'allestimento diffuso della mostra ivi descritta, come anche altri progetti relativi alla prima guerra mondiale, potrebbero vedere la partecipazione o il coinvolgimento diretto delle scuole, soprattutto secondarie, nelle fasi di elaborazione e realizzazione di progetti didattici, in modo tale da far conoscere ai giovani di oggi, non solo i fatti riportati sui libri di storia, ma le testimonianze dirette, le storie concrete, a volte tristi, ma spesso eroiche dei loro coetanei di allora, dei propri avi e i valori che ispirarono molte delle loro azioni;

fra le iniziative volte a favorire la memoria e la conoscenza della Prima Guerra Mondiale va annoverata la tutela di quella realtà, capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, costituita dai monumenti, dalle lapidi e dalle iscrizioni, con i quali ogni comunità locale ha inteso tramandare il ricordo delle proprie vittime del conflitto;

tali monumenti, lapidi e iscrizioni sono tutelati in via generale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e della legge 7 marzo 2001, n. 78, « Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale », ma non ne è conosciuta la esatta consistenza, che certamente ammonta a molte migliaia;

in attuazione delle predette norme il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ha opportunamente avviato da alcuni anni un progetto di censimento-catalogazione su base informatica, che fra l'altro permette di acquisire i nomi dei caduti ricordati in ciascun monumento o lapide;

i limiti delle risorse finanziarie hanno finora circoscritto il censimento-catalogazione ai soli monumenti di committenza civica realizzati fino al 1940, che pure risultano già essere circa 6.000;

appare quindi opportuno completare il progetto di censimento-catalogazione, tanto al fine di tutelare e valorizzare un importante patrimonio culturale e artistico, quanto al fine di preservare e tramandare il legame fra ciascuna comunità e la memoria dei propri caduti;

nella medesima prospettiva, merita apprezzamento il progetto nazionale curato dal MIBACT *14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra* ([www.14-18.it](http://www.14-18.it)), volto a creare un grande archivio di immagini di particolare interesse storico, documentario ed artistico sulla Prima Guerra Mondiale, integrato nel portale *Europeana* (<http://www.europeana.eu>) attraverso il progetto *Europeana Collections 1914-1918* (<http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/>) e rivolto in particolare alle giovani generazioni;

per la valorizzazione delle storie raccolte e dei materiali e documenti digitalizzati, il MIBACT mette a disposizione gratuitamente il *software* MOVIO, un kit open source per la realizzazione di mostre virtuali da rendere fruibili *online*, anche su supporto mobile, particolarmente adatto alle scuole e agli enti locali: [www.movio.beniculturali.it](http://www.movio.beniculturali.it) »;

per l'anno 2014, con specifico decreto del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti – delegato alla pianificazione, preparazione e organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni del 100° anniversario della prima guerra mondiale – è stato approvato uno specifico programma di iniziative celebrative ed è in procinto di pubblicazione il bando relativo al finanziamento delle iniziative per l'anno 2015;

per la realizzazione del complesso di iniziative sopradescritto si auspica, quindi, l'attuazione di un proficuo coordinamento tra le attività promosse dai Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali e Turismo e dal Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio competente, favorendo anche una puntuale informazione

delle Commissioni parlamentari competenti;

impegna il Governo

a favorire la realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale tra le quali l'allestimento diffuso, su tutto il territorio nazionale, della mostra dedicata alla prima guerra mondiale, attualmente allestita presso il complesso del Vittoriano, a cura dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

a favorire la promozione e l'attuazione delle iniziative citate in premessa tra le quali i progetti di censimento-catalogazione, « *14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra* »;

ad attuare un coordinamento tra le attività promosse dai Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali e Turismo e dal Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio competente e a favorire una puntuale informazione delle Commissioni parlamentari competenti.

## ALLEGATO 2

**7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premessi che:

in occasione del centenario della prima guerra mondiale, nel 2014, i Paesi allora coinvolti nelle ostilità, tra cui l'Italia, tenuto conto della valenza sovranazionale e della dimensione europea dell'evento, hanno deciso di dare avvio ad un percorso di commemorazioni che ha avuto inizio questa estate e terminerà nel 2018;

per coordinare la pianificazione e l'organizzazione degli eventi connessi alla realizzazione di tale percorso di memoria comune, il 6 giugno 2013 è stato istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per il centenario della prima guerra mondiale; successivamente con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, meglio nota come legge di stabilità 2014, è stata autorizzata la spesa di « 8 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, al fine di realizzare interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei « Luoghi della memoria » » e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per promuovere la conoscenza degli eventi dalla prima guerra mondiale e preservarne la memoria in favore delle future generazioni, attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, itinerari, anche con il coinvolgimento attivo delle scuole;

se l'obiettivo è quello di dare vita ad un percorso storico, culturale e didat-

tico che possa portare a conoscenza, soprattutto delle nuove generazioni, avvenimenti e momenti drammaticamente significativi per la storia del nostro Paese, è auspicabile l'avvio di un programma complessivo di iniziative che favorisca la conoscenza e la memoria degli eventi della prima guerra mondiale;

tra tali iniziative potrebbe annoverarsi l'allestimento diffuso, su tutto il territorio nazionale, della mostra dedicata alla prima guerra mondiale, allestita presso il complesso del Vittoriano, a cura dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

si tratta di un progetto interessante e non oneroso che, con una felice combinazione di supporti multimediali, fotografici e documentali, offre una panoramica sulle cause e le conseguenze del conflitto, affrontando molteplici tematiche: il fronte interno, la devozione popolare, i gesti di autolesionismo dei soldati, la questione femminile e proprio per la sua natura multimediale e di facile riproduzione, sarebbe interessante e utile favorire una sua ripresa nei comuni italiani, grazie al supporto dell'Istituto per la storia del risorgimento con le sue sezioni provinciali;

gran parte dei documenti esposti come: le foto, gli articoli di giornale, i dispacci quotidiani dal fronte sono in formato digitale e sarebbe possibile autorizzare gli enti interessati alla riproduzione, così da creare una base comune per l'allestimento di una mostra dedicata al conflitto a cui potrebbero aggiungersi le

foto, i documenti e i materiali presenti presso gli archivi e le biblioteche di ciascun comune, spesso oggetto di studio e digitalizzazione in questi anni; l'allestimento diffuso della mostra ivi descritta, come anche altri progetti relativi alla prima guerra mondiale, potrebbero vedere la partecipazione o il coinvolgimento diretto delle scuole, soprattutto secondarie, nelle fasi di elaborazione e realizzazione di progetti didattici, in modo tale da far conoscere ai giovani di oggi, non solo i fatti riportati sui libri di storia, ma le testimonianze dirette, le storie concrete, a volte tristi, ma spesso eroiche dei loro coetanei di allora, dei propri avi e i valori che ispirarono molte delle loro azioni;

fra le iniziative volte a favorire la memoria e la conoscenza della Prima Guerra Mondiale va annoverata la tutela di quella realtà, capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, costituita dai monumenti, dalle lapidi e dalle iscrizioni, con i quali ogni comunità locale ha inteso tramandare il ricordo delle proprie vittime del conflitto;

tali monumenti, lapidi e iscrizioni sono tutelati in via generale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e della legge 7 marzo 2001, n. 78, « Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale », ma non ne è conosciuta la esatta consistenza, che certamente ammonta a molte migliaia;

in attuazione delle predette norme il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ha opportunamente avviato da alcuni anni un progetto di censimento-catalogazione su base informatica, che fra l'altro permette di acquisire i nomi dei caduti ricordati in ciascun monumento o lapide;

i limiti delle risorse finanziarie hanno finora circoscritto il censimento-catalogazione ai soli monumenti di committenza civica realizzati fino al 1940, che pure risultano già essere circa 6.000;

appare quindi opportuno completare il progetto di censimento-catalogazione, tanto al fine di tutelare e valorizzare un importante patrimonio culturale e artistico, quanto al fine di preservare e tramandare il legame fra ciascuna comunità e la memoria dei propri caduti;

nella medesima prospettiva, merita apprezzamento il progetto nazionale curato dal MIBACT *14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra* ([www.14-18.it](http://www.14-18.it)), volto a creare un grande archivio di immagini di particolare interesse storico, documentario ed artistico sulla Prima Guerra Mondiale, integrato nel portale *Europeana* (<http://www.europeana.eu>) attraverso il progetto *Europeana Collections 1914-1918* (<http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/>) e rivolto in particolare alle giovani generazioni;

per la valorizzazione delle storie raccolte e dei materiali e documenti digitalizzati, il MIBACT mette a disposizione gratuitamente il *software* MOVIO, un kit open source per la realizzazione di mostre virtuali da rendere fruibili *online*, anche su supporto mobile, particolarmente adatto alle scuole e agli enti locali: [www.movio.beniculturali.it](http://www.movio.beniculturali.it); »

per l'anno 2014, con specifico decreto del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti – delegato alla pianificazione, preparazione e organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni del 100° anniversario della prima guerra mondiale – è stato approvato uno specifico programma di iniziative celebrative ed è in procinto di pubblicazione il bando relativo al finanziamento delle iniziative per l'anno 2015;

per la realizzazione del complesso di iniziative sopradescritto si auspica, quindi, l'attuazione di un proficuo coordinamento tra le attività promosse dai Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali e Turismo e dal Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio competente, favorendo anche una puntuale informazione

delle Commissioni parlamentari competenti;

impegna il Governo

a favorire la realizzazione di iniziative, anche didattiche e di ricerca, relative alla memoria della prima guerra mondiale tra le quali l'allestimento diffuso, su tutto il territorio nazionale, della mostra dedicata alla prima guerra mondiale, attualmente allestita presso il complesso del Vittoriano, a cura dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

a favorire la promozione e l'attuazione delle iniziative citate in premessa tra

le quali i progetti di censimento-catalogazione, « *14-18 Documenti e immagini della Grande Guerra* »;

ad attuare un coordinamento tra le attività promosse dai Ministeri dell'Istruzione e dei Beni Culturali e Turismo e dal Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio competente e a favorire una puntuale informazione delle Commissioni parlamentari competenti.

(8-00092) « Manzi, Ascani, Coccia, Blažina, Bossa, Carocci, Coscia, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Piccoli Nardelli, Pes, Rampi, Rocchi, Zampa, Schirò ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1560 Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche, di rappresentanti di Coldiretti, della CIA, della Confagricoltura e dell'Alleanza delle Cooperative .....	95
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679- <i>quater</i> , Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 dicembre 2014.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1560 Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche, di rappresentanti di Coldiretti, della CIA, della Confagricoltura e dell'Alleanza delle Cooperative.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 16.15 alle 16.45.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 17.**

**Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione).**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico BORGHI, *relatore*, rileva che Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alla I Commissione, il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale (C. 2613 cost.), che reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Tale disegno di legge è stato presentato al Senato l'8 aprile 2014 (A.S. 1429) ed è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come testo base. L'esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio 2014.

L'Assemblea del Senato ha avviato la discussione generale del testo, risultante dalle modifiche approvate dalla Commis-

sione, il 14 luglio 2014; nella seduta dell'8 agosto 2014, concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportandovi diverse modifiche.

Il disegno di legge, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi, di cui 37 articoli recanti novelle alle disposizioni della Costituzione e gli ultimi 3 articoli (artt. 38, 39 e 40), che prevedono, rispettivamente, norme transitorie (articolo 38), disposizioni finali (articolo 39), e norme sull'entrata in vigore (articolo 40).

Ciò premesso, si sofferma sugli ambiti di stretta competenza della Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla revisione del Titolo V della Costituzione.

In proposito, segnala che l'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, introdotto con la riforma del 2001, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto « regionalismo differenziato » o « regionalismo asimmetrico »). A seguito delle modifiche introdotte al Senato, viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. In particolare, è confermata la possibilità di attribuire alle regioni forme e condizioni di particolare autonomia nelle materie della tutela e valorizzazione dei beni e culturali e paesaggistici, dell'ambiente e dell'ecosistema e del governo del territorio. Non rientra più, invece, in tale ambito, la materia della protezione civile. L'articolo in esame introduce, in secondo luogo, una nuova condizione ai fini dell'attribuzione di autonomia, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Una terza modifica riguarda il procedimento di attuazione: l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma condizione solo eventuale. Infine, l'attribuzione delle forme speciali

di autonomia avviene con legge « approvata da entrambe le Camere », senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'articolo 30 riscrive ampiamente l'articolo 117 Cost., in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Una delle principali novità del nuovo riparto di competenze legislative consiste nella soppressione della competenza concorrente tra Stato e regioni. Nel nuovo articolo 117, le materie attualmente di competenza concorrente sono, in massima parte, attribuite alla competenza esclusiva statale. Nell'ambito di quest'ultima, peraltro, alcune materie di competenza concorrente transitano *sic et simpliciter*, per altre invece la competenza esclusiva statale è riconosciuta, ma limitata a determinati ambiti (ad esempio, alle « disposizioni generali e comuni ») e generalmente concorre con la competenza regionale. Nell'ambito delle materie di competenza esclusiva statale può, pertanto, delinearsi una distinzione tra materie di competenza esclusiva integralmente attribuite allo Stato, e materie di competenza esclusiva in cui la competenza statale convive in diverso modo con competenze regionali. A tale proposito, si ricorda che nella materie di propria competenza legislativa esclusiva, lo Stato è titolare anche del potere regolamentare.

Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale, essendo ascrivibile ad essa tutte materie non espressamente riservate alla competenza statale.

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una « clausola di supremazia », che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

Con particolare riferimento ai profili di competenza della Commissione, richiama l'attenzione sulla nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni nelle materie protezione civile, governo del territorio, infrastrutture e ambiente.

Quanto alla materia protezione civile, attualmente di competenza concorrente tra Stato e regioni, essa è attribuita, nel nuovo articolo 117, alla competenza esclusiva statale, in cui è peraltro individuata come sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

La modifica dell'assetto competenziale appare in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Ricorda in proposito che, con la sentenza n. 284 del 2006, la Corte ha ritenuto che la disciplina statale sugli stati di emergenza ed il potere di ordinanza (articolo 5 della legge n. 225 del 1992) e sulle le funzioni in materia di protezione civile di competenza statale (articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998) sono « espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative » delineato dopo il 2001. Nella pronuncia, si sottolinea che lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i « principi fondamentali », quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle

stesse norme primarie. La Corte, inoltre, si è pronunciata più volte sulla materia della « protezione civile » affrontando specifiche questioni riguardanti, tra l'altro, l'edilizia nelle zone sismiche. In tale ambito, la Corte ha sottolineato, con riferimento alla illegittimità di deroghe regionali alla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, che le norme sismiche dettano « una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale » (sentenze n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010).

Con riferimento al governo del territorio, ricorda che nell'assetto costituzionale vigente, la materia in questione è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni. Non è invece esplicitata la competenza in ordine alle infrastrutture.

Nel nuovo testo dell'articolo 117 che, come già evidenziato, elimina la competenza concorrente, sono ascritte alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e la materia delle infrastrutture strategiche. Alla competenza delle regioni sono, invece, ricondotte materie quali la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno, nonché la dotazione infrastrutturale.

Tale previsione, rispetto al testo vigente appare, a suo avviso, maggiormente incline a delineare con precisione le competenze sul tema, che intreccia numerose competenze esclusive dello Stato quali, ad esempio: l'ordinamento civile (si pensi alla possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nei piani urbanistici comunali nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile); l'ordinamento penale (si pensi a tutto il grande tema dell'abusivismo edilizio); la determinazione dei livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali (si pensi alla disciplina delle SCIA piuttosto che alla determinazione, al versamento e all'impiego degli oneri di urbanizzazione oppure all'accesso all'edilizia residenziale pubblica con i conseguenti livelli minimali di fab-

bisogno abitativo connessi alla dignità della persona umana al fine di evitare squilibri o disparità nel godimento del diritto alla casa da parte delle categorie sociali disagiate); la sicurezza degli edifici (si pensi al grado di vetustà di numerosi fabbricati sull'intero territorio nazionale e all'esigenza di una regolamentazione omogenea su tutto il territorio nazionale in materia); la tutela dell'ambiente.

Tale formulazione appare, a suo giudizio, anche in grado di esaltare la sussidiarietà su questo delicato settore, attribuendo alle Regioni competenze specifiche sotto il profilo della legislazione di pianificazione per il raggiungimento delle finalità di promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, di tutela delle identità storico-culturali e delle qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani e di tutela del paesaggio.

In proposito, va rilevato che la Corte costituzionale è intervenuta con importanti sentenze per risolvere alcuni problemi interpretativi che si sono posti fin dall'inizio in ordine alla delimitazione della materia « governo del territorio ». Dopo aver ricondotto alla disciplina del governo del territorio i profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (sentenze n. 303 e n. 362 del 2003), la Corte, nella sentenza n. 307 del 2003, ha affermato che il governo del territorio « comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività ». L'ampiezza della materia in questione è stata poi riconosciuta anche nella sentenza n. 196 del 2004, laddove la Corte l'ha ricondotta all' « insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio ».

La Corte ha, inoltre, successivamente precisato che l'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale va ricercato, non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione del-

l'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al « governo del territorio » e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di altri interessi differenziati (sentenza n. 383 del 2005). Di qui una certa difficoltà a tracciare una delimitazione precisa della materia, che spesso si intreccia ad altri ambiti materiali riconducibili a competenze legislative diverse, quali la tutela dell'ambiente, la tutela dei beni culturali, l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'energia, la protezione civile. Per tale ragione, la materia del governo del territorio è stata più volte richiamata con riguardo a normative concernenti la difesa del suolo, la gestione dei rifiuti, la protezione civile o le infrastrutture strategiche.

Per quanto riguarda le infrastrutture, fondamentale è la sentenza n. 303 del 2003 (in cui sono stati delineati per la prima volta i principi dell'attrazione in sussidiarietà) sulla legittimità costituzionale della cosiddetta legge-obiettivo (legge n. 443/2001), in cui la Corte ha riconosciuto che « predisporre un programma di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che non mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti. La disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo, secondo la Corte, « determina una temporanea compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non irragionevole, finalizzata com'è ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività ». Particolare rilievo viene attribuito ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, nonché al principio di leale collaborazione, e la previsione di un'intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale è subordinata l'operatività della disciplina diviene elemento valutativo essen-

ziale. La sentenza n. 16 del 2010 sottolinea altresì che la nozione di infrastrutture non si presta ad essere ricondotta in quella di « materie ». Per infrastrutture, invece, devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono senza dubbio su materie di competenza legislativa concorrente, ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie.

Relativamente ai beni culturali, paesaggistici e ambientali, fa presente che il testo attualmente vigente dell'articolo 117 annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali rientra tra le materie di legislazione concorrente.

Nell'assetto delineato dal disegno di legge in esame, è attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, mentre è riconosciuta alle regioni la competenza legislativa per la disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali culturali e paesaggistici. A seguito del venir meno della competenza concorrente, la valorizzazione « in senso stretto » dei beni culturali e paesaggistici ascende quindi alla competenza esclusiva statale, mentre la « promozione » è ascritta alla competenza regionale, per ciò che attiene ai profili di interesse regionale. Al riguardo, la reintroduzione, con una dizione ambigua, di un non meglio precisato « interesse regionale » in nome del quale le Regioni dovrebbero disciplinare « la promozione dei beni ambientali e paesaggistici » rischia di vanificare l'obiettivo della riforma, vale a dire l'eliminazione del principio della legislazione concorrente con tutte le complessità, le complicazioni e le farraginosità che esso ha determinato nella concreta applicazione. Peraltro, più volte la Corte ha chiarito e affermato che la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costitu-

zionale un valore primario ed assoluto (e per tale motivo rientrando nella competenza esclusiva dello Stato), precede e comunque costituisce un limite degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In particolare, nella sentenza n. 367 del 2007, la Corte chiarisce che « la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella sentenza n. 51 del 2006 la Corte riconosce, inoltre, che il « titolo di competenza legislativa nella materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione » è comprensivo « tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali ».

Con riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia di ambiente, il testo costituzionale vigente demanda la legislazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s)). In base al nuovo articolo 117, la materia in questione rimane nell'ambito della competenza esclusiva statale, ma muta denominazione da « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » ad « ambiente ed ecosistema ». La modifica sembrerebbe assumere carattere sostanziale, in quanto proprio la connotazione finalistica (derivante dal riferimento alla « tutela ») ha fatto sì che la Corte Costituzionale desse una lettura estensiva di questo ambito di competenza. La Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che « non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di

« materia trasversale », in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale » (sentenze n. 278/2012, n. 171/2012, n. 20/2012, n. 235/2011, n. 191/2011, n. 225/2009, n. 12/2009, n. 378/2007). Nella sentenza n. 225/2009, (e analogamente, nelle sentenze nn. 12/2009, 30/2009, 61/2009, 164/2009, 220/2009, 249/2009, 315/2009) si afferma che la « tutela dell'ambiente » ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l'ambiente, e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso e si pone in evidenza un dato di rilevante importanza: sullo stesso bene (l'ambiente) « concorrono » diverse competenze, le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline.

Dunque, la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce « limite » all'esercizio delle competenze regionali, anche in altri ambiti materiali. Le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, eccetera) livelli di tutela più elevati. La sentenza n. 58 del 2013 ha ribadito che « interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006) »; ed « è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela dell'ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n. 398 del 2006, n. 407 del 2002) ».

Anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, ritiene che debba valutarsi positivamente l'allargamento del raggio di azione della competenza legislativa statale alla materia « ambiente » *tour court*, senza limitarsi al comparto, significativo, ma parziale, della « tutela ».

In tal modo si configura, infatti, l'ambiente come « valore » costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia « trasversale » in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che comunque assegnano allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Debbono, pertanto, spettare allo Stato alla luce di tale formulazione il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (in omaggio anche all'altra materia trasversale che attribuisce a quest'ultimo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) nonché la disciplina unitaria e complessiva dell'ambiente come entità organica.

Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.

In tale direzione, pertanto, ritiene che si potrebbe riformulare ulteriormente l'articolo 117, lettera s), introducendovi il concetto di « sviluppo sostenibile » nei termini sopra descritti ed articolando in forma plurale il concetto di « ecosistema », in modo da evidenziarne la peculiarità e complessità e aggiungendo in tale sede anche la materia della « difesa del suolo ».

Evidenzia, infine, che la Commissione può e deve esprimersi anche con riferimento alle questioni attinenti alla *governance* territoriale, oggetto di riforma da

parte del presente testo costituzionale, anche in connessione con la strettissima connessione tra l'esistenza e l'efficienza del sistema delle Regioni e degli enti locali e il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione delle materie connesse con l'ambiente, gli ecosistemi, lo sviluppo sostenibile, il governo del territorio e le infrastrutture.

Di particolare rilievo, a tale proposito, vi è la nuova enucleazione della competenza statale in materia di « disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni », nonché la previsione che per gli enti locali di area vasta che andranno a sostituire le soppresse Province, tenuto conto anche della aree montane, i profili ordinamentali generali sono definiti con legge dello Stato, mentre le « ulteriori disposizioni » sono adottate con legge regionale.

A tale proposito, andrebbe ravvisato, a suo avviso, un limite nell'attuale stesura del testo di riforma costituzionale, laddove alla lettera p. dell'articolo 117 non si ricollega ai contenuti della disposizione finale di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo. Osserva infatti che l'ordinamento degli enti locali, da un lato, richiede norme generali comuni per tutto il territorio nazionale, dall'altro deve lasciare spazio alle norme generali e all'autorganizzazione delle istituzioni interessate, tra le quali vanno ricompresi anche gli enti di area vasta.

A tale proposito, nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, quarto comma, rileva l'opportunità di introdurre una modifica, al fine contemperare l'esigenza di profili ordinamentali comuni validi sul piano nazionale con l'autonomia che in materia va assicurata alle Regioni, ferma restando l'esigenza di disposizioni peculiari per gli enti operanti in territori interamente montani, come tra l'altro previsto nella legge n. 56 del 2014.

Claudia MANNINO (M5S), nel riserbarsi di valutare attentamente la relazione del collega Borghi, manifesta tuttavia perplessità in merito ad alcune disposizioni del disegno di legge costituzionale in esame. In particolare, valuta negativa-

mente il fatto che, nel nuovo assetto delle competenze delineate dal provvedimento, le regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, siano state esautorate delle principali funzioni in materia di ambiente, materia quasi interamente confluita nella competenza statale. Stigmatizza, inoltre, il fatto che le pronunce della Corte costituzionale siano state richiamate a supporto del disegno di legge in esame, mentre sono state, di fatto, ignorate dal Governo quando è stato emanato il decreto-legge c.d. Sblocca-Italia. Ritiene pertanto che, nel complesso, la riforma in questione sollevi molti più interrogativi di quanti non ne chiarisca.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che, al fine di garantire una più incisiva tutela dell'ambiente, la materia in questione avrebbe dovuto trovare collocazione anche nella parte I della Costituzione relativa ai principi fondamentali, in particolare all'articolo 9. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania.**

**C. 2679-quater, Governo.**

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tino IANNUZZI, *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla IV Commissione, il disegno di legge recante autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. Tale disegno di legge trae origine dallo stralcio dell'articolo 17, comma 20, del disegno di legge di stabilità disposto dal Presidente

della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014.

In particolare, il disegno di legge originario presentato dal Governo è stato modificato dalla IV Commissione, che ha deciso di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il solo anno 2015 per le esigenze connesse al possibile utilizzo da parte dei Prefetti delle province della regione Campania – nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale – di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

La normativa in esame fa salve, anche per l'anno 2015, le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* dell'articolo 3 del decreto legge n. 136 del 2013 (che ha dettato una serie di misure per l'emergenza ambientale e sanitaria nella c.d. Terra dei fuochi. Alla luce di tali norme, nel corso delle predette operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 2-*bis*); inoltre agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente in discorso è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al citato comma. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia (comma 2-*quater*). Si prevede poi che il personale delle Forze armate è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2015.

All'onere derivante dall'attuazione della legge si provvede – a secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Ricorda che la Commissione Difesa della Camera aveva iniziato l'esame di proposte di legge (A.C. 833 e abb.), recanti

disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania. Il testo base approvato dalla Commissione (A.C. 833), riferito all'anno 2014, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, contemplava il ricorso ad un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sicurezza e controllo del territorio, prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale in Campania. Su tale proposta la VIII Commissione aveva espresso parere favorevole, evidenziando, nelle premesse, l'apprezzamento per la finalità del provvedimento diretto a reprimere ed a porre un freno al fenomeno dei roghi di rifiuti di diversa natura, che affliggono alcuni territori della Campania, con particolare riferimento alla cosiddetta « Terra dei Fuochi »; attraverso i predetti roghi vengono smaltiti, a bassissimo costo e in grave violazione della legge, materiali spesso tossici e quindi fortemente pericolosi per la salute dei cittadini e per la integrità dell'ambiente. Inoltre, nel parere, la Commissione, valutate positivamente le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente e dirette a eliminare dal testo qualsiasi riferimento a compiti da affidare al personale militare delle Forze Armate, in qualche modo riconducibili a funzioni di polizia giudiziaria, aveva sottolineato che l'efficacia dell'attività di contrasto alla criminalità ambientale in Campania non può e non deve prescindere da interventi di portata più ampia e, comunque integrati con le operazioni di sicurezza e di controllo del territorio: primo fra tutti l'ampliamento della tipologia e dell'ambito dei delitti contro l'ambiente, attraverso il loro inserimento puntuale nel codice penale e l'inasprimento delle relative sanzioni. La Commissione aveva altresì ritenuto che occorre procedere alla concreta e tempestiva bonifica dei tanti siti inquinati attraverso la rapida esecuzione dei relativi progetti in tempi certi e ravvicinati, il reperimento delle risorse finan-

ziarie occorrenti, la semplificazione e lo snellimento della normativa in materia, il rafforzamento delle azioni di monitoraggio per la tutela dell'ambiente e della salute, per la sicurezza e la qualità delle produzioni agro-alimentari.

Nel preannunciare di voler seguire con ogni attenzione il dibattito in Commissione sul provvedimento in questione, fa presente che il disegno di legge di stabilità per il 2015, ora all'esame del Senato, a seguito delle modifiche introdotte dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, prevede (all'articolo 1, comma 139) l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – di concerto del Ministero dell'economia – sulla base delle finalità e degli importi indicati nell'elenco 1. Tra tali finalità figura il concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio per la prevenzione alla criminalità organizzata e delitti ambientali nelle province della regione Campania, per 10 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017. Ritiene, pertanto, che ci siano le condizioni perché la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Salvatore MICILLO (M5S) sottolinea che la situazione in cui versa la cosiddetta « Terra dei Fuochi » è estremamente grave e complessa, come ha dichiarato il generale Sergio Costa in occasione di una recente audizione. Rileva, infatti, che i frequenti rinvenimenti in tali aree dei rifiuti tossici interrati sono, oramai, un dato di fatto e che i controlli sul sopras-

suolo non vengono effettuati, come invece richiesto dalla normativa europea. Osserva che la prima domanda che il suo gruppo si è posto è se esistesse già una mappatura di tutti i luoghi dove, sino ad oggi, sono stati rinvenuti i rifiuti tossici e se fosse stata allertata la cittadinanza. Nel richiamare l'attenzione sul fatto che mancano sia i mezzi tecnici che le risorse necessarie ad effettuare un adeguato controllo del territorio, esprime, infine, perplessità sull'impiego dell'esercito con funzioni di ordine pubblico, ritenendo che andrebbe invece impiegato, attraverso una idonea riorganizzazione, il personale del Corpo Forestale dello Stato, specializzato nella prevenzione e repressione dei reati ambientali.

Tino IANNUZZI, *relatore*, rileva la necessità che la Commissione monitori attentamente la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 136 del 2013. A tal fine, si riserva di proporre, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo svolgimento, già a partire dal prossimo gennaio, di un ciclo di audizioni sul tema.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 dicembre 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 17.50.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione alla I Conferenza interparlamentare sul turismo sostenibile, svoltasi in Croazia dal 10 al 13 settembre 2014 e sull'incontro con una delegazione della Commissione educazione fisica, sport e turismo del Sejm della Repubblica di Polonia, svoltosi dal 30 settembre al 3 ottobre 2014 in Cracovia .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Comunicazioni sulle missioni</i> ) .....	110
ALLEGATO 2 ( <i>Comunicazioni sulle missioni</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in oggetto.

In particolare, sottolinea che la X Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere, alla I Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge costituzionale recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, presentato al Senato l'8 aprile 2014 (S. 1429), è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come

testo base. L'esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio 2014.

L'Assemblea del Senato ha avviato la discussione generale del testo, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, il 14 luglio 2014; nella seduta dell'8 agosto 2014, concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportandovi diverse modifiche.

Il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi, di cui 37 articoli recanti novelle a numerose disposizioni della Costituzione e gli ultimi 3 articoli (articoli 38, 39 e 40), che prevedono, rispettivamente, norme transitorie (articolo 38), disposizioni finali (articolo 39), e norme sull'entrata in vigore (articolo 40).

Le modifiche contenute nel disegno costituzionale in esame riguardano molti articoli della Costituzione relativi a rilevanti argomenti che pur di estremo interesse, quali ad esempio superamento del bicameralismo perfetto, composizione del Senato, nuovo procedimento legislativo, diritti delle minoranze parlamentari, indennità, decretazione d'urgenza, (solo per segnalarne i principali) non saranno affrontati nella presente relazione in quanto non direttamente riconducibili alla sfera di competenza della X Commissione.

Il disegno di legge prevede altresì un'importante revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, stabilendo tra l'altro la soppressione delle province e soprattutto la riscrittura dell'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni (articolo 30 del disegno di legge costituzionale). Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali « disposizioni ge-

nerali e comuni » o « disposizioni di principio »). Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie ad essa, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibili alla competenza regionale tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale). Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una « clausola di supremazia », che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

Ricorda che fin dall'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, il problema principale è stato quello della chiara individuazione del contenuto delle materie, al fine di determinare una linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.

Le modifiche apportate, dall'articolo in esame, all'elenco delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione intervengono su un assetto ancora caratterizzato da forti incertezze applicative ed interpretative che ha dato origine ha una cospicua produzione di giurisprudenza costituzionale. (Per un approfondimento in tal senso si rinvia alla documentazione predisposta dal servizio Studi della Camera di deputati).

Per quanto riguarda le singole materie, segnala che il testo attualmente vigente della Costituzione annovera il commercio con l'estero tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo

comma. Nel progetto di riforma costituzionale la materia commercio con l'estero, transita tra le materie di competenza esclusiva statale, ai sensi del nuovo articolo 117, secondo comma, lettera *q*).

La riforma del Titolo V ha inserito la materia delle professioni tra gli ambiti di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma. La materia delle professioni viene ora ascritta nel nuovo articolo 117, secondo comma, lettera *t*), alla competenza esclusiva statale come ordinamento delle professioni.

Il testo del disegno di legge di riforma assegna poi alla competenza esclusiva statale la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, secondo comma, lettera *n*)), mentre assegna alla competenza regionale la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, ai sensi del nuovo terzo comma dell'articolo 117.

La materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nel riparto di competenze legislative derivante dal Titolo V attualmente vigente, è rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Il nuovo articolo 117, secondo comma, lettera *v*), attribuisce la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia alla competenza esclusiva statale (si noti che l'aggettivo « nazionali » è volto al plurale e risulta dunque riferibile a tutti e tre i sostantivi precedenti).

Un'ulteriore innovazione consiste nell'enucleazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale, di materie non nominate nel vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione.

In base all'articolo 117 attualmente vigente, il turismo, materia non menzionata nella competenza esclusiva statale e nella competenza concorrente, rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni. Nel nuovo assetto costituzionale invece, le disposizioni generali e comuni sul turismo sono attribuite alla competenza esclusiva statale, mentre spetta alle

regioni la competenza in materia di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

Nuova è altresì la previsione della competenza esclusiva statale in materia di infrastrutture strategiche, cui si accompagna l'attribuzione espressa alla competenza regionale della dotazione infrastrutturale.

Infine, come già accennato, il nuovo quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione introduce una clausola di supremazia, che consente alla legge statale, su proposta del Governo di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, e quindi in ambiti di competenza regionale, quando lo richieda la « tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica » ovvero « la tutela dell'interesse nazionale ».

Segnala infine che l'articolo 27 del disegno di legge, non modificato nel corso dell'esame al Senato, abroga l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), al quale sono assegnate funzioni di consulenza delle Camere e del Governo.

Chiara SCUVERA (PD) ritiene che la proposta di parere che la X Commissione si accinge a votare dovrebbe contenere un riferimento, anche solo nelle premesse, al fatto che il superamento del bicameralismo perfetto potrebbe consentire di dare risposte più rapide alle imprese ed in generale al mondo produttivo.

Sugli aspetti della riforma che più direttamente richiamano le competenze della X Commissione, relativi alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sottolinea come la riscrittura dell'articolo 117 cerchi di porre rimedio ai problemi di sovrapposizione di competenze fra lo Stato e le Regioni che si sono potuti registrare in determinate materie.

Sottolinea l'importanza della scelta di attribuire alla competenza esclusiva statale materie quali il commercio con l'estero, l'ordinamento delle professioni e la ricerca scientifica.

Ritiene, al contrario, vi sia bisogno di maggiore chiarezza circa la scelta compiuta in tema di programmazione e sviluppo locale e sulla materia dei servizi alle imprese che viene demandata alle regioni; quest'elemento potrebbe creare sovrapposizioni con il ruolo attualmente svolto dalle Camere di commercio.

Luigi TARANTO (PD) osserva che la soppressione della dimensione della competenza concorrente certamente contribuisce a prevenire le « crisi » da conflitto di competenze. Ma rispetto alla necessità di un esercizio positivamente cooperativo delle competenze – quale comunque si richiede in un assetto istituzionale multi-livello – occorre anche puntare alla più compiuta valorizzazione del principio di leale collaborazione e del conseguente metodo dell'intesa interistituzionale, nonché ad un esercizio del principio di attrazione in sussidiarietà secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità che, del resto, non possono non presiedere anche alla concreta attivazione della clausola di supremazia. Ciò vale tanto più in tutte le aree ove permarranno linee di confine complesse tra competenza dello Stato e competenze delle Regioni, a partire dal « banco di prova » della relazione tra la trasversalità della tutela statale della concorrenza e le discipline regionali generate dal sistema delle materie innominate.

Ritiene che nel parere sia opportuno evidenziare la necessità di puntare a un assetto in cui l'esercizio cooperativo delle competenze sia tema indotto dalla fissazione delle competenze che risulteranno dalle modifiche costituzionali. È opportuno, a suo avviso, introdurre una prassi operativa che sostenga il consolidamento di una giurisprudenza costituzionale che assuma la questione dell'esercizio cooperativo e di quello della leale collaborazione come tratto caratteristico di una nuova stagione istituzionale.

Marco DA VILLA (M5S) manifesta un orientamento nettamente contrario al disegno di legge costituzionale in esame, in particolare per la prevista eliminazione del

Senato elettivo. Ritiene che, a fronte dell'allontanamento dei cittadini dalla politica, la soluzione proposta dal Governo di sopprimere enti elettivi quali le province o di modificare radicalmente le competenze di una Camera, prevedendo inoltre un'elezione di secondo livello, non possa che ridurre la partecipazione alla vita democratica. Ritiene che la modifica proposta dell'articolo 117 della Costituzione sia ispirata ad un principio di nuova centralizzazione a livello statale e di sottrazione di competenze alle regioni che reputa dannoso per lo sviluppo del Paese. In questo quadro, unico elemento positivo – a suo giudizio – sono le disposizioni relative al turismo per le quali si prevede una funzione di coordinamento a livello statale.

Dario GINEFRA (PD) ribadisce la propria disponibilità ad accogliere nella proposta di parere eventuali contributi formulati dai colleghi che possano migliorare la chiarezza del testo in esame.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.**

**C. 2659 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo nei termini che seguono.

L'Accordo in oggetto – siglato a Roma il 7 giugno 2012 – è volto a definire la cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della

sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in chiave di stabilizzazione di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.

L'Accordo è composto da 13 articoli: l'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione nel settore militare, sulla base del principio di reciprocità e parità dei diritti tra le Parti, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

L'articolo 2 elenca i campi della cooperazione, individuandoli nella politica di difesa, nell'istruzione in campo militare, nell'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali, nell'approvvigionamento logistico, nella legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze armate, nella medicina militare, nell'attività internazionale di pacificazione, nella cultura e nello sport ed in altri campi d'interesse reciproco.

L'articolo 3 definisce le modalità di attuazione della cooperazione, identificandole in visite ufficiali, incontri operativi tra le rispettive delegazioni, scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro.

L'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti sottolineando che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente.

L'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio

nel Paese ospitante. Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 e ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA Pfp) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.

L'articolo 6 individua nei rispettivi Ministeri della difesa gli organi delegati dalle Parti ad attuare l'Accordo, mentre l'articolo 7 precisa che l'attuazione dell'Accordo sarà concretizzata attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare, nel quale saranno riportati, con riferimento all'anno successivo a quello di approvazione, le attività di cooperazione, le forme, i periodi e i luoghi del loro svolgimento, gli enti responsabili, le fonti di finanziamento e altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle singole attività.

L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari della cooperazione sulla base del principio generale della reciprocità, in base al quale ogni Paese sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo, e specificando altresì che l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 9 consente lo scambio di informazioni classificate solo dopo la stipulazione di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni, mentre

l'articolo 12 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.

L'articolo 13, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di ratifica, segnala che si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo: il comma 1 individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2014, in 5.128 ad anni alterni; a tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di

previsione del Ministero della difesa. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**Sulla partecipazione alla I Conferenza interparlamentare sul turismo sostenibile, svoltasi in Croazia dal 10 al 13 settembre 2014 e sull'incontro con una delegazione della Commissione educazione fisica, sport e turismo del Sejm della Repubblica di Polonia, svoltosi dal 30 settembre al 3 ottobre 2014 in Cracovia.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rende comunicazioni sulle missioni in titolo (*vedi allegati 1 e 2*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.40.

## ALLEGATO 1

**Comunicazioni sulla missione svoltasi in Croazia dal 9 al 13 settembre 2014 in occasione della I Conferenza interparlamentare sul tema « Le sfide del turismo sostenibile: promozione del patrimonio culturale e protezione dell'ambiente ».**

**COMUNICAZIONI SULLE MISSIONI**

Una delegazione della X Commissione guidata dal presidente Guglielmo Epifani, composta dai deputati Luciano Cimmino, Gabriella Giammanco, Emma Petitti, Aris Prodani, ha partecipato alla I Conferenza interparlamentare europea sul turismo, che si è svolta in Croazia nello scorso mese di settembre. Alla delegazione parlamentare si è unito, in qualità di esperto nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, anche l'arch. Ugo Soragni, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Veneto, indicato dal Ministero dei beni e delle attività culturali.

« Le sfide del turismo sostenibile: promozione del patrimonio culturale e protezione dell'ambiente » è stato il tema della Conferenza organizzata dalla Commissione Turismo del Parlamento croato, il cui presidente Goran Beus Richemberg, ha condotto i lavori insieme al presidente Epifani.

Hanno partecipato alla Conferenza delegazioni parlamentari di 21 Paesi, fra quelli dei Balcani Occidentali, Turchia e Marocco.

La prima sessione della Conferenza si è svolta a Zagabria nella sede del Sabor, il Parlamento croato. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza del Presidente del Parlamento croato Josip Leko, del Primo Vicepremier e Ministro degli esteri Vesna Pusic, del Ministro del turismo Darko Lorencin, nonché di quello della cultura Andrea Zlatar Violic. Il Presidente Epifani è intervenuto sottolineando la valenza strategica del settore turistico per l'Unione europea e la necessità di adottare

politiche sinergiche che, in coerenza con le previsioni del Trattato di Lisbona, promuovano lo sviluppo del turismo sia a livello UE che a livello nazionale. Il Presidente Epifani ha poi invocato il superamento delle frammentazioni nell'offerta tra Paesi vicini, auspicando un'innovazione capace di produrre occupazione di qualità. Tra le azioni prioritarie indicate si spazia dalle nuove tecnologie e utilizzo dei *big data* per offerte turistiche mirate e selettive, alle reti infrastrutturali e digitali. Accessibilità e accoglienza, con particolare riguardo al superamento di ogni barriera, vanno di pari passo con mirate politiche del lavoro e formazione professionale degli addetti, sino ad individuare nuove fonti di finanziamento. Il Presidente Epifani ha osservato infine che il turismo, la cultura, i beni artistici e paesaggistici richiedono un tempo di pace e di fine dei conflitti: troppi focolai di guerra e l'intolleranza etnica oggi scuotono regioni vicine a noi. La speranza e l'impegno di ogni Stato europeo è che si ritrovi presto la strada dell'accordo e del rispetto dei diritti fondamentali delle comunità e delle persone.

L'architetto Soragni, dal canto suo, ha evidenziato come nel 2013 in Italia la spesa per il settore turistico sia stata di 96 miliardi di euro, di cui 63 riferibili a turisti italiani e 33 a stranieri, in presenza di notevoli squilibri a livello regionale, considerato che il 60 per cento della spesa turistica straniera si concentra su quattro regioni, mentre nell'intero meridione quella estera non supera il 13 per cento

del totale. Ha poi illustrato i programmi che saranno adottati dal Mibact, riconducibili ai seguenti interventi:

diversificazione dell'offerta, con apertura a nuovi flussi turistici di regioni ricche di beni culturali ma poco visitate;

digitalizzazione dell'offerta;

qualificazione dell'ospitalità turistica, con formazione professionale degli operatori;

promozione nazionale di una rete di itinerari coordinati e integrati.

La seconda sessione della Conferenza è proseguita a Lussinpiccolo, una delle più note destinazioni turistiche della Croazia.

Tra i vari intervenuti, il Sottosegretario agli Affari europei Hrvoje Marušić, si è soffermato sulle opportunità offerte dall'appartenenza all'UE per lo sviluppo del settore turistico, a partire dall'impiego dei fondi strutturali all'accesso ai finanziamenti delle banche europee. Ha quindi evidenziato l'importanza del turismo quale volano per la crescita del PIL e strumento di sviluppo culturale, di stabilità e di coesione. Il sottosegretario Marusic ha sottolineato che il turismo è tra i pilastri del Piano d'Azione della Strategia UE per la Regione adriatico-ionica, ciò permetterà una più efficiente allocazione dei fondi disponibili.

Il Ministro del turismo Lorencin, ha affermato che è in fase d'adozione una Strategia per lo sviluppo turistico fino al 2020, orizzonte temporale entro il quale 7 miliardi di euro potranno essere investiti in strutture ricettive, il cui numero a livello europeo risulta ancora insufficiente.

Ha inoltre sottolineato che la Croazia ha scelto la via di un turismo sostenibile e che, in questa prospettiva, sarà predisposto un « *green action plan* » con l'obiettivo dello sviluppo tecnologico nel settore, della promozione dell'efficienza energetica e del rispetto delle aree protette. In chiusura, il Presidente Epifani ha auspicato la definizione di una politica di lungo periodo che sappia bilanciare l'esigenza di conservare i diversi patrimoni naturali e culturali con l'innovazione nell'offerta turistica. Infine, nel rispetto della competizione fra le varie regioni, occorrerà sviluppare anche un adeguato livello di cooperazione per contribuire allo sviluppo del settore.

Il Capo della delegazione parlamentare greca, Pavos Livadas, in ultimo ha annunciato che il prossimo anno la II Conferenza Interparlamentare europea sul turismo sostenibile si terrà in Grecia.

La Conferenza ha infine adottato un documento conclusivo le cui raccomandazioni sono state condivise da tutti gli Stati partecipanti.

Si è tenuto a margine dei lavori, un incontro presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria Emanuela D'Alessandro durante il quale la delegazione parlamentare ha avuto occasione di incontrare il deputato della minoranza italiana al Sabor e Presidente dell'Unione Italiana, on. Radin, e rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani presenti in Croazia nei settori energetico, bancario e tessile. È stato così possibile approfondire il quadro della variegata presenza imprenditoriale italiana nel Paese. La delegazione ha infine incontrato rappresentanti della comunità italiana di Lussinpiccolo.

## ALLEGATO 2

**Comunicazioni sulla missione svoltasi a Cracovia  
dal 30 settembre al 2 ottobre 2014.****COMUNICAZIONI SULLE MISSIONI**

Una delegazione delle Commissioni VII (Cultura) e X (Attività produttive) guidata dal presidente della X Commissione, Guglielmo Epifani, composta dai deputati Gabriella Giammanco, Mara Mucci e Bruno Molea, ha partecipato ad un incontro con una delegazione della Commissione Educazione fisica, Sport e Turismo del Sejm della Repubblica di Polonia, svoltosi a Cracovia dal 30 settembre al 2 ottobre 2014.

L'incontro, sollecitato dal presidente della Commissione polacca, Ireneusz Raś, ha avuto l'obiettivo di individuare spazi di cooperazione per la realizzazione di progetti comuni nell'ambito del turismo, con particolare riferimento a quello della montagna, e dello sport in relazione alle iniziative da intraprendere nelle scuole per la promozione dell'educazione fisica e dello sport e alle recenti previsioni della legislazione italiana e polacca in materia di sicurezza nelle manifestazioni sportive.

Un primo incontro tra le due delegazioni si è tenuto presso il Museo nazionale di Cracovia.

Il presidente Raś ha sottolineato che la Commissione da lui presieduta è formata da 42 deputati e che in Polonia fa parte dell'Esecutivo il Ministero per lo Sport e il Turismo. Si tratta di materie di notevole importanza per il Governo polacco fortemente orientato a investire nei grandi eventi sportivi e nel settore della promozione turistica. A questo riguardo, la Polonia è particolarmente interessata a potenziare il settore del turismo invernale. A questo fine sarebbe necessario migliorare e aumentare gli impianti sciistici, ma vi è un forte contrasto da parte delle organiz-

zazioni ambientaliste allo sviluppo delle strutture. Ritene che su questo versante l'esperienza pluridecennale del turismo alpino italiano potrebbe essere di grande utilità per la Polonia. Propone quindi che la collaborazione istituzionale avviata con questo primo incontro tra le due Commissioni sia particolarmente incentrata su questo aspetto.

Il presidente Epifani ha sottolineato il ruolo non sostituibile della cooperazione tra Parlamenti e ha mostrato la disponibilità della parte italiana alla collaborazione con il Sejm polacco all'interno della comune appartenenza all'Unione europea. Ha osservato che in Italia la materia del turismo a livello governativo è seguita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mentre la competenza dello sport è delegata a un Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Ha accolto con interesse la proposta del presidente Raś di avviare una cooperazione delle Commissioni italiana e polacca sulle materie di comune competenza.

Il direttore dell'Ente del turismo polacco, Malgorzata Furdal, ha illustrato le attività dell'agenzia governativa costituita 14 anni fa e controllata dal Ministero dello sport e del turismo. Essa opera a livello nazionale attraverso 120 enti e utilizza fondi europei per le campagne di promozione sia in Europa sia nei Paesi asiatici. Dal 2013 l'Italia costituisce uno dei principali obiettivi della campagna turistica dell'Ente considerato che il saldo relativo ai flussi turistici tra i due Paesi è negativo per la Polonia: ogni anno circa 400 mila

turisti italiani visitano la Polonia a fronte di un milione di turisti polacchi che giungono in Italia.

Il Viceministro, Boguslaw Ulijasz, intervenuto nella riunione pomeridiana delle delegazioni, ha sottolineato che il Ministero dello sport e del turismo è stato costituito nel 2005. In Polonia vi sono 71 associazioni sportive registrate, tra le quali 37 federazioni olimpiche. L'Istituto sportivo polacco svolge attività di ricerca e antidoping. Nel 2012, in occasione dei campionati europei di calcio, sono state realizzate grandi strutture sportive e attualmente sono finanziate strutture minori definite stadi multifunzionali. La realizzazione di un complesso di questo tipo ha un costo di circa 250 mila euro finanziato per un terzo dallo Stato e, nella parte restante, dalle regioni e dalle autonomie locali. Il mantenimento delle stadi multifunzionali è affidato ai comuni. Le strutture sono fruibili gratuitamente dai club sportivi e da tutti i cittadini e si realizzano programmi dedicati ai ragazzi della scuola dell'obbligo, attività per utenti senior, campagne di promozione per avviare i giovani allo sport. Il viceministro Ulijasz ha ricordato anche che nel 2005 è stato firmato un Accordo tra Italia e Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, e che nel programma 2014-2017 è prevista una promozione dei contatti Italia-Polonia su cultura e sport, una collaborazione nel campo del contrasto al doping, l'utilizzo dei fondi europei nelle attività oggetto dell'Accordo.

Il presidente Raś ha inoltre sottolineato che è importante promuovere l'idea dello « sport universale » e che, a questo fine, nel 2010 è stata approvata in Polonia una legge che prevede strumenti per consentire la pratica sportiva al più ampio numero di cittadini. È riconosciuta autonomia alle organizzazioni sportive, ma sono fissati standard di funzionamento comuni: obbligo di rendicontazione annuale, mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta per i vertici delle federazioni. Ha aggiunto che in Polonia è molto diffuso il fenomeno delle scommesse illegali e che, nonostante l'approvazione della legge *an-*

*tihazard*, non si riesce a limitare il calcio-scommesse online, tanto che solo l'8 per cento delle scommesse di gioco avviene attraverso modalità consentite. Il *doping* rappresenta un'altra questione rilevante che interessa trasversalmente tutte le competizioni sportive, per la quale è purtroppo molto impegnativo mettere a punto efficaci strumenti di contrasto.

Il presidente Epifani ha osservato che le problematiche evidenziate dal presidente Raś sono comuni anche all'Italia impegnata da tempo nella repressione della violenza nelle manifestazioni sportive sia agonistiche che amatoriali, nonché nel contrasto delle attività illecite connesse alle scommesse clandestine. Ha inoltre rilevato che vi è necessità di una legislazione europea coordinata tra i diversi Stati membri.

L'onorevole Bruno Molea ha aggiunto che in Italia la gestione e la promozione dell'attività sportiva viene prevalentemente affidata al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che a questo fine riceve annualmente circa 410 milioni di euro. All'interno del CONI convivono le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e sociale. Alle prime spetta la promozione agonistica, ai secondi il *social sport* cui fanno riferimento più di 7 milioni di praticanti di tutte le fasce di età. In Italia ancora non esiste una legge per la promozione dello sport universale, ma l'attuale Governo ha finalmente posto tra le priorità della propria agenda in questo ambito la pratica sportiva soprattutto riguardo dell'educazione scolastica. È stato stilato a questo fine all'inizio dell'anno scolastico 2014-2015 un importante protocollo tra il CONI e il Ministero dell'istruzione finalizzato al potenziamento dello sport nelle scuole. Si prevede altresì l'introduzione della figura del tutor sportivo, che affiancherà l'insegnante e svolgerà un ruolo di supporto per le scuole in fase di progettazione e realizzazione delle attività, nonché un'attenzione particolare agli studenti con disabilità, grazie anche alla partecipazione di rappresentanti del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) negli organismi di gestione. In Italia attualmente sono

in esame proposte legislative per consentire l'integrazione con i cittadini extraeuropei nell'ambito sportivo. Infatti, con le regole attuali un cittadino extraeuropeo non può entrare nelle federazioni a qualsiasi livello prima del compimento dei 18 anni di età. Una seconda proposta di legge è volta a riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalle società sportive di base e quindi il contributo di tutti al mondo dello sport. Ha informato infine la delegazione polacca sui contenuti del decreto-legge (in corso di conversione al momento dell'incontro) per rafforzare la prevenzione e il contrasto della violenza negli stadi.

Il prefetto della regione di Malopolska Jerzy Miller, ha osservato che le competizioni sportive del salto con gli sci e della pallavolo, molto seguite in Polonia, non hanno mai registrato episodi di violenza tra gli spettatori, mentre per il football vi sono notevoli problemi di ordine pubblico. I club spesso sono conniventi con i facinorosi. In caso di disordini, se non sono identificati i soggetti violenti, sono puniti gli organizzatori della partita. Le pene possono essere pecuniarie o consistere nel divieto di partecipare ai successivi eventi sportivi. All'interno dello stadio l'organizzatore della partita è il responsabile della sicurezza, solo nel caso non riesca a provvedere viene chiamata la polizia che, tuttavia, è responsabile della sicurezza solo all'esterno degli impianti sportivi. Il prefetto ha quindi dichiarato che circa 140

*hooligans* sono attualmente in stato di arresto in Polonia e ha osservato come si debba ancora lavorare molto sulla prevenzione della violenza e sulla sua connessione con la malavita organizzata. A questo fine, ritiene molto importante la certezza della pena – più che la sua durata – comminata per il coinvolgimento in episodi di violenza negli stadi. Ha aggiunto che tre anni fa è nato un Forum di collaborazione tra polizia, amministrazione e tifoserie, in cui il ruolo dei club è di assoluto rilievo per definire il giusto equilibrio con le tifoserie.

Nella successiva giornata del 1° ottobre la delegazione parlamentare ha avuto un incontro con il presidente dell'Ente regionale Malopolska, che rappresenta la zona più visitata della Polonia, sulle attività connesse allo sviluppo del turismo e ha visitato la Miniera di sale «Wieliczka», sito patrimonio Unesco. A margine della visita, si è tenuto un incontro l'Arcivescovo di Cracovia, cardinale Stanislaw Dziwisz, il quale ha fornito le prime informazioni in merito all'organizzazione della XXXI Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Cracovia nel 2016.

La visita si è conclusa con l'impegno reciproco delle delegazioni di proseguire nel 2015 in una più intensa collaborazione parlamentare tra Italia e Polonia sulle tematiche del turismo e dello sport, con tutti i riflessi che queste determinano sulle attività economiche e industriali.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . . .	115
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. C. 2679- <i>quater</i> Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	115

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) . . . . .	117
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 16.45.

**Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2014.

Valentina PARIS (PD), *relatore*, preannuncia la sua intenzione di presentare, per la prossima seduta, una proposta di parere con talune osservazioni, per la cui elaborazione si dichiara disponibile a confrontarsi con i gruppi, valutando eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito. In proposito, evidenzia l'opportunità

di concentrarsi soprattutto sugli aspetti connessi alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni prevista dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, nella misura in cui essa incida su materie di competenza della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

**Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.**

**C. 2679-*quater* Governo.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, la deputata Venit-

telli, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla IV Commissione sul nuovo testo del disegno di legge di legge recante autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania, come risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Osserva, anzitutto, che il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione di una spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2015 per le esigenze connesse al possibile utilizzo da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari, nel contesto delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ricorda che il provvedimento trae origine dallo stralcio del comma 20 dell'articolo 17 del disegno di legge di stabilità per il 2015, disposto dalla Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nella seduta dello scorso 30 ottobre. Successivamente a tale stralcio, tuttavia, è stata introdotta nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2015 una disposizione, l'attuale comma 139 dell'articolo 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato a finanziare, tra l'altro, la prosecuzione nel triennio 2015-2017 del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania. Per tale finalità, si prevede, in particolare, un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del medesimo triennio. Il riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, osserva che la IV Commissione ha comunque ritenuto opportuno proseguire l'iter del provvedimento in questione, sul presupposto che il richiamato comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per il 2015, nel testo approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, si limiterebbe ad assicurare la copertura finanziaria per la proroga dell'utilizzo dei militari nel prossimo triennio, senza tuttavia intervenire sul piano del diritto sostanziale, come fa, al contrario, il disegno di legge in titolo. Si è, inoltre, osservato che non esiste alcuna certezza che la richiamata disposizione permanga nel testo del disegno di legge di stabilità fino alla sua approvazione definitiva.

A fronte della descritta correlazione tra il disegno di legge in esame e il disegno di legge di stabilità, ritiene che si debba valutare l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di un coordinamento tra i due interventi normativi, eventualmente concentrando le misure in un unico veicolo legislativo, al fine di evitare sovrapposizioni tra i diversi provvedimenti. Segnala, del resto, che il provvedimento reca un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il solo anno 2015, mentre la norma stralciata dal disegno di legge di stabilità prevedeva, così come il richiamato comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, un impegno di spesa triennale. Quanto alla disciplina sostanziale degli interventi, fa notare che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per l'anno 2015 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, che ha dettato misure per l'emergenza ambientale e sanitaria nella cosiddetta « Terra dei fuochi ». Ai sensi di tali disposizioni, nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza e agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contin-

gente è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Il comma 1 precisa inoltre che il personale di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 136 del 2013 sia posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2015.

Alla luce delle osservazioni già formulate, fa presente che nella prossima seduta potrà presentarsi una proposta di parere che tenga conto anche di eventuali elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 16.55.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa quindi presente che, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 dicembre, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 28 febbraio 2015, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 17.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 118

##### RISOLUZIONI:

7-00166 D'Incecco: Iniziative per tutelare la salute delle persone affette da diabete e garantire cure appropriate (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) ..... 120

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano ..... 120

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.** (Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il seguito dell'esame, per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge costituzionale C. 2613, approvato dal Senato, sulla revisione della Parte seconda della Costituzione.

Ricorda che nella seduta del 3 dicembre scorso, il relatore, on. Gelli, ha svolto la relazione e che giovedì 4 dicembre ha avuto luogo l'audizione informale di docenti universitari ed esperti della materia per quanto di competenza della Commissione.

Comunica, quindi, che nella seduta odierna inizierà il dibattito che dovrebbe concludersi nella seduta di domani con l'espressione del parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ringrazia il collega Gelli per la sua relazione che ha consentito anche di individuare le criticità del provvedimento in esame. Osserva, preliminarmente, che l'originaria proposta di riforma dell'attuale formulazione del Titolo V della Costituzione aveva come motivazione principale la riduzione del potenziale contenzioso ma che tale obiettivo appare compromesso dalle modifiche introdotte al Senato. Sottolinea, inoltre, che nella fase attuale il contenzioso si è ormai progressivamente ridotto tramite il consolidarsi della giurispru-

denza costituzionale. Manifesta, quindi, il timore che la riforma prospettata possa avere un effetto opposto rispetto alle intenzioni che ne sono alla base ed auspica pertanto che l'esame presso la Camera possa introdurre elementi di chiarezza al riguardo.

Richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di approfondire le implicazioni dell'uso della locuzione « disposizioni generali e comuni » in relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute, sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro. Osserva in proposito che si corre il rischio che la legislazione statale possa, per tutelare l'interesse generale, entrare maggiormente nel dettaglio, invadendo la sfera attualmente di competenza regionale. Rileva, inoltre, che l'espressione « comuni » sembrerebbe avere un valore analogo al termine « omogenee » che però potrebbe non essere impiegato in quanto potrebbe apparire maggiormente lesivo dell'autonomia regionale. Sottolinea che in relazione alla tutela della salute sarebbe apparso preferibile l'uso della locuzione « norme tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale » introdotta con la nuova formulazione della lettera g) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione.

Ritiene, inoltre, che qualunque sia la formulazione adottata, la previsione di una competenza statale esclusiva in materia di principi generali relativi alla tutela della salute dovrebbe trovare collocazione in una apposita lettera del comma secondo dell'articolo 117. Rileva, infatti, che con l'attuale inserimento all'interno della lettera m) si corre il rischio che si possa prescindere dai livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea che anche su questo punto la Camera potrebbe apportare un contributo di chiarezza, ricordando che la questione era già emersa nel corso dell'esame al Senato senza poter trovare un esito soddisfacente.

Giudica necessaria anche la previsione al comma secondo dell'articolo 117 di affidare allo Stato la legislazione di principio ovvero disposizioni generali e comuni in tema di politiche sociali, colmando così

una lacuna presente nella formulazione proposta del nuovo Titolo V. Ricorda che anche in questo caso il tema è stato sollevato al Senato senza poter trovare una soluzione a causa della necessità di completare l'esame del provvedimento in tempi ragionevoli.

Passando a temi che investono in maniera meno diretta la competenza della Commissione e manifestando in ogni caso apprezzamento per l'intenzione di superare, seppure con ritardo, il bicameralismo paritario, osserva che andrebbe meglio definito il futuro ruolo delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città e che occorrerebbe valutare con attenzione la prevista nuova composizione del Senato. Ritiene infatti preferibile l'adozione di un modello analogo a quello del Bundesrat tedesco, a suo avviso più efficace nel prevenire un contenzioso costituzionale. Rileva che il modello che si va delineando prefigura, nel rapporto tra Stato e regioni, il passaggio da una relazione cooperativa, richiamando a titolo esemplificativo l'esperienza del Patto per la salute, ad una competitiva. Manifesta, pertanto, perplessità per la formulazione della cosiddetta clausola di supremazia, prevista dal comma quarto dell'articolo 117. Auspica in proposito un maggiore coordinamento con quanto previsto dall'articolo 120 e dichiara di non comprendere le ragioni di introdurre, accanto al concetto di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, quello di tutela dell'interesse nazionale. Sottolinea, in ogni caso, che la clausola di supremazia andrebbe bilanciata con la possibilità per le regioni di adottare norme cedevoli, strumento peraltro ampiamente sperimentato, per supplire ad eventuali inerzie della legislazione statale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nel mostrare apprezzamento per la capacità di approfondimento testimoniata dall'intervento della collega Miotto, ne sollecita una riflessione sull'opportunità di inserire espressamente il riferimento alla sanità in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che tale modifica non appare necessaria alla luce della costante interpretazione che include le prestazioni sanitarie tra quelle relative ai diritti sociali.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**7-00166 D'Incecco: Iniziative per tutelare la salute delle persone affette da diabete e garantire cure appropriate.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 26 novembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della risoluzione n. 7-00166 D'Incecco: Iniziative per garantire cure appropriate alle persone affette da diabete e che nella seduta precedente, l'on. D'Incecco, ha illustrato la risoluzione ed è intervenuto il rappresentante del Governo, manifestando il suo orientamento favorevole.

Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendono intervenire.

Nessun altro, chiedendo di intervenire, la Commissione approva il testo della risoluzione n.7-00166.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 10 dicembre 2014.*

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 17.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 121

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 122 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 123

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Catania, ha introdotto la discussione.

Mario CATANIA (SCpI) *relatore*, visto che non vi sono ulteriori interventi da parte dei colleghi sul testo propone di procedere speditamente all'elaborazione di un parere contenente due richieste di emendamento al testo. La prima riguarderebbe l'articolo 117, attribuendo la competenza sulla sicurezza alimentare integralmente allo Stato. La seconda riguarderebbe l'attuazione della politica europea, fissando la competenza statale limitata alle disposizioni generali e comuni in materia di attuazione della politica agricola comune (PAC), in ciò raccogliendo anche le sollecitazioni pervenute da parte dei colleghi.

Osserva conclusivamente che si tratta di interventi attesi dagli operatori del settore.

Colomba MONGIELLO (PD) esprime apprezzamento per le proposte di emen-

damento del testo nel senso auspicato dal relatore, anche se ricorda che talvolta i poteri dello Stato sono intervenuti in maniera decentrata e in modo disordinato proprio con riferimento alla sicurezza alimentare. Per quanto riguarda invece la proposta di emendamento sulla PAC prende atto che tale proposta di modifica raccoglie alcune sollecitazioni emerse nel corso delle discussioni.

Osserva inoltre che non appare opportuno che la Commissione e lo stesso Dicastero agricolo non possano esprimere la propria posizione in merito alla sicurezza alimentare mentre nel diritto dell'Unione europea non esiste il termine alimentazione, ma solo il termine agroalimentare, essendo il tema della sicurezza alimentare non limitabile al tema dell'igiene alimentare, dovendolo invece estendere anche all'attenzione per il cibo, all'etichetta e ad altri aspetti non strettamente sanitari.

Franco BORDO (SEL) chiede se nella giornata di domani, trattandosi di una materia molto delicata, vi sarà la effettiva possibilità di presentare proposte emendative.

Luca SANI, *presidente*, chiarisce che il parere sarà dato sul testo base, ma che nulla impedisce alla Commissione di esprimersi successivamente anche sul testo modificato dagli emendamenti approvati. Ritiene pertanto che la Commissione debba esprimersi il prima possibile.

Mino TARICCO (PD), nell'esprimere apprezzamento per le proposte del relatore, chiede di poter proporre eventuali integrazioni alla proposta di parere, così come richiesto dal collega Bordo.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nell'esprimere apprezzamento per le proposte del relatore, concorda anch'egli sulla possibilità di migliorare la proposta di parere con alcune integrazioni.

Luca SANI, *presidente*, invita i colleghi a far pervenire quanto prima eventuali proposte di integrazione del testo del parere.

Mario CATANIA (SCpI) ritiene importante licenziare il parere entro la giornata di domani, per avere la possibilità reale di integrare il seguito dell'esame presso la Commissione di merito, dichiarandosi disponibile a incontrare informalmente i colleghi dopo la seduta per accelerare il confronto e giungere utilmente domani alla espressione del parere.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 122.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso il relatore, on. Romanini, ha introdotto la discussione, riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia il relatore per avergli fatto conoscere enti di cui era all'oscuro, ma ritiene necessario non solo conoscere nel dettaglio le funzioni di alcuni di questi enti, ma anche in che modo si è svolta l'attività degli stessi, al fine di poter formulare un parere in modo ampiamente documentato e non doverlo ridurre a una mera presa d'atto che suonerebbe come una beffa, trattandosi di enti ai quali vengono destinate risorse dei contribuenti.

Massimiliano BERNINI (M5S) nel ripercorrere con rammarico le ultime emergenze fitosanitarie che hanno interessato il settore agricolo e zootecnico e che hanno prodotto numerose e devastanti conseguenze, ritiene che la previsione dello stanziamento degli organismi come l'OEPP e la FEZ potrebbe addirittura essere valutato come insufficiente, se letto alla luce di una più articolata descrizione degli scopi e delle azioni di tali enti, che non emergono nei documenti consegnati alla Commissione. Considerando infatti le emergenze fitosanitarie che hanno caratterizzato quest'anno, ritiene che potrebbe

essere di particolare interesse conoscere quali siano stati gli interventi posti in essere da questi enti, al fine di poter esprimere un parere documentato. Invece, allo stato attuale della documentazione, non ritiene di essere in grado di formulare un giudizio compiuto.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, rilevando che l'atto in questione non è un atto di indirizzo, ma di gestione. Ricorda peraltro come, relativamente all'INEA, la Commissione abbia già acquisito molti elementi conoscitivi. Ricorda altresì come la *spending review* abbia poi pesantemente defalcato i capitoli di spesa relativi a tali enti.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 124

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 127

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 127

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere dei relatori*) ..... 129

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 128

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere dei relatori*) ..... 133

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'am-

biente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido.

**Atto n. 120.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i relatori a fare il punto sull'elaborazione dello schema di parere che dovrà

essere reso, al più tardi, entro la prossima settimana.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, fa presente che, insieme al relatore D'Incà, sta procedendo all'elaborazione di una proposta di parere, con valutazioni convergenti. Conta pertanto di presentare un'unica proposta, sebbene si tratti di un lavoro non facile che è diretto a inserire le valutazioni sulle note metodologiche dei fabbisogni standard nel quadro istituzionale in corso di cambiamento. In particolare, si tratta di considerare l'evoluzione che sta subendo l'ente provincia e il mutamento delle funzioni dei comuni, unitamente al relativo finanziamento.

I temi che potranno essere affrontati nel parere riguardano, tra l'altro, il ruolo della decisione politica su questioni che assumono un rilievo non esclusivamente tecnico; si riferisce, ad esempio, alla scelta di sterilizzare alcune variabili che incidono sulla determinazione dei fabbisogni standard o alla scelta di considerare altre variabili quali obiettivi prefissati da raggiungere.

Richiama quindi le scelte adottate dalle note metodologiche con riguardo al fattore territoriale, al costo del personale e ai servizi non esercitati da taluni enti. Occorrerà poi valutare la costruzione di un vero e proprio sistema perequativo e la transizione dall'attuale Fondo di solidarietà. È evidente che tutto questo presuppone un chiarimento in ordine alla direzione che si intende seguire.

Sono, inoltre, da considerare ulteriori aspetti, quali l'adozione di indicatori di sintesi che permettano di semplificare la lettura dei dati, anche in vista del loro aggiornamento.

Infine, occorrerà valutare in quale modo sia possibile estendere l'ambito di applicazione delle procedure concernenti i fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale.

Ulteriore aspetto rilevante è costituito dall'adeguamento cui potranno essere sottoposti i fabbisogni standard alla luce della diversa distribuzione delle funzioni tra gli enti territoriali.

Il deputato Federico D'INCÀ (M5S), *relatore*, concorda con i rilievi della relatrice Guerra, cui riconosce un'elevatissima competenza in materia. Occorre preliminarmente capire quali siano le intenzioni del Governo con riguardo all'utilizzazione dei dati concernenti i fabbisogni standard e all'assegnazione del 20 per cento del Fondo di solidarietà sulla base di tali fabbisogni.

Auspica un corretto impiego delle risorse finanziarie, come pure la tempestiva individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere assicurati su tutto il territorio nazionale (LEP). È necessario procedere al completamento del quadro istituzionale di riferimento. Ribadisce, quindi, la necessità che il Governo fornisca chiare indicazioni sulla direzione che vuole intraprendere. Il presidente della Commissione potrà rappresentare tale esigenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Sottosegretario Zanetti ha fatto presente di non essere in grado di prendere parte all'odierna riunione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio.**

**Atto n. 121.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i relatori a fare il punto sull'elaborazione dello schema di parere che dovrà essere reso, al più tardi, entro la prossima settimana.

Il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), *relatore*, si associa ai rilievi già svolti con riguardo allo schema di decreto concernente i fabbisogni standard dei comuni. Il tema risulta ancor più complicato per le

province, per le quali non è dato sapere quale sia il loro destino, se e quando saranno soppresse e quali saranno gli enti chiamati a rilevare le relative funzioni.

Nello schema di parere in corso di elaborazione dovrà essere richiamato il tema dell'estensione alle regioni a statuto speciale del processo concernente i fabbisogni standard. Richiama, in particolare, l'esperienza della Regione siciliana, per la quale è tuttora in corso il dibattito sull'applicazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto, concernenti le modalità specifiche di finanziamento della regione e, in particolare, l'attribuzione del gettito prodotto sul territorio, anche laddove sia stato prodotto da imprese aventi alcuni stabilimenti nella regione e sede legale al di fuori della regione medesima.

Nel parere dovranno, inoltre, essere messi in evidenza ulteriori aspetti. In primo luogo, occorrerà indicare in quale modo il riassetto delle province tuttora in corso – oltre alla prospettiva di una loro definitiva soppressione nell'ambito della complessiva riforma della parte seconda della Costituzione – condizioni la determinazione dei fabbisogni standard. L'attribuzione delle funzioni a diversi livelli di governo incide in misura significativa, infatti, sulla stessa entità della spesa e sulla determinazione dei fabbisogni standard.

Dovrà poi essere sottolineata la necessità di individuare anche livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'*output* standard. Inoltre dovrà essere indicata la necessità di verificare che i calcoli effettuati dallo schema di decreto partendo dai dati del 2010 siano costantemente aggiornati, tenendo conto, tra l'altro, dei successivi, molteplici interventi sulle finanze degli enti locali.

Tra le osservazioni dovrebbe essere indicata l'esigenza che il Governo chiarisca le modalità di aggiornamento dei fabbisogni standard alla luce dell'attuazione in corso della legge n. 56 del 2014 e del processo di revisione costituzionale, anche con riguardo: alla diversa attribuzione

delle funzioni provinciali e al loro finanziamento; al finanziamento e ai fabbisogni standard degli enti assegnatari delle nuove funzioni e alla continuità delle funzioni medesime; all'efficienza dei servizi.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) chiede di potere disporre della proposta di parere, sottolineando, peraltro, che pare mancare qualche ingranaggio nella costruzione dei fabbisogni standard. Rileva che sembra a rischio l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province. Occorrerebbe stabilire quale sia il livello minimo che le province sono chiamate a garantire nei confronti dei cittadini.

Rileva inoltre che sarebbe necessario disporre di un monitoraggio concernente l'esercizio di talune funzioni nelle Regioni a statuto speciale, ad esempio con riguardo alla manutenzione delle strade e all'istruzione. Sarebbe in tal modo più agevole valutare l'incidenza sui costi di talune realtà, ad esempio nei territori di montagna, che sono senz'altro zone maggiormente disagiate. Spetterà poi alla politica individuare i livelli minimi dei servizi che devono essere assicurati: si tratta, infatti, di un elemento che non può essere rapportato esclusivamente alle disponibilità finanziarie dell'ente.

È inoltre necessario aggiornare i dati del 2010 alla situazione odierna. Sottolinea che il ricorso ai tagli lineari non risulta più sopportabile dagli enti e che occorre assicurare una coerenza complessiva rispetto alla nuova articolazione dell'ordinamento. Il parere che la Commissione esprimerà dovrebbe indicare chiaramente tali linee e farsi carico di un elemento centrale: il costo dei servizi, necessario per assicurarne l'efficienza.

Il senatore Stefano COLLINA (PD) invita a non confondere l'attuale transizione istituzionale con le note metodologiche in esame e ricorda che, a seguito dei tagli operati, solo quattro province si sono trovate in una situazione di dissesto finanziario. Rileva peraltro che non è dato riscontrare un automatismo che consenta di gestire il passaggio di funzioni e relativi

costi dalle province ad altri enti, sì da evitare il dissesto di un maggior numero di amministrazioni. Occorre pertanto distinguere i vari aspetti della fase in atto. Le note metodologiche all'esame della Commissione non sembrano essere lo strumento più appropriato da utilizzare per incidere sulla transizione in essere.

La senatrice Magda Angela ZANONI richiama l'attenzione sulla richiesta, da lei già avanzata, di potere disporre dei dati relativi ai costi determinati dal processo di individuazione dei fabbisogni standard.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa di avere già scritto al Ministro dell'economia e delle finanze per potere acquisire i dati richiesti dalla senatrice Zanoni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 8.35.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### **La seduta comincia alle 19.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido.**

**Atto n. 120.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è stata convocata questa sera affinché i relatori potessero presentare le proprie proposte di parere e gli altri componenti della Commissione potessero avere un congruo termine per valutarne i contenuti.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere relativa all'atto n. 120, sui fabbisogni standard dei comuni (*vedi allegato 1*) predisposta d'intesa con il relatore D'Incà; d'intesa con il relatore Gibiino ha inoltre predisposto una proposta di parere sull'atto n. 121, sui fabbisogni standard delle province.

Le due proposte di parere sono ispirate ai principi illustrati nel corso della riunione di questa mattina.

Entrambe riconoscono il rilievo dei fabbisogni standard. Per quanto riguarda le province sussistono alcune questioni legate al quadro istituzionale in mutamento e, in particolare per i comuni, manca un quadro complessivo circa il funzionamento del meccanismo perequativo, specialmente in assenza delle capacità fiscali. Occorre pertanto completare le caselle mancanti del sistema, tra cui i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio.

Il nocciolo delle proposte di parere è tuttavia costituito dai rilievi concernenti direttamente le note metodologiche. Sono pertanto evidenziate alcune esigenze di chiarimento sul metodo seguito. In particolare sono indicati gli snodi sui quali occorre una scelta da parte del decisore politico, in quanto tali snodi non possono essere risolti esclusivamente in sede tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno avuto un primo

confronto con il Governo. Nella prossima seduta, il Governo potrà rappresentare la propria posizione davanti alla Commissione sulle diverse questioni poste.

Avverte che il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative alla proposta di parere presentata dai relatori è fissato per lunedì 15 dicembre 2014, alle ore 19.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio.**

**Atto n. 121.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere relativa all'atto n. 121, sui fabbisogni standard delle province (*vedi allegato 2*), predisposta d'intesa con il relatore Gibiino.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, come già per la precedente proposta di parere, eventuali proposte modificative o alternative potranno essere presentate entro le ore 19 di lunedì 15 dicembre 2014.

**La seduta termina alle 19.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle funzioni: di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti, riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, al netto del servizio di servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido; del servizio degli asili nido (atto n. 120);

considerati gli esiti delle audizioni dei rappresentanti della società S.O.S.E. – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) svolta il 2 ottobre 2014, del sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Enrico Zanetti svolta il 13 novembre 2014, del professor Gilberto Turati svolta il 3 dicembre 2014, e del professor Ernesto Longobardi, componente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) svolta il 4 dicembre 2014;

premesso che:

la predisposizione dei questionari utilizzati per le diverse funzioni fondamentali e la conseguente raccolta di dati, nonché la predisposizione di modelli di analisi e interpretazione degli stessi, rap-

presenta un avanzamento di grande rilievo nella conoscenza delle caratteristiche della spesa degli enti comunali e in particolare dei fattori di domanda di costo e di contesto che concorrono a determinarla, che deve essere affinato e potenziato e che deve essere esteso anche ad altri comparti della Pubblica amministrazione;

è indispensabile valorizzare al meglio il lavoro che è stato compiuto e di cui danno conto le note metodologiche, tenendo al contempo conto di alcuni nodi critici non ancora compiutamente risolti;

per gran parte delle funzioni (o sotto funzioni) di spesa il fabbisogno standard di ciascun ente è stato stimato considerando tra le variabili esplicative i prezzi degli *input*, il contesto di offerta e di domanda, il reddito, ma non l’*output* effettivamente fornito. Solo per due funzioni, asili nido e servizi per l’istruzione (che rappresentano circa il 18 per cento della spesa corrente dei comuni) è stato infatti possibile disporre di dati di *output*, identificabili e misurabili, ed « esogeni » rispetto alle scelte discrezionali dell’ente comunale e stimare quindi una funzione di costo;

l’assenza di funzioni di costo inibisce l’utilizzo dei fabbisogni calcolati per effettuare analisi di efficienza relativa tra i diversi comuni. In particolare il confronto fra la spesa corrente di un comune e il fabbisogno standard calcolato per quello stesso comune secondo le indica-

zioni delle note metodologiche non può fornire indicazioni significative circa il suo livello di efficienza nella fornitura dei servizi pubblici perché il livello storico della spesa potrebbe superare il fabbisogno sia come effetto di fattori esogeni, quali calamità naturali, sia come risultato di una scelta dell'amministrazione municipale di offrire prestazioni in quantità o qualità superiore rispetto a quella implicita nella spesa stimata ai fini della costruzione dei fabbisogni standard;

né la legge n. 42 del 2009 né il decreto legislativo n. 216 del 2010 hanno compiuto una scelta chiara a favore di un approccio *top down* o *bottom up* nella determinazione dei fabbisogni standard. Da come emerge nelle note metodologiche, anche in ragione del vincolo di invarianza delle risorse, i fabbisogni standard sono stati individuati come criteri di riparto di una spesa esogeneamente definita, secondo un approccio *top down*, senza che sia stabilita alcuna relazione con i livelli essenziali delle prestazioni né con gli obiettivi di servizio di cui alla legge n. 42 del 2009, nonché al decreto legislativo n. 216 del 2010, alla cui determinazione non si è infatti proceduto. Ciò lascia irrisolto il problema della valutazione dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento riconosciute agli enti comunali rispetto alle funzioni fondamentali che sono chiamati a svolgere. Al tempo stesso, come sottolineato nelle note metodologiche, solo la valutazione di funzioni di costo permetterebbe di ottenere una quantificazione diretta dell'impatto esercitato dagli output sul fabbisogno e quindi di calibrare il livello del fabbisogno in base ai livelli essenziali delle prestazioni una volta che questi siano stati definiti;

il ricorso a funzioni di spesa che fanno riferimento a un criterio di bisogno definito a prescindere dall'effettiva offerta dei servizi ha indotto S.O.S.E. a riconoscerli nel fabbisogno anche dei comuni in cui il servizio non è presente. Questo può però determinare una forte redistribuzione a favore dei comuni meno attivi nell'offerta dei servizi, senza tradursi in

un miglioramento dell'offerta a favore dei cittadini, non essendoci come noto né un vincolo di destinazione, né un monitoraggio conseguente a una definizione di obiettivi di servizio o di livelli essenziali;

il quadro di « federalismo fiscale » delineato con la legge n. 42 del 2009, entro cui il calcolo dei fabbisogni e dei costi standard era saldamente incardinato, ha perso la nitidezza iniziale. In particolare non è chiaro come esso debba e possa essere ridisegnato alla luce del susseguirsi di provvedimenti di consolidamento delle finanze pubbliche che hanno modificato in modo rilevante il quadro delle risorse a disposizione degli enti decentrati, nonché delle modifiche istituzionali che hanno portato ad un quadro ancora non assestato per quanto riguarda sia la definizione delle funzioni che il disegno del finanziamento tramite entrate proprie, in relazione al quale restano ancora da specificare i gradi di autonomia degli enti decentrati, e ancora infine delle recenti proposte di revisione costituzionale;

manca in particolare una visione assestata del sistema perequativo delle finanze comunali, che serva da guida all'utilizzo dei fabbisogni standard. I numerosi interventi che hanno interessato la fiscalità municipale e in particolare le decisioni ondivaghe circa il ruolo e le caratteristiche del prelievo immobiliare hanno determinato la necessità di utilizzare il fondo di perequazione come fondo di compensazione, al fine di non alterare in misura significativa l'ammontare delle risorse a disposizione degli enti comunali e la loro distribuzione fra di essi. In particolare, non è chiaro se e in quali tempi il disegno perequativo della legge n. 42 del 2009 verrà attuato;

la mancata definizione delle capacità fiscali standard priva il sistema perequativo di uno strumento assolutamente necessario all'impiego stesso dei fabbisogni standard, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009;

il processo di determinazione dei fabbisogni presenta alcuni punti critici

sotto il profilo sia tecnico sia della discrezionalità di alcune scelte compiute in sede di elaborazione, ma va nel complesso sostenuto; maggiore preoccupazione deriva invece dalle modalità di utilizzo di questi fabbisogni in un contesto in cui il quadro della finanza comunale nonché delle funzioni attribuite ai comuni è in forte trasformazione e ben lungi dall'essere assetato;

occorre che il Governo chiarisca in generale le modalità con cui intende utilizzare i fabbisogni standard individuati sulla base delle note metodologiche nella definizione dei meccanismi di perequazione a favore di ciascun comune, nella fase transitoria, specificando come intenda combinare il ruolo di compensazione con quello di perequazione attribuito al fondo di solidarietà comunale;

occorre inoltre che il Governo chiarisca se e in quale misura intenda a regime, dare seguito alla previsione per cui i trasferimenti perequativi devono essere determinati « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale »;

occorre poi che il Governo chiarisca se intende procedere alla determinazione di obiettivi di servizio e successivamente dei livelli essenziali delle prestazioni per le funzioni che li implicano, e a un conseguente monitoraggio della loro realizzazione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

individuati il Governo gli strumenti più idonei affinché:

1) siano introdotti i fabbisogni standard per tappe successive, unitamente a un monitoraggio costante degli effetti del loro impiego;

2) sia adeguata la determinazione dei fabbisogni standard e il loro monitoraggio alle significative modifiche normative intervenute con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province operato dalla legge n. 56 del 2014 e dai successivi decreti attuativi e alla ripartizione delle competenze fra queste e gli altri enti decentrati; in particolare siano rese flessibili le modalità di adeguamento della mappatura dei fabbisogni standard al mutato contesto normativo;

3) siano adottate come già suggerito da questa Commissione da ultimo nel parere del 23 dicembre 2013 (relativo all'atto n. 41, concernente i fabbisogni standard relativi alle funzioni generali di amministrazione, funzione e controllo), le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) chiarisca il Governo le note metodologiche sui seguenti aspetti:

nel caso di servizi esternalizzati, va chiarito: 1) se la spesa considerata è al netto o al lordo della quota di compartecipazione da parte dell'utente; 2) se e come vengono considerati i costi degli input dei soggetti « esterni » che offrono tali servizi;

se esistono valutazioni circa i possibili effetti di distorsione dei fabbisogni legati alla forte eterogeneità dei servizi ricompresi nella medesima funzione fondamentale, a cui corrispondano mix degli input molto diversi;

b) chiarisca il Governo, sotto il profilo metodologico, la discrepanza a volte molto significativa che si verifica fra la spesa sociale che emerge dal calcolo dei

fabbisogni proposto e quella che discende per ogni singolo comune dalla rilevazione sui servizi sociali dei comuni effettuata dall'Istat. Sia inoltre chiarito perché si è scelto di non utilizzare questa importante fonte informativa, analogamente a quanto si è invece fatto con riferimento ai certificati dei conti consuntivi;

c) la scelta su quali variabili ricomprendere nel vettore X (variabili che possono essere utilizzate sia nella fase di costruzione sia nella fase di applicazione del modello dei fabbisogni standard) e variabili ricomprese nel vettore Z, che vengono sterilizzate nella seconda delle fasi citate, dovrebbe essere compiuta dal decisore politico, a cui dovrebbero quindi essere proposte stime con formulazioni alternative. Ci si riferisce in particolare alla sterilizzazione dell'influenza della collocazione territoriale dell'ente che, quando significativa nella stima, potrebbe cogliere indirettamente elementi di spiegazione di variabilità delle osservazioni che la specificazione del modello non è riuscita a evidenziare;

d) allo stesso modo al decisore politico dovrebbe essere lasciata la determinazione delle variabili obiettivo del vettore W a cui vengono assegnati valori predefiniti in fase di stima del fabbisogno. Si pensi ad esempio al costo del personale che, come indicato dalle note metodologiche, costituisce un fattore non facilmente modificabile dall'ente nel breve periodo, che viene invece considerata una variabile sotto il suo controllo nel momento in cui viene posta come variabile obiettivo;

e) sia lasciata al decisore politico la scelta circa il riconoscimento di fabbisogni valutati con funzioni di spesa, o viceversa di esclusione di fabbisogni stimati con funzioni di costo di servizi non offerti dall'ente;

f) sia precisato nelle note metodologiche se le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione delle risorse a disposizione dei comuni e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2010, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

g) in particolare, valuti il Governo l'opportunità di richiedere, già in sede di prima applicazione, l'aggiornamento dei fabbisogni per quanto riguarda almeno le variabili di contesto desumibili da fonti ufficiali. Indicatori quali il disagio sociale, in ragione della crisi, o la classificazione sismica rivista, a seguito dei terremoti che hanno nel frattempo colpito parte del Paese, rendono infatti questi dati riferiti al 2010 poco affidabili;

h) più in generale nell'aggiornamento dei dati dovrebbe essere il più possibile esteso il periodo di riferimento al fine di evitare le distorsioni tipiche di un'analisi puntuale, riferita cioè a un singolo anno;

i) le note metodologiche dovrebbero fornire indicatori di sintesi che permettano di semplificare la lettura dei dati e che possano essere di guida anche ad un più snello processo di raccolta degli stessi per il processo di aggiornamento;

l) siano impiegati i fabbisogni standard elaborati anche a fine di *benchmarking*, per stimolare la produzione efficiente di servizi da parte degli enti comunali e per favorire inoltre un miglioramento delle procedure di costruzione dei fabbisogni stessi, valorizzando le incongruenze che eventualmente emergano a livello di singoli comuni anche in ragione di errori compiuti nella trasmissione dei dati.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio (Atto n. 121).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni di gestione del territorio (atto n. 121);

considerati gli esiti delle audizioni dei rappresentanti della società SO.S.E. – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) svolta il 2 ottobre 2014, del sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Enrico Zanetti svolta il 13 novembre 2014, del professor Gilberto Turati svolta il 3 dicembre 2014 e del professor Ernesto Lomgobardi, componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), svolta il 4 dicembre 2014;

premesso che:

va riconosciuto l'impegnativo lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard; impegnativo lavoro già rilevato in occasione del parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi per

ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41);

i fabbisogni standard, nell'impianto della legge n. 42 del 2009 e in generale nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sono diretti a rispondere insieme al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), e segnatamente non debbono frustrare l'effettiva e potenziale autonomia di entrata di ciascun ente; i fabbisogni standard anzi debbono costituire un fattore di stimolo e miglioramento per il reperimento e l'utilizzazione delle risorse da parte di ciascun ente;

i fabbisogni standard rappresentano pertanto un parametro rilevante per una ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie dirette all'erogazione dei servizi e per una complessiva riconsiderazione della spesa pubblica;

rilevato peraltro che i fabbisogni standard, come emerge dalle note metodologiche che è stato finora possibile realizzare, non possono offrire indicazioni esaurienti sui livelli dei servizi erogati e sull'efficienza degli enti;

né la legge n. 42 del 2009 né il decreto legislativo n. 216 del 2010 hanno compiuto una scelta chiara a favore di un approccio *top down* o *bottom up* nella determinazione dei fabbisogni standard.

Da come emerge nelle note metodologiche, anche in ragione del vincolo di invarianza delle risorse, i fabbisogni standard sono stati individuati come criteri di riparto di una spesa esogeneamente definita, secondo un approccio *top down*, senza che sia stabilita alcuna relazione con i livelli essenziali delle prestazioni né con gli obiettivi di servizio di cui alla legge n. 42 del 2009, nonché al decreto legislativo n. 216 del 2010, alla cui determinazione non si è infatti proceduto. Ciò lascia irrisolto il problema della valutazione dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento riconosciute agli enti rispetto alle funzioni fondamentali che sono chiamati a svolgere. Al tempo stesso, come sottolineato nelle note metodologiche, solo la valutazione di funzioni di costo permetterebbe di ottenere una quantificazione diretta dell'impatto esercitato dagli output sul fabbisogno e quindi di calibrare il livello del fabbisogno in base ai livelli essenziali delle prestazioni una volta che questi siano stati definiti;

il quadro di « federalismo fiscale » delineato con la legge n. 42 del 2009, entro cui il calcolo dei fabbisogni e dei costi standard era saldamente incardinato, ha perso la nitidezza iniziale. In particolare non è chiaro come esso debba e possa essere ridisegnato alla luce del susseguirsi di provvedimenti di consolidamento delle finanze pubbliche che hanno modificato in modo rilevante il quadro delle risorse a disposizione degli enti decentrati, nonché delle modifiche istituzionali che hanno portato ad un quadro ancora non assestato per quanto riguarda sia la definizione delle funzioni che il disegno del finanziamento tramite entrate proprie, in relazione al quale restano ancora da specificare i gradi di autonomia degli enti decentrati, e ancora infine delle recenti proposte di revisione costituzionale;

evidenziata la necessità di raccordare il processo di determinazione dei fabbisogni standard con le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali;

considerato in particolare che occorre valutare in quale modo il riassetto

delle province tuttora in corso – oltre alla prospettiva di una loro definitiva soppressione nell'ambito della complessiva riforma della parte seconda della Costituzione – condizioni la determinazione dei fabbisogni standard. L'attribuzione delle funzioni a diversi livelli di governo incide in misura significativa, infatti, sulla stessa entità della spesa e sulla determinazione dei fabbisogni standard;

considerato che risulta utile prevedere, nella determinazione dei fabbisogni standard, modalità che consentano di valorizzare gli enti più efficienti;

considerato che è necessario individuare anche livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'*output* standard;

rilevato che è altresì necessario verificare che i calcoli effettuati dallo schema di decreto partendo dai dati del 2010 siano costantemente aggiornati, tenendo conto tra l'altro dei successivi, molteplici interventi sulle finanze degli enti locali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

individuati il Governo gli strumenti più idonei affinché:

1) siano introdotti i fabbisogni standard per tappe successive, unitamente a un monitoraggio costante degli effetti del loro impiego;

2) siano adottate, come già suggerito da questa Commissione da ultimo nel parere del 23 dicembre 2013 (relativo all'atto n. 41, concernente i fabbisogni standard relativi alle funzioni generali di amministrazione, funzione e controllo), le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni stan-

dard anche alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale;

e con le seguenti osservazioni:

a) chiarisca il Governo le modalità di aggiornamento dei fabbisogni standard, alla luce dell'attuazione in corso della legge n. 56 del 2014 e del processo di revisione costituzionale;

b) precisi in particolare il Governo, anche in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 97, della legge n. 56 del 2014:

1. in quale modo e con quali tempi intenda aggiornare i fabbisogni standard delle province alla luce della eventuale, diversa attribuzione di una o più funzioni provinciali ad altri enti;

2. in quale modo intenda modificare l'attuale sistema di finanziamento delle province;

3. in quale modo intenda modificare il sistema di finanziamento e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti assegnatari delle nuove funzioni;

4. in quale modo intenda promuovere e garantire la continuità delle funzioni svolte dagli enti e l'efficienza dei servizi;

c) chiarisca il Governo le note metodologiche sui seguenti aspetti:

nel caso di servizi esternalizzati, va chiarito: 1) se la spesa considerata è al netto o al lordo della quota di compartecipazione da parte dell'utente; 2) se e come vengono considerati i costi degli input dei soggetti «esterni» che offrono tali servizi;

se esistono valutazioni circa i possibili effetti di distorsione dei fabbisogni legati alla forte eterogeneità dei servizi ricompresi nella medesima funzione fondamentale, a cui corrispondano *mix* degli *input* molto diversi;

d) la scelta su quali variabili ricomprendere nel vettore X (variabili che possono essere utilizzate sia nella fase di

costruzione sia nella fase di applicazione del modello dei fabbisogni standard) e variabili ricomprese nel vettore Z, che vengono sterilizzate nella seconda delle fasi citate, dovrebbe essere compiuta dal decisore politico, a cui dovrebbero quindi essere proposte stime con formulazioni alternative;

e) allo stesso modo al decisore politico dovrebbe essere lasciata la determinazione delle variabili obiettivo del vettore W a cui vengono assegnati valori predefiniti in fase di stima del fabbisogno;

f) sia precisato nelle note metodologiche se le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione delle risorse a disposizione delle province e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2010, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

g) in particolare, valuti il Governo l'opportunità di richiedere, già in sede di prima applicazione, l'aggiornamento dei fabbisogni per quanto riguarda almeno le variabili di contesto desumibili da fonti ufficiali;

i) più in generale nell'aggiornamento dei dati dovrebbe essere il più possibile esteso il periodo di riferimento al fine di evitare le distorsioni tipiche di un'analisi puntuale, riferita cioè a un singolo anno;

l) le note metodologiche dovrebbero fornire indicatori di sintesi che permettano di semplificare la lettura dei dati e che possano essere di guida anche ad un più snello processo di raccolta degli stessi per il processo di aggiornamento;

m) siano impiegati i fabbisogni standard elaborati anche a fine di *benchmarking*, per stimolare la produzione efficiente di servizi da parte degli enti e per favorire inoltre un miglioramento delle procedure di costruzione dei fabbisogni stessi, valorizzando le incongruenze che eventualmente emergano a livello di singole province anche in ragione di errori compiuti nella trasmissione dei dati.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	136
Audizione del direttore di Rai 3, Andrea Vianello .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136

*Mercoledì 10 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il direttore di Rai 3, Andrea Vianello.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore di Rai 3, Andrea Vianello.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Andrea VIANELLO, *direttore di Rai 3*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Raffaele RANUCCI (PD), Salvatore MARGIOTTA

(PD) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), i deputati Michele ANZALDI (PD) e Giorgio LAINATI (PdL), i senatori Paolo BONAIUTI (NCD) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Dalila NESCI (M5S) e Roberto FICO, *presidente*.

Andrea VIANELLO, *direttore di Rai 3*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Vianello e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 dicembre 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria .....	137
Audizione dell'amministratore delegato di SNAM, Carlo Malacarne ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137

*Mercoledì 10 dicembre 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 20.15.**

**Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'on. Ernesto Carbone è subentrato all'on. Davide Faraone, nominato Sottosegretario all'Istruzione, e informa che venerdì 12 dicembre la Commissione svolgerà una missione a Latina.

**Audizione dell'amministratore delegato di SNAM, Carlo Malacarne.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione dell'ingegnere Carlo Malacarne, amministratore delegato di SNAM.

Carlo MALACARNE, *amministratore delegato di SNAM*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e Salvatore TOMASELLI (PD) nonché il deputato Andrea VECCHIO (ScPI).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'ingegnere Malacarne per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.35 alle 20.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 .....	138
Sui lavori del Comitato .....	138

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.**

Il Comitato procede al seguito dell'esame della proposta di relazione di cui all'ordine del giorno. Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL) e TOFALO (M5S).

Il Comitato approva all'unanimità, con alcune modificazioni, la proposta di relazione annuale al Parlamento predisposta dal Presidente.

**Sui lavori del Comitato.**

Il deputato TOFALO (M5S) svolge una relazione sulla missione effettuata dal Comitato in Israele nei primi giorni del mese scorso e il deputato FERRARA (SEL) svolge un'analoga relazione sulla missione effettuata alla fine dello scorso mese a Bruxelles.

**La seduta termina alle 16.30.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche della giustizia connesse all'immigrazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 10 dicembre 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il Ministro della giustizia, onorevole Andrea Orlando.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche della giustizia connesse all'immigrazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il ministro Andrea ORLANDO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Nadia GINETTI (PD), Riccardo CONTI (FI-PdL) e Paolo ARRIGONI (LNA) e i deputati Maria Chiara GADDA (PD) e Giorgio BRANDOLIN (PD).

Il ministro Andrea ORLANDO risponde alle domande poste, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Orlando dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.50.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del primo ricercatore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dottoressa Adele Manzella, e dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00486 Braga, 7-00519 Abrignani, 7-00529 Pellegrino e 7-00530 Segoni sulla produzione di energia da impianti geotermici .....	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo (seguito esame nuovo testo C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa .....	4
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa, C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	26

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
---	----

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	35
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli, concernenti disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane .....	34
AVVERTENZA .....	34
<b>IV Difesa</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Capo del III Reparto dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. B. A. Gianni Candotti, nell'ambito della discussione delle risoluzioni nn. 7-00223 Artini, 7-00376 Sammarco e 7-00380 Scanu sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare di classe strategica Predator .....	47
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	47
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. Testo base C. 2674 Governo e abbinata (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	50
<b>VI Finanze</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	52
RISOLUZIONI:	
7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00091</i> ) .....	71
ALLEGATO ( <i>Testo approvato della risoluzione</i> ) .....	76
7-00422 Pesco: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sulla birra previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015.	
7-00525 Pagano: Eliminazione dell'aumento dell'accisa sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici intermedi previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015 ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	72
7-00542 Fragomeli: Modifiche al regime IMU dei terreni agricoli montani ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abbinata (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	78
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Nuovo testo C. 1803 Beni (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	86

## RISOLUZIONI:

7-00448 Manzi: Sulla realizzazione di iniziative, anche didattiche, relative alla memoria della prima guerra mondiale ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092</i> ) .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione</i> ) .....	89
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	92
ERRATA CORRIGE .....	88

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1560 Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche, di rappresentanti di Coldiretti, della CIA, della Confagricoltura e dell'Alleanza delle Cooperative .....	95
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale in Campania. C. 2679- <i>quater</i> , Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione alla I Conferenza interparlamentare sul turismo sostenibile, svoltasi in Croazia dal 10 al 13 settembre 2014 e sull'incontro con una delegazione della Commissione educazione fisica, sport e turismo del Sejm della Repubblica di Polonia, svoltosi dal 30 settembre al 3 ottobre 2014 in Cracovia .....	109
ALLEGATO 1 ( <i>Comunicazioni sulle missioni</i> ) .....	110
ALLEGATO 2 ( <i>Comunicazioni sulle missioni</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dell'impiego di personale militare per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. C. 2679- <i>quater</i> Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	117
--	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	118
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-00166 D'Incecco: Iniziative per tutelare la salute delle persone affette da diabete e garantire cure appropriate ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	120
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano .....	120
--	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 122 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	123
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	124
---	-----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	125
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio di smaltimento dei rifiuti, settore sociale, asili nido. Atto n. 120 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	127
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	129
---	-----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – note metodologiche e fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario, relativi alle seguenti funzioni: istruzione pubblica e gestione del territorio. Atto n. 121 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	128
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	133
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	136
Audizione del direttore di Rai 3, Andrea Vianello .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria .....	137
Audizione dell'amministratore delegato di SNAM, Carlo Malacarne ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Seguito dell'esame della proposta di relazione annuale di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 .....	138
Sui lavori del Comitato .....	138

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche della giustizia connesse all'immigrazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,00



\*17SMC0003580\*